

16.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1988

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ALPINI: Sui motivi della sospensione delle procedure relative all'espletamento del concorso interno a carattere nazionale bandito nel 1985 per la nomina a dirigente principale di esercizio ULA (4-01079) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	461	bre 1987 per dar corso alla concessione di mutui le cui delibere non siano state perfezionate dagli enti locali entro il mese di novembre 1987 (4-02873) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i> ).	465
ARNABOLDI: Sulla legittimità della circolare emanata il 28 ottobre 1987 dal Ministero della pubblica istruzione in materia di completamento d'orario del personale docente (4-02649) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	462	BENEDIKTER: Sui motivi per i quali il cittadino italiano Albert Oberleiter, residente in Valle Aurina (Bolzano) viene sottoposto a minuziosa perquisizione ogniqualvolta varca in entrata o in uscita i confini dello Stato (4-00367) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i> ).	466
BAGHINO: Per la riorganizzazione del servizio autospurghi del comune di Genova, in relazione ai gravissimi disagi verificatisi a seguito dell'alluvione del luglio 1987 (4-00933) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i> ).	463	BERTUZZI: Per il depennamento dell'aggettivo suprema dalla carta intestata della Corte di Cassazione (4-03017) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	466
BAGHINO: Sullo stato del procedimento giudiziario relativo alla locazione del ristorante <i>Il covo</i> di Sanremo (Imperia) (4-01550) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	464	BORDON: Per un intervento presso la provincia dei Trieste volto al rispetto della nuova disciplina concordataria sull'insegnamento della religione nella scuola (4-01221) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	468
BARBIERI: Sull'opportunità di sollecitare una nuova convocazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nel dicem-		BUFFONI: Sulle disfunzioni dell'ufficio postale di Gallarate (Varese), dovute a difetti di costruzione (4-01107) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	469

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1988

	PAG.		PAG.
CALVANESE: Per il trasferimento alla Corte di appello di Lecce del dirigente superiore Francesco Cavaliere (4-00111) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	470	CASTAGNETTI GUGLIELMO: Per il rispetto della normativa concernente il divieto di effettuare pratiche di culto in concomitanza con lo svolgimento degli insegnamenti curricolari (4-02255) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	475
CALVANESE: Per un intervento volto a salvaguardare il patrimonio ambientale della costiera amalfitana, in relazione al ventilato progetto dell'amministrazione comunale di Furore (Salerno) di costruire due ascensori nell'omonimo fiordo (4-00571) (risponde VIZZINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	471	CIABARRI: Per un intervento volto a ripristinare una corretta collaborazione tra l'amministrazione periferica della Pubblica istruzione e gli organi collegiali della provincia di Sondrio (4-02043) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	476
CAMBER: Sull'illegittimità della decisione assunta dall'Ente autonomo porto di Trieste di destinare l'area ove opera la CAR-TUBI, azienda cantieristica addetta alle riparazioni e manutenzioni navali, all'installazione di un porto turistico (4-00678) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i> ).	472	COLOMBINI: Per un interventi volto ad evitare l'uso delle manette nella traduzione delle detenute del carcere di Rebibbia dal reparto femminile a quello penale per i colloqui con i loro congiunti o parenti (4-00053) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	477
CANNELONGA: Per l'assunzione di iniziative volte a contrastare la preoccupante recrudescenza della criminalità in Capitanata (Foggia) (4-00989) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i> ).	473	CONTI: Sul quantitativo e la destinazione dei rifiuti tossici imbarcati nei porti italiani (4-01376) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i> ).	478
CAPRILI: Sulle iniziative che s'intendono assumere in relazione allo sfratto intimato all'ufficio postale del comune di Fabbriche di Vallico (Lucca) (4-01581) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	474	COSTA RAFFAELE: Sul costo per lo Stato della costruzione degli uffici postali di Savigliano, Manta, Peveragno e Borgo San Dalmazzo (Cuneo) (4-00241) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	478
CASINI PIER FERDINANDO: Per il potenziamento degli organici di polizia nel circondario di Rimini (Forlì), anche in relazione alle notizie relative alla formazione di associazioni di cittadini con lo scopo di supplire all'assenza delle forze dell'ordine (4-00583) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i> ).	474	D'AMATO LUIGI: Per un'immediata erogazione dell'indennità di accompagnamento alla signora Lucia Grappoli, nata a Narni (Terni) (4-01105) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i> ).	481
		DE CAROLIS: Sulla vendita al pubblico in Emilia Romagna di latte UHT intero e parzialmente scremato proveniente dalla Germania e ricavato	

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1988

	PAG.		PAG.
dalla polvere di latte da destinarsi ad uso zootecnico (4-01507) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	481	FERRARINI: Per l'estensione dei benefici previsti dalla legge 18 novembre 1980, n. 791, a tutti gli <i>ex</i> militari deportati durante la seconda guerra mondiale nei campi di sterminio nazisti (4-00203) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i> ).	486
DEL DONNO: Sull'aumento dell'organico previsto dal concorso per meccanici ed autisti motoristi bandito nel mese di aprile 1983 dal Ministero delle poste ed espletato nel mese di giugno 1986 (4-01706) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	482	FINI: Sulla mancata adozione di provvedimenti ministeriali a seguito delle denunce per gli abusi commessi nella gestione dell'ordine dei medici di Roma (4-00214) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro della sanità</i> ).	487
DEL DONNO: Per la proroga dei termini del concorso magistrale (4-02642) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	483	GRIPPO: Sulle iniziative che si intendono assumere per sanare la situazione dei signori Luigi Maresca e Bruno Russo, candidati alle elezioni amministrative del 1985 per il consiglio comunale di Meta (Napoli), risultati non eletti per un errore nel conteggio delle schede elettorali (4-00533) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i> ).	489
EBNER: Per la ricezione del terzo canale RAI-TV nel territorio del comune di Trodena (Bolzano) (4-00946) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	483	IOSSA: Per un intervento volto a garantire la piena funzionalità del porto di Forio nell'isola d'Ischia (Napoli) (4-01139) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i> ).	489
EBNER: Per un intervento volto ad introdurre l'obbligo per gli impiegati statali che hanno contatto con il pubblico di portare ben visibile un tesserino di riconoscimento e per quelli che rispondono al telefono di qualificarsi con nome e cognome (4-01450) (risponde SANTUZ, <i>Ministro per la funzione pubblica</i> ).	484	LAURICELLA: Per un intervento volto a risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico nella città e nella provincia di Agrigento (4-01644) (risponde GASPARI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> ).	490
FACCIO: Per un intervento volto a risolvere il problema del ritiro dei rifiuti solidi urbani nella città di Palermo (4-00610) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i> ).	484	LEONE: Per un intervento volto a garantire l'immissione in ruolo dei docenti di cui alla legge 16 luglio 1984, n. 326, dei beneficiari della sentenza della Corte costituzionale relativa ad alcuni articoli della legge 20 maggio 1982, n. 279, e del personale ATA (4-02837) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	491
FAGNI: Per l'assunzione di iniziative volte a far luce sull'acquisto del complesso del Castel Sonnino, sito in località Quercianella (Livorno), da parte della società UXMAL (4-00988) (risponde VIZZINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	485		

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1988

	PAG.		PAG.
LUCCHESI: Per un intervento volto a garantire che le isole minori ed in particolare l'arcipelago toscano siano inclusi tra i beneficiari del Fondo europeo di sviluppo regionale (4-01755) (risponde GORIA, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i> ).	491	nucleo familiare (4-00197) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i> ).	497
MARTINO: Per un intervento volto a dichiarare lo stato di grave calamità naturale per le zone della regione Piemonte danneggiate dai nubifragi estivi (4-01085) (risponde GASPARI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i> ).	492	ORCIARI: Per l'assunzione di iniziative volte a sbloccare la definizione delle pratiche relative alla trasformazione in pensioni sociali delle pensioni di invalidità civile concesse dalle prefetture (4-01435) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i> ).	498
MATTEOLI: Sui favoritismi concessi dalla USL 14 di Cecina (Livorno) al dottore Ferdinando Mengozzi, medico veterinario (4-00030) (risponde CARLOTTO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> ).	493	PACETTI: Sull'opportunità di effettuare il diritto di prelazione sulla proprietà di Costantino Filippo Ruspoli situata all'interno di una vasta area archeologica nel comune di Castellone di Suasa (Ancona) (4-01060) (risponde VIZZINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	498
MELLINI: Sui criteri adottati dalla Cassa di risparmio di Viterbo nella gestione ed utilizzazione del fondo di integrazione prestazioni previdenziali per i propri dipendenti (4-02155) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i> ).	494	PARLATO: Per il restauro e la valorizzazione degli affreschi esistenti in un monastero abbandonato sito sulla collina dei Camaldoli, presso Napoli (4-00046) (risponde VIZZINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	499
MODUGNO: Per il commissariamento dell'ordine dei medici di Roma, stante l'irregolarità della sua gestione, con particolare riferimento all'aumento della quota annua di iscrizione (4-00615) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro della sanità</i> ).	495	PARLATO: Per il sollecito recupero dell'assetto igienico-sanitario e della agibilità del mercato coperto di Caserta (4-00317) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i> ).	500
MODUGNO: Per l'adozione di provvedimenti volti a ricondurre alla legalità la gestione dell'ordine dei medici di Roma (4-02697) (risponde DONAT-CATTIN, <i>Ministro della sanità</i> ).	496	PARLATO: Sulle iniziative da assumere per tutelare il patrimonio ambientale dell'area interessata dalla costruzione del metanodotto algerino e sui costi dell'intera opera (4-00769) (risponde RUFFOLO, <i>Ministro dell'ambiente</i> ).	501
NAPOLI: Per un intervento volto a consentire l'iscrizione delle nascite nelle strutture USL presso gli uffici anagrafe del comune di residenza del		PARLATO: Per la restituzione al comune di Torre Annunziata (Napoli) del cosiddetto Tesoro di Oplonti, esposto in anteprima mondiale a Castel Sant'Angelo in Roma, in occasione della sesta mostra europea del turismo (4-00791) (risponde VIZZINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	502

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1988

	PAG.		PAG.
PARLATO: Sui motivi della disomogenea distribuzione sul territorio nazionale degli interventi ordinari di competenza del Ministero della pubblica istruzione (4-01163) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	503	PELLEGATTA: Per una sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Maria Bolletta, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-02614) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	511
PARLATO: Sui motivi della disomogenea distribuzione sul territorio nazionale degli interventi ordinari di competenza del Ministero della pubblica istruzione (4-01266) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	503	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Maria Marzullo, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-02618) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	511
PARLATO: Per l'emissione di un francobollo commemorativo dello scultore napoletano Francesco Jerace (4-01190) (risponde MAMMÌ, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	506	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione del servizio prestato nell'esercito e nella pubblica sicurezza dal signor Silvestro Silvestri, attualmente dipendente del comune di Busto Arsizio (Varese) (4-02656) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	511
PARLATO: Sulla progettata realizzazione di un centro congressi nei sotterranei della reggia di Caserta (4-01255) (risponde VIZZINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	507	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di riscatto del servizio di leva e degli studi universitari intestata al dottor Luigi Tacchi di Lonate Pozzolo (Varese) (4-02657) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	512
PEDRAZZI CIPOLLA: Sulla morte del detenuto Marin avvenuta nel carcere di San Vittore a Milano (4-01199) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	508	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di riscatto dei periodi assicurativi intestata alla signora Giovanna Colombo di Busto Arsizio (Varese) (4-02658) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	512
PELLEGATTA: Sui motivi che ostano alla corresponsione del trattamento definitivo di quiescenza a Giancarlo Benincasa, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-01899) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i> ).	510	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Bruno Moroni di Busto Arsizio (Varese) (4-02660) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	512
PELLEGATTA: Sui motivi che ostano alla corresponsione del trattamento di quiescenza definitivo a Maria Torretta, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-01901) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i> ).	510	PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Francesco Seguino dipendente della	

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1988

	PAG.		PAG.
USL 8 di Busto Arsizio (Varese) (4-02882) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	513	sti per il collocamento in quiescenza, dei dipendenti del settore privato che non abbiano maturato il diritto a pensione (4-02733) (risponde SANTUZ, <i>Ministro per la funzione pubblica</i> ).	518
PIRO: Sull'inopportunità della programmazione da parte della RAI-TV del film <i>Shaka Zulu</i> prodotto dal governo del Sud-Africa (4-00014) (risponde MAMMÌ, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	513	PROCACCI: Sulla campagna di sterminio delle volpi in atto in alcune regioni italiane come sistema di profilassi antirabbia (4-00923) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	518
PIRO: Per un'inchiesta in merito alla morte del detenuto Angelo Foresta (4-01087) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	514	RALLO: Sul mancato riconoscimento all'invalido civile Antonio Podda, residente a Messina, del diritto all'accompagnamento (4-01502) (risponde FANFANI, <i>Ministro dell'interno</i> ).	520
POLI BORTONE: Per una sollecita erogazione da parte della regione Puglia delle somme stanziare a sostegno dei coltivatori di tabacco della penisola salentina (Lecce) (4-00592) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	515	RAUTI: Sulle iniziative assunte in attuazione della raccomandazione approvata dal Consiglio d'Europa sulla mobilità degli insegnanti ricercatori universitari (4-00507) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	520
POLI BORTONE: Sull'illegittimità dei criteri adottati per l'attuazione del regolamento CEE riguardante la concessione, per la campagna vinicola 1985-1986-1989-1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici (4-00593) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	516	RENZULLI: Sull'opportunità di eliminare le misure di ordine sanitario previste dall'ordinanza del Ministero della sanità del 4 settembre 1985 nel caso di fenomeni di leptospirosi in allevamenti di bestiame (4-00627) (risponde CARLOTTO, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> ).	522
POLI BORTONE: Per un intervento volto a sanare la disparità di trattamento riservata ai dipendenti delle unità sanitarie locali cessati dal servizio in data anteriore al 2 giugno 1982 in ordine alla scala mobile sulle indennità di fine servizio (4-01986) (risponde SANTUZ, <i>Ministro per la funzione pubblica</i> ).	517	RONCHI: Per un intervento volto ad esercitare il diritto di prelazione sulle strutture del cosiddetto castello di Sonnino sito in località Quercianelle, frazione di Livorno, acquistato dalla società UXMAL (4-00634) (risponde VIZZINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	523
PORTATADINO: Sull'estensione ai dipendenti del pubblico impiego degli aspetti della sentenza della Corte costituzionale del 27 giugno 1986 con la quale si prevede il mantenimento in servizio, oltre i limiti di età previ-		RONCHI: Sull'opportunità di organizzare nelle scuole medie superiori della provincia di Vercelli i corsi	

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1988

	PAG.		PAG.
riguardanti le centrali nucleari patrocinati dall'associazione costruttori edili (4-02362) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	524	tola Peligna (L'Aquila) (4-01295) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	529
RUSSO FRANCO: Sull'opportunità di attendere l'esito delle consultazioni sindacali prima di rendere esecutiva l'ipotesi di accordo sottoscritta per il rinnovo del contratto universitario (4-01602) (risponde SANTUZ, <i>Ministro per la funzione pubblica</i> ).	525	SOSPURI: Sull'archiviazione da parte del tribunale di Sulmona (L'Aquila) di tre denunce a carico del direttore del parco nazionale d'Abruzzo (4-01308) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	530
RUSSO FRANCO: Per un intervento volto a garantire il diritto allo studio alla comunità nomade (4-02740) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	526	SOSPURI: Per la sollecita definizione del ricorso presentato dall'ex agente di custodia Giuseppe Pidone, residente in Busto Arsizio (Varese), per il riconoscimento dei benefici pensionistici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 (4-01846) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	531
RUSSO SPENA: Per l'adozione di provvedimenti a favore del personale degli uffici principali delle poste e telecomunicazioni di Roma, in relazione alla illegittimità dell'orario di lavoro cui è sottoposto (4-01000) (risponde MAMMÌ, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	527	SOSPURI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra intestata alla signora Giuseppina Frazzei, residente a Francavilla al Mare (Chieti) (4-01850) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	531
RUTELLI: Sull'opportunità di proibire l'impiego dei dolcificanti saccarina e ciclammati e di consentirne l'uso nelle bevande dietetiche solamente con l'avvertenza che tali prodotti possono essere nocivi per la salute (4-00653) (risponde MARINUCCI MARIANI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> ).	528	STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sull'accertamenti svolti in merito a quanto dichiarato da Francesco Pazienza sul procuratore della Repubblica di Milano, dottor Mauro Gresti (4-00601) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	531
RUTELLI: Sulle iniziative da assumere affinché il servizio tesoreria della Banca d'Italia provveda con sollecitudine a liquidare i mandati di pagamento di somme inferiori a 500 milioni (4-00766) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i> ).	529	STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Sul ruolo svolto dal cittadino siriano Michel Merhej e dall'ex presidente del Consiglio di Stato Pasquale Melito nella vicenda della vendita di fregate della classe <i>Lupo</i> (4-00605) (risponde RUGGIERO, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> ).	532
SOSPURI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Giustino Iovine, residente in Pra-		STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: Per una scrupolosa imparzialità da parte dei giornalisti sportivi della RAI-TV nella cronaca e nei commenti delle	

## X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1988

	PAG.		PAG.
partite di calcio (4-00652) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	533	la frequenza dell'anno successivo presso la scuola di provenienza o in quella dove è stato superato l'esame (4-02257) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	537
STEFANINI: Sulle misure adottate e che si intendono adottare per far fronte alla modifica, apportata dalla commissione CEE, del regolamento relativo al finanziamento del FE-OGA-garanzia (4-02091) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	534	TEALDI: Per un intervento volto a consentire l'assunzione del personale postelegrafonico necessario a risolvere i problemi di organico nella Amministrazione postale (4-00401) (risponde MAMMI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	538
TASSI: Per un intervento volto a ripristinare l'incarico annuale per gli insegnaenti delle scuole allievi di polizia di Stato (4-00471) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	535	TREMAGLIA: Per la revoca del decreto di chiusura della scuola media di Orio al Serio (Bergamo) sezione staccata della scuola Ciaffi di Bergamo (4-02344) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	541
TASSI: Per la modifica dell'articolo 21 del codice di procedura penale relativamente alle disposizioni per la notifica degli atti giudiziari (4-01772) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	535	VESCE: Per un intervento presso l'IMI affinché provveda a liquidare le competenze dovute al personale della società Itavia posta in amministrazione controllata (4-00379) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i> ).	543
TASSI: Per una corretta ricostruzione della carriera quale dipendente dello Stato dell'avvocato Aldo Bertozzi di Piacenza (4-01894) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	536	VIOLANTE: Sulla necessità di rivedere l'intera legislazione sulla pratica forense ed in particolare sull'esame di accesso alla professione e sulla opportunità di prevedere una proroga di quattro anni per il patrocinio presso le preture (4-00979) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	543
TASSI: Sull'opportunità della normativa che prevede, dopo l'esame di idoneità sostenuto presso scuole private per il recupero di anni scolastici,			

ALPINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

con decreto ministeriale 8 luglio 1985, n. ULA/1105/A/401 pubblicato sul bollettino straordinario delle PP.TT. n. 9 dell'anno 1985 veniva bandito il « concorso interno per titoli professionali, a carattere nazionale per la nomina alla qualifica funzionale di dirigente principale di esercizio contingente ULA, riservato al personale della VI categoria con qualifica di dirigente di esercizio U.L. » per i quali l'amministrazione, malgrado quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del predetto bando, tutte le domande, presentate nei termini, sono ancora, dopo circa due anni, giacenti presso le direzioni provinciali delle poste —:

perché il competente Ministero ha dato disposizioni alle direzioni provinciali di non inoltrare le domande, contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 4 del bando medesimo;

quali provvedimenti il Governo intende adottare in favore di tutti coloro che dal febbraio del 1988, pur avendo i titoli per superare il concorso, si trovarono nella condizione di essere posti in quiescenza senza aver fruito del degrado previsto dal predetto bando di concorso.

(4-01079)

RISPOSTA. — *La Direzione centrale uffici locali e agenzia ha impartito disposizioni alle varie direzioni provinciali di trattenere temporaneamente le domande di partecipazione al concorso menzionato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame. A*

*tale decisione si è addivenuti sia perché la commissione esaminatrice e tutto il settore dei concorsi uffici locali e agenzie sono ancora impegnati nell'espletamento dei concorsi per il conferimento dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio con effetto 1° gennaio 1982, 1° gennaio 1983 e 1° gennaio 1984 e nella qualifica di dirigente superiore di esercizio con effetto 1° gennaio 1985, sia per la mancanza di spazi disponibili alla custodia ed archiviazione dei fascicoli.*

*Appare comunque opportuno rammentare che la legge 3 aprile 1979, n. 101, che ha innovato completamente l'ordinamento dei dipendenti delle aziende postelegrafoniche nulla ha disposto direttamente in materia di decorrenza delle promozioni alle categorie superiori, ma ha rinviato la relativa disciplina ad apposito decreto del ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati e il consiglio di amministrazione.*

*Tale decreto, stante la complessità e vastità del problema, è stato emanato soltanto in data 11 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1981 e pubblicato nel primo supplemento del bollettino poste e telecomunicazioni del 15 aprile 1981 n. 8.*

*Esso prevede, tra l'altro, che i concorsi interni per titoli per l'inquadramento nella categoria superiore, siano banditi entro il 30 giugno di ogni anno per i posti vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno stesso, stabilendo altresì che l'inquadramento debba decorrere, agli effetti giuridici, dal primo gennaio successivo e, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova qualifica.*

*Le difficoltà di ordine pratico connesse alla prima applicazione del nuovo ordinamento previsto dalla legge n. 101 del 1979, la massiccia partecipazione ai concorsi, nonché le numerose osservazioni formulate, in tempi diversi, dalla Corte dei conti in merito alle procedure di espletamento ed al criterio di valutazione dei titoli, hanno comportato un certo ritardo nella stesura della graduatoria dei vincitori e nella relativa nomina.*

*L'Amministrazione, in considerazione del grave danno che sarebbe derivato ai candidati da tale ritardo, sia pure imputabile alle difficoltà dinanzi menzionate, ha seguito, in materia di promozione mediante scrutinio per merito comparativo, con decorrenza retroattiva, ma, la Corte dei conti, prima, e il Consiglio di Stato, poi, hanno contestato tale tesi.*

*Con sentenza dell'11 gennaio 1983, n. 308 infatti, il citato Consiglio di Stato ha stabilito che i requisiti per la partecipazione ad un concorso interno, fra i quali l'appartenenza all'Amministrazione in costanza di rapporto di servizio, devono sussistere non solo al momento dell'inizio del concorso stesso, ossia alla data di presentazione della domanda, ma anche al momento della nomina; pertanto legittimamente è escluso dalla nomina il candidato che nelle more delle operazioni concorsuali sia cessato dal servizio.*

*Si soggiunge comunque che l'Amministrazione, sensibile al problema di tutti coloro che sono prossimi all'età del pensionamento, si sta adoperando per la costituzione di funzionari chiamati a farvi parte, in modo da consentire l'espletamento di tutti i concorsi entro tempi ristretti. In particolare l'espletamento del concorso di cui trattasi avrà inizio nei primi mesi del 1988.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

ARNABOLDI, RUSSO FRANCO E TAMINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che l'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93 individua gli

elementi del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici soggetti a contrattazione sindacale e tra questi l'articolazione dell'orario e che il comma 4 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 209 del 10 aprile 1987 attribuisce al collegio dei docenti la potestà di formulare proposte attinenti il completamento d'orario dei docenti con orario cattedra inferiore alle 18 ore sottolineando che dette proposte devono corrispondere a criteri di certezza e professionalità —:

sulla base di quali principi nella circolare ministeriale 316 del 28 ottobre 1987 il Ministro della pubblica istruzione ha violato le sopra citate norme giuridiche con un atto amministrativo unilaterale su materia specificatamente contrattuale.

(4-02649)

RISPOSTA. — *Le istruzioni emanate con la circolare del 28 ottobre 1987, n. 316, ben lungi dal violare le norme giuridiche cui ha fatto riferimento l'interrogazione, hanno semplicemente inteso — in attuazione per altro degli orientamenti e degli indirizzi emersi dai dibattiti parlamentari svoltisi negli scorsi mesi — rispondere alla primaria esigenza di evitare che si verificino discriminazioni, in relazione alla scelta degli studenti se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.*

*Per quanto concerne, in particolare, lo studio delle attività alternative a tale insegnamento, l'Amministrazione, nello ambito delle proprie responsabilità istituzionali, non avrebbe certo potuto esimersi dal fornire alle istituzioni scolastiche indicazioni e suggerimenti che — in attesa di più appropriate soluzioni, di cui lo stesso Ministero si è fatto promotore attraverso la predisposizione di un apposito disegno di legge — valessero intanto a superare le difficoltà operative incontrate nell'anno 1986-1987 e le incertezze derivanti dalle contrastanti decisioni degli organi giurisdizionali, che della questione si sono già interessati ed in ordine alle quali si attende, com'è noto, la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato.*

*Né pare che gli indirizzi programmatici indicati nella succitata circolare siano tali da apportare modifiche all'orario obbligato-*

rio di servizio degli insegnanti, così come disciplinato dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 1987, né che l'Amministrazione abbia, in qualche modo, leso le attribuzioni del collegio dei docenti.

In merito a quest'ultimo punto, si osserva, infatti, che le istruzioni come sopra emanate sono rivolte, nel caso specifico, proprio ai collegi dei docenti, affinché, da parte degli stessi siano formulati precisi programmi, nel sostanziale rispetto, quindi, della normativa contenuta nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 in base alla quale l'organo in parola, in aggiunta ai compiti ivi previsti, cura la programmazione dell'azione educativa.

Per le suesposte considerazioni l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni resta subordinata, allo stato attuale, a quella che sarà la decisione definitiva del Consiglio di Stato ed alle determinazioni che il Parlamento riterrà di assumere in sede di esame del disegno di legge cui si è fatto cenno.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

BAGHINO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengono di intervenire energicamente e sollecitamente, sia direttamente e sia d'intesa con la regione Liguria e il comune di Genova perché non si abbia a ripetere altra tragedia del tipo verificatosi a Genova, nel quartiere di Sampierdarena, con la morte di un direttore di banca, a causa dell'alluvione ripetutasi, a fine luglio, estesa a ponente ed a levante del capoluogo. Sono bastate piogge eccezionali ma non del tipo di nubifragio, perché le strade diventassero torrenti, gli allagamenti di negozi, di case, si moltiplicassero, gli autobus stessi venissero bloccati, perché si avesse la caduta di molti cornicioni, ma soprattutto perché i tombini saltassero dopo pochi minuti di pioggia e perché acqua e fango imbottigliassero totalmente il traffico.

Tutto ciò ha fatto scoprire l'insufficiente rete delle fognature, peraltro non curate tanto che è subito scoppiata la polemica in merito al servizio degli operatori del servizio autospurghi, dai quali è stato denunciato che centinaia di tubazioni di scarico dei tombini sono interrotte, la portata degli stessi è del tutto insufficiente, il che rende in molti casi inutile l'intervento degli autospurghi. Le nostre segnalazioni di gravi guasti e interruzioni nell'impianto di canalizzazione sono state regolarmente ignorate dall'Amministrazione. Ogni documento o proposta da noi inviati alla direzione e all'assessorato per ottenere un miglioramento sostanziale del servizio (raddoppio del personale e degli automezzi, squadra pomeridiana e reperibilità del personale in caso di pioggia, maggiore collaborazione con i vigili urbani per poter intervenire nelle zone a rischio, mappatura delle canalizzazioni interrotte) sono stati regolarmente derisi. L'attuale proposta dell'assessore Bagnara è il semplice cambio di orario (dall'attuale unico su sei giorni a quello spezzato su cinque), cosa che creerebbe solo una maggiore confusione. Come si può in buona fede sostenere che si potranno evitare altri allagamenti conoscendo la scarsità di organici e di mezzi (solo tre camion su cinque sono provvisti di apparecchiature per la pulizia dei condotti) a nostra disposizione? Infine una piccola nota di colore. Da un anno i nostri camion sono forniti di antenna per le ricetrasmittenti, ma queste ultime non sono ancora arrivate. Pare quindi che il problema del pronto intervento non sia ritenuto fondamentale. Se è così difficile dotare questi mezzi di tale "alta tecnologia" si può ben capire quanto possa essere ancora più complicato programmare e organizzare la pulizia e il ripristino della rete bianca.

(4-00933)

RISPOSTA. — *Gli inconvenienti, lamentati dall'interrogante, sono da attribuire alle violente precipitazioni atmosferiche, che, il 30 luglio 1987, si sono abbattute per un'ora e mezza nella zona di Sampierdarena, a Ge-*

*nova, provocando la caduta di 200 millimetri di pioggia.*

*L'assoluta eccezionalità dell'evento, del tutto anomalo per la regione, è stata fronteggiata dalla civica amministrazione con tutti i mezzi e gli uomini disponibili, coordinati dal centro operativo del comando dei vigili urbani.*

*La circostanza ha tuttavia messo in rilievo la precaria situazione del servizio autopurghi del comune che, per carenza di organico, non è in grado di far fronte alla totalità delle richieste.*

*La situazione causata dal maltempo è stata seguita fin dall'inizio dal prefetto di Genova, che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha svolto una costante azione di sollecitazione e di impulso presso il comune per l'adozione degli interventi più urgenti.*

*A seguito di tale opera di sensibilizzazione, la amministrazione comunale ha avviato un piano di straordinaria pulizia dei tombini dislocati nelle zone a rischio della città, attualmente in corso, ed ha previsto il potenziamento del servizio mediante l'entrata in funzione, entro l'anno 1987, di due nuovi autopurghi.*

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

BAGHINO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della marina mercantile.* — Per sapere se risultino al ministro della giustizia i motivi per cui il pretore di Sanremo dr. Baruffo abbia pronunciato la convalida per finita locazione relativa al ristorante « Il Covo » di Sanremo, pur essendo certamente a conoscenza dei seguenti fatti:

1) la signora Quaregna non ha più la licenza del ristorante « Il Covo »;

2) la signora Quaregna non ha mai avuto la concessione dei locali di proprietà del Demanio;

3) la signora Quaregna non ha alcuna documentazione che attesti la proprietà dei beni mobili siti all'interno del locale.

Con attinenza a quanto detto viene chiesto quale esito abbia avuto la denuncia presentata in procura e in pretura il 20 agosto 1986 dal Demanio di Sanremo contro la Canottieri di Sanremo, denuncia nella quale veniva fatto cenno di una truffa di 150 milioni da parte della signora Quaregna nei confronti di privati.

Nel contempo si chiede al ministro della marina mercantile se è a conoscenza che la domanda avanzata al capo dipartimentale del demanio l'11 dicembre 1986 per l'ottenimento dei locali « Il Covo » è firmata da un'orfana di guerra. (4-01550)

RISPOSTA. — *Nell'ambito del procedimento promosso da Anna Quaregna avverso la società DAMA società in accomandita semplice, il pretore di Sanremo, ha emanato, in data 11 marzo 1987, non già un provvedimento di convalida, come assume l'interrogante, bensì un'ordinanza di rilascio, ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura civile con riserva al prosieguo delle eccezioni avanzate dalla società convenuta, che troveranno pertanto nel giudizio di merito, che ne costituisce la sede naturale, adeguata risposta.*

*Quanto alla denuncia presentata il 19 agosto 1986 dall'ufficio circondariale marittimo di Sanremo nei confronti della locale Associazione canottieri, risulta pendente innanzi al pretore della città ligure, cui la procura della Repubblica ha rimesso gli atti, non ravvisandovi reati di propria competenza, procedimento penale a carico di Anna Quaregna, Italo Balzaretto, Cesare Gentili e Aristide Vacchino.*

*I primi due imputati devono rispondere, in concorso, dei reati di cui agli articoli 640 primo e secondo capoverso del codice penale; articolo 2 terzo capoverso legge 21 dicembre 1961 n. 1501; articolo 348 codice penale; in relazione all'articolo 68 codice della navigazione e articolo 632 codice penale; il terzo ed il quarto sempre in concorso, di violazione agli articoli 1161 e 1164 codice della navigazione; articolo 30 primo capoverso regolamento codice navigazione e articolo 347 primo capoverso del codice penale.*

*In ordine all'ultimo punto della presente interrogazione, il ministro della marina mercantile, per conto del quale pure si risponde, precisa che l'istanza pervenuta in data 11 dicembre 1986 alla capitaneria di porto di Imperia è sottoscritta dal signor Francesco Gherzi, socio amministratore della DAMA società in accomandata semplice e che solo successivamente, il 14 ottobre 1987, è giunta alla capitaneria sud detta altra istanza, intesa ad ottenere, in subordine alla precedente, l'intestazione in favore del richiedente della concessione del bar ristorante: Il Covo, istanza sottoscritta dalla signora Mamini, che ha dichiarato di essere, orfana di guerra.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

BARBIERI, STRUMENDO, ALBERTINI, ANGELINI GIORDANO, PACETTI E SERRA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che

la Cassa depositi e prestiti ha fissato per il 26 novembre l'ultima seduta del consiglio di amministrazione, utile per la concessione di mutui per il corrente anno;

a causa delle note vicende del decreto sulla finanza locale, e della conseguente incertezza normativa protrattasi per dieci mesi, molti enti locali hanno definito solo di recente i loro piani di investimento e solo in questi giorni stanno deliberando l'assunzione dei relativi mutui;

lo slittamento della concessione di detti mutui al 1988 comporterebbe la decorrenza del loro piano di ammortamento dal 1° gennaio 1989, con ciò prefigurando un rinvio nella realizzazione di necessarie opere pubbliche e un rallentamento degli investimenti che avrebbe ricadute sullo stesso livello della occupazione;

d'altra parte gli enti locali che volessero anticipare detti tempi di realizzazione degli investimenti, dovrebbero sob-

barcarsi gli oneri di preammortamento dei mutui stessi con un notevole appesantimento della già onerosa situazione del bilancio di parte corrente —:

se non intenda sollecitare la Cassa depositi e prestiti a convocare un'ulteriore seduta del consiglio di amministrazione nel mese di dicembre, onde dar corso alla concessione dei mutui le cui delibere di assunzione siano state perfezionate dai comuni in tempo non utile al loro inserimento nella menzionata seduta del 26 novembre. (4-02873)

RISPOSTA. — La Cassa depositi e prestiti, interessata al riguardo, ha comunicato che l'ultima seduta dell'anno del consiglio di amministrazione della Cassa stessa, utile per la concessione dei mutui, si svolge, ormai da tempo, entro la fine di novembre, per ragioni esclusivamente tecniche.

Infatti, per evitare annullamenti e duplicazioni di mandati emessi, nonché ritardi nell'emissione dei nuovi, in conformità alle vigenti norme sulla contabilità di Stato che hanno escluso il pagamento dei titoli di spesa oltre l'esercizio nel quale sono stati emessi, è assolutamente necessario anticipare le chiusure di fine anno, per permettere un normale flusso delle erogazioni.

L'emissione dei mandati in questione avviene con valuta posticipata, atteso che per gli ulteriori adempimenti degli enti e dei tesorieri occorrono tempi tecnici connessi alla meccanizzazione dei servizi e non suscettibili, quindi, di slittamento.

La Cassa depositi e prestiti ha altresì precisato che la mancata concessione dei mutui nel mese di dicembre non comporta, in via generale, un rinvio dell'esecuzione delle opere pubbliche da imputare ad un ulteriore onere di interessi.

Infatti gli interessi di preammortamento sulle singole somministrazioni sono calcolati dalla data di effettiva erogazione al 31 dicembre successivo e sono dovuti in quanto la riscossione della rata intera di ammortamento del mutuo, di importo ben più elevato, decorre dal successivo 1° gennaio. Tali interessi dovranno, per altro, essere corrisposti nel giugno del 1989.

*Il menzionato istituto ha infine soggiunto che nel 1987 sono stati concessi agli enti locali 30.450 mutui per oltre 9.700 miliardi, a fronte dei 23.739 mutui per 8.145 miliardi del 1986.*

Il Ministro del tesoro: AMATO.

BENEDIKTER. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che analoga interrogazione n. 4-21297 presentata il 27 marzo 1987, nella IX legislatura, non è stata onorata da alcun riscontro — i motivi per i quali il quarantacinquenne cittadino italiano Albert Oberleiter da Luttago in Valle Aurina (Bolzano) dal lontano 1963, ossia da ben ventiquattro anni, ogni qual volta che in treno oppure in automobile per affari o per cause familiari varca in entrata o in uscita i confini dello Stato, viene regolarmente sottoposto a minuziosissime perquisizioni, un trattamento esteso alla sua autovettura e ai suoi occasionali accompagnatori, al punto da rappresentare una vera e propria vessazione nei suoi confronti ed una costante e amara umiliazione, tanto più che il predetto, oltre ad essere incensurato, gode dappertutto di un'ottima reputazione sotto ogni punto di vista.

Unico di nove fratelli soltanto il signor Albert Oberleiter sembra essere destinatario di insistenti controlli. Alle sue giustificate rimostranze, gli agenti non sempre garbatamente accennano a vaghi motivi di ordine pubblico, provenienti dall'« alto », che — a parere dell'interrogante — potrebbero essere ricondotti al fatto che un fratello dell'interessato, vivente ora all'estero, in passato era stato condannato per una sua presunta partecipazione agli attentati terroristici in provincia di Bolzano degli anni sessanta. Tale sua involontaria parentela, tuttavia, non dovrebbe necessariamente produrre la criminalizzazione della sua persona, né generare degli effetti in palese contrasto con la dignità umana. Ciò premesso l'interrogante chiede anche di sapere se non venga ritenuta perlomeno opportuna l'im-

mediata abolizione dei provvedimenti restrittivi disposti nei confronti del signor Albert Oberleiter. (4-00367)

RISPOSTA. — *Albert Oberleiter, fratello di Heinrich, condannato all'ergastolo in Italia per implicazioni nell'organizzazione di attentati terroristici e riparato all'estero agli inizi degli anni '60, è stato effettivamente sottoposto a controlli di pubblica sicurezza.*

*Per altro, tali controlli, che possono inquadrarsi nell'estrinsecazione della delicata funzione di prevenzione antiterroristica, sono stati sensibilmente ridotti.*

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

BERTUZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che

la Corte di cassazione ha questa precisa qualifica, sia nella Costituzione che nel codice penale, mentre invece nella carta intestata figura la seguente: « Corte Suprema di Cassazione »;

l'aggettivazione di « Suprema » è pertanto da considerarsi abusiva e inopportuna; abusiva in quanto non può certo evocare l'antica tradizione, ma piuttosto l'antica usurpazione, come troppo spesso ed a sproposito si evoca la tradizione, per deteriore conformismo; perché « Suprema » è semmai l'ultimo grado della giustizia, quella comunitaria —:

quali iniziative ritenga di poter prendere in merito affinché dalla carta intestata della Corte di cassazione sia immediatamente depennata l'aggettivazione di « Suprema ». E ciò nel rispetto dell'immagine che deve sempre essere difesa anche da ogni ornamentale orpello.

(4-03017)

RISPOSTA. — *Il deputato Bertuzzi, dopo aver rilevato che sulla carta intestata in uso presso la Corte di cassazione figura la dicitura Corte Suprema di cassazione, osserva come il ricorso all'aggettivo suprema debba ritenersi abusivo ed inopportuno sia alla luce dell'ordinamento giuridico dello Stato, sia in considerazione della esistenza*

di organi di giurisdizione internazionale. Chiede, conseguentemente, di sapere quali iniziative il ministro ritenga di adottare affinché il termine in contestazione sia espunto dagli stampati suindicati.

Il rilievo non sembra dover comportare le iniziative auspiccate.

È innegabile che l'aggettivo non compare nella Carta costituzionale né nel corpo delle norme contenute nei codici in vigore.

Da ciò non discende, tuttavia, che l'aggettivazione sia illegittima.

È agevole osservare, infatti, che il legislatore stesso non ha mancato di sottolineare la posizione preminente della Corte di cassazione, facendo uso del vocabolo in numerosi testi normativi. E ciò sia prima della promulgazione della Costituzione, sia successivamente.

Vale la pena di ricordare, ad esempio, che nella legge che istituì due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma (legge 12 dicembre 1875, n. 2837), all'articolo 1 è detto che l'iniziativa è autorizzata sino a che sia riordinata la Suprema magistratura del Regno.

Successivamente il termine non compare nella legge n. 5825 del 1888 che deferì alla Corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali, né nel testo normativo — legge n. 601 del 1923 — col quale si pervenne alla soppressione delle corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino con contestuale attribuzione alla Corte di cassazione di Roma di tutte le competenze a quelle spettanti in precedenza.

Con l'entrata in vigore dell'ordinamento giudiziario del 1941, però, l'aggettivazione viene non solo ripresa (articolo 1), ma addirittura illustrata nel contesto della norma che enuncia le attribuzioni e il ruolo della Corte di cassazione. Con il che anche le argomentazioni a sostegno della tesi del carattere quantomeno pleonastico dell'aggettivo risultano indebolite.

Nell'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario si legge, infatti, che la corte è organo supremo della giustizia deputato ad assicurare la esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni.

Tale definizione, alla quale la stessa Costituzione rimanda (articolo 102), corrisponde al punto di arrivo di una complessa evoluzione dell'organo di giustizia in esame il quale, sebbene sia stato collocato all'apice della vita giudiziaria nazionale sin dal tempo dell'unificazione del Regno (vedi codice procedura civile del 1885), soltanto con l'approvazione dei codici vigenti ha maturato quella fisionomia che gli consente, oggi, di poter adempiere appieno al ruolo di vertice assegnatogli dall'ordinamento giudiziario.

Finalizzati a rendere effettivo tale ruolo di supremazia sono la legge di unificazione della Cassazione di Roma sopra ricordata, nonché la norma istitutiva del vincolo del giudice di rinvio alla pronuncia della corte stessa (articoli 384 codice di procedura civile e 143 disposizioni attuative codice di procedura civile, articolo 546 codice di procedura penale).

Con la prima di tali riforme si è eliminata l'incongruenza della pluralità delle cassazioni, la quale influiva negativamente sulla uniformità della giurisprudenza: valore di importanza massima nel nostro ordinamento, in contrapposizione al pericolo che fosse violata quella esigenza dell'uguale trattamento giuridico dei casi simili, che è il primo canone dell'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.

Lo scopo è del resto perseguito dalle stesse norme che regolano il giudizio dell'impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione.

In base ad esse il ricorso introduttivo altro non è, come sostenuto quasi concordeamente dalla dottrina, che una occasione per prospettare alla corte un problema di diritto in astratto, sorto in occasione di una controversia concreta al fine di risolvere tale problema e di elaborare la massima.

Col fissare tale massima, ossia formulare la risoluzione di diritto estensibile a tutti i casi simili, la corte offre ai giudici di merito criteri interpretativi che, sebbene non vincolanti, sono dotati indubbiamente di speciale autorevolezza ed esemplarità.

In secondo luogo, introducendo nell'ordinamento la norma di cui all'articolo 384

*codice di procedura civile, si è attribuito uno speciale peso all'interpretazione della corte, riconoscendole il potere di far prevalere la propria decisione su quella riprovata, così contribuendo, sebbene solo su istanza della parte interessata, a mantenere in tutto lo Stato una tendenziale uniformità nell'interpretazione giurisdizionale.*

*Ancora, il ruolo realmente supremo della corte è denunziato dall'attribuzione alla stessa del regolamento di giurisdizione.*

*Nell'esercizio di tale funzione la corte non agisce infatti come giudice dell'impugnazione, ma come supremo organo della giurisdizione ordinaria e solo in quanto essa si trova al vertice della organizzazione giudiziaria.*

*Tanto premesso in ordine alla legittimità ed alla convenienza dell'uso che si contesta, va poi osservato come anche successivamente all'entrata in vigore della Costituzione l'aggettivo in discussione abbia fatto il suo ingresso in fonti normative primarie.*

*È il caso della legge sulla costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (n. 195 del 1958, articolo 14) e di quella contenente disposizioni per l'attuazione della prima (n. 916 del 1958).*

*Per quanto concerne infine l'accento, contenuto nel testo dell'interrogazione, alla giustizia comunitaria, il richiamo non sembra perfettamente conferente.*

*La posizione di preminenza riconosciuta alla Corte di cassazione deve riferirsi infatti all'ambito nazionale in cui essa opera, al cui interno, per altro, le decisioni giurisdizionali passate in cosa giudicata in base alle norme di rito vigenti non sono impugnabili mediante ricorso ad istanze internazionali.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

BORDON, SANGIORGIO, SOAVE E BIANCHI BERETTA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che

nella provincia di Trieste le nuove normative concordatarie ed in particolare

la circolare ministeriale n. 72 del 25 marzo 1986 riguardante la dichiarazione di disponibilità all'insegnamento della religione cattolica rivolta a tutti i docenti della scuola elementare non viene applicata con conseguente lesione del diritto all'esercizio pieno della professione docente;

l'insegnamento della religione cattolica viene conseguentemente impartito sempre da un docente diverso da quello di classe;

il punto 5c del protocollo addizionale all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, laddove recita « le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari » appare di assai dubbia riferibilità alla provincia di Trieste per l'insistenza di norme particolari, a meno che non si voglia risalire alla legislazione austro-ungarica —:

se non ritenga che la nuova disciplina concordataria e le conseguenti disposizioni applicative debbano avere validità anche per la provincia di Trieste.

(4-01221)

RISPOSTA. — Nel caso della provincia di Trieste, hanno trovato applicazione le specifiche istruzioni impartite con la circolare ministeriale del 20 dicembre 1985, n. 368, basate, com'è noto, sul punto 5, lettera c, del protocollo addizionale all'accordo del 18 aprile 1984, concernente il nuovo Concordato tra Stato e Chiesa cattolica, secondo cui le innovazioni introdotte dall'articolo 9 dello stesso accordo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia sia disciplinata da norme particolari.

Né è da ritenere che norme del genere difetterebbero per quanto si riferisce alla provincia di Trieste o che si rinverrebbero esclusivamente nel cessato ordinamento austro-ungarico; al riguardo si osserva che, anche se la prassi seguita per il passato nelle zone di Trieste e di Gorizia affondava in effetti le proprie radici nel predetto ordi-

namento, la successiva legislazione italiana non ha mancato di occuparsi della questione, come sta a comprovare la normativa contenuta nell'articolo 24, primo comma, del regio decreto 1° ottobre 1923 n. 2185.

Tale normativa, disponendo che nelle province annesse nulla è innovato circa l'obbligo scolastico, ha di fatto previsto, anche per l'insegnamento religioso, una sopravvivenza della disciplina contemplata dal precedente ordinamento, secondo un'interpretazione che trova, per altro, conferma nell'articolo 243 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 — concernente il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare — ove si precisa che nulla è innovato provvisoriamente per quanto concerne il trattamento economico degli insegnanti di religione.

Per quanto attiene, invece, al diritto di scelta se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, la mancanza di specifici riferimenti normativi non lascia dubbi circa l'estensione di tale diritto anche a favore degli alunni, o degli esercenti la patria potestà, delle scuole delle provincia di Trieste.

Ed in effetti, dopo l'emanazione della succitata circolare n. 368, questo Ministero con le proprie circolari nn. 128, 129, 130 e 131, recanti tutte la data del 3 maggio 1986, ebbe ad impartire particolareggiate istruzioni a tutti i provveditori agli studi, compreso quindi quello di Trieste, invitandoli a distribuire i moduli per l'esercizio del diritto di scelta dianzi ricordato, nonché le schede informative predisposte per gli alunni interessati a seguire altre attività integrative.

Per le suesposte considerazioni, questo Ministero non può che condividere la linea sin qui seguita dal provveditore agli studi di Trieste che, per le scuole elementari di quella provincia, prevede l'attribuzione dell'insegnamento della religione cattolica a persona diversa dal docente di classe ed il diritto di scelta, per le famiglie degli alunni, di avvalersi o meno di tale insegnamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

BUFFONI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se è

a conoscenza di un esposto inviato al Ministero dal sindacato SAILP concernente l'ufficio postale di Gallarate — di recentissima costruzione essendo in funzione da meno di un anno — nel quale vengono denunciate disfunzioni, difetti di costruzione, inadempienze e carenze:

a) disfunzioni che riguarderebbero macroscopici difetti di costruzione dell'edificio tanto da renderlo insicuro ed inagibile in specifiche circostanze;

b) inadempienze da parte dell'Amministrazione che si riferirebbero alla carenza di strumenti operativi adeguati e a difficoltà di lavoro degli operatori che, conseguentemente, sarebbero causa di disagi per i numerosi utenti del vasto bacino.

Per sapere se il Ministro non ritenga opportuno, al fine di accertare la fondatezza di quanto denunciato, disporre con immediatezza accurata ispezione e perizia tecnica atte ad accertare la reale situazione e, se del caso, adottare i più urgenti ed idonei provvedimenti. (4-01107)

RISPOSTA. — L'ufficio postale di Gallarate (Varese), ubicato in provincia di Varese, è stato ultimato nel mese di aprile 1986 e aperto al pubblico nel settembre 1986.

In data 24 settembre 1987 è stato effettuato un apposito sopralluogo, nel corso del quale il direttore ed i tecnici dell'ufficio quarto della direzione compartimentale poste e telecomunicazioni della Lombardia hanno constatato che l'edificio si presenta in buono stato di conservazione, manutenzione e pulizia, e risulta regolare il funzionamento degli impianti, ad eccezione del gruppo elettrogeno di emergenza che verrà prontamente revisionato.

Inoltre una visita accurata nei vari ambienti di lavoro ha permesso di accertare che non si presenta alcuna anomalia tale da far ritenere il fabbricato pericoloso, malsicuro né tantomeno inagibile.

Alle marginali disfunzioni verificatesi nel corso dell'anno 1987 (irregolare apertura di due wasistas, perdite di acqua dai servizi

igienici o loro occlusione per cause estranee alla esecuzione, infiltrazioni di acqua in occasione di eccezionali temporali) è già stato prontamente provveduto dalla società Italtel; per altre sono stati predisposti i necessari interventi volti, in particolare, ad eliminare il passaggio di acqua di stravento sotto le tre porte di comunicazione con il piano di carico e ad evitare il distacco delle doghe di alluminio del controsoffitto della pensilina sovrastante il piano di carico come avvenuto e causato, per altro, dalla violenza del vento e da precedenti manomissioni delle doghe stesse.

Per quanto concerne la mancanza degli strumenti operativi è opportuno precisare che l'ufficio postale di Gallarate doveva, al momento della sua apertura al pubblico, effettuare il servizio di sportello polivalente.

Purtroppo, per motivi tecnici, tale servizio ha subito un ritardo ed è potuto iniziare solamente il primo ottobre 1987.

Per sopperire alla momentanea mancanza di strumenti operativi non preventivati gli organi periferici dell'Amministrazione hanno dotato gli sportelli di sei macchine calcolatrici che poi successivamente sono state assegnate ai servizi interni.

Inoltre detto ufficio è stato anche provvisto di due carrelli trasportatori e quattro carrelli a cesta.

Allo scopo di migliorare ulteriormente gli strumenti operativi dell'ufficio in questione, si sta provvedendo alla fornitura di cinque macchine calcolatrici di modello più recente, mentre per l'anno 1988 un ulteriore quantitativo di quest'ultime macchine sarà assegnato all'ufficio di cui trattasi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

CALVANESE, VIOLANTE E AULETA.  
— Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che

il dottor Francesco Cavaliere risultava quale dirigente superiore in organico alla Procura generale di Caltanissetta fino al 31 gennaio 1985 e trasferito alla Corte di appello di Lecce dal 1° febbraio 1985;

in tutti questi anni e fino ad oggi il dottor Cavaliere ha prestato servizio presso la Procura generale di Salerno, nella cui pianta organica, non sembra esistere, tra l'altro, la figura del dirigente superiore —:

i motivi per i quali il dottor Cavaliere non ha prestato servizio nel corso di questi anni presso le sedi che gli erano state assegnate e quando verrà effettivamente trasferito nella sua sede attuale che è Lecce. (4-00111)

RISPOSTA. — Il dirigente superiore Francesco Cavaliere, diversamente da quanto si assume nel testo dell'interrogante, non è in servizio nella procura generale della Repubblica di Salerno, bensì nella corte d'appello della stessa città.

Egli, infatti, venne applicato in quest'ultimo ufficio con provvedimento del presidente della corte per organizzare gli uffici di cancelleria, dopo che la stessa venne istituita con la legge 18 gennaio 1983, n. 11 e quando ancora il funzionario era primo dirigente in servizio nella cancelleria del tribunale di Salerno.

Successivamente con decreto ministeriale 29 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1986, il signor Francesco Cavaliere venne promosso alla qualifica di dirigente superiore a decorrere dal 1° gennaio 1983 e formalmente destinato alla procura generale della Repubblica di Caltanissetta.

Tale prima destinazione — ripetesì — meramente formale in quanto relativa ad un periodo anteriore al decreto di promozione, aveva lo scopo di consentire la verifica da parte della Corte dei conti della corrispondenza tra il numero dei posti vacanti al 1° gennaio 1983 e quello dei funzionari promossi. Con lo stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985 il signor Cavaliere venne, infatti, destinato alla corte di appello di Lecce, a far tempo dal 1° febbraio 1985.

Per altro, questa seconda disposizione del provvedimento non ha potuto avere sollecita esecuzione a causa delle esigenze funzionali della corte di appello di Salerno.

In quel distretto, infatti, come il presidente della corte ha posto in evidenza con

telex n. 2755 protocollo del 19 luglio 1987, non era né è in servizio alcun funzionario con qualifica di dirigente superiore ovvero di primo dirigente da applicare, quanto meno, alla dirigenza della cancelleria della corte di appello, mentre, per converso, negli uffici giudiziari del distretto di Lecce — la cui corte non ha un carico di lavoro maggiore di quella di Salerno — erano e sono in servizio quattro funzionari con la qualifica di primo dirigente.

Il termine assegnato al funzionario per la presa di possesso a Lecce, formalmente fissato per la data del 25 luglio e prorogato dal 25 al 30 luglio 1987, è stato ora sospeso fino al prossimo 31 dicembre 1987 dal tribunale amministrativo regionale della Campania, su ricorso del signor Cavaliere, con ordinanza del 27 agosto 1987.

In conclusione, il dirigente superiore Francesco Cavaliere — a causa delle prevalenti esigenze di servizio della corte di appello di Salerno rispetto a quelle della corte di appello di Lecce — ha fin qui esercitato le funzioni proprie della qualifica che gli compete in una corte di appello diversa da quella di destinazione.

All'esito del giudizio davanti al giudice amministrativo si stabilirà se e quando il Cavaliere dovrà prendere possesso nella corte di appello di Lecce.

Per completezza, si fa presente, infine, che nella IX legislatura il Senato della Repubblica approvò il disegno di legge di iniziativa governativa che prevedeva l'istituzione del posto di dirigente superiore nella corte di appello di Salerno.

Decaduto per la fine anticipata della legislatura, il disegno di legge è stato riproposto (stampato n. 418 del Senato della Repubblica) ed assegnato, il 15 ottobre 1987 alla Commissione giustizia in sede deliberante.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

CALVANESE. — Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che

l'amministrazione comunale di Furore ha intenzione di costruire due ascen-

sori nell'omonimo fiordo e che tale progetto è stato bloccato dalla locale sovrintendenza perché costituirebbe un evidente scempio di un *habitat* unico nel nostro paese;

l'amministrazione comunale ha presentato ricorso al TAR competente avverso al provvedimento della sovrintendenza di Salerno —:

qual è l'esito di tale ricorso al TAR;

quali ulteriori atti si intendono compiere per impedire l'ennesimo attacco al patrimonio paesistico-ambientale della costa Amalfitana. (4-00571)

RISPOSTA. — La competente sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino ha comunicato che in data 30 marzo 1987 il comune di Furore trasmetteva alla stessa il progetto relativo alla costruzione degli ascensori citati, corredato dall'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

In data 15 aprile 1987 la sovrintendenza trasmetteva al competente ufficio centrale del Ministero le proprie determinazioni in merito, richiedendo che fosse emanato ai sensi del nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 un provvedimento che annullasse la citata autorizzazione.

In data 19 maggio 1987 il ministro, vista la normativa vigente in tema di tutela dei beni ambientali, nonché la documentazione prodotta dalla sovrintendenza, decretava l'annullamento dell'autorizzazione concessa dall'amministrazione comunale di Furore.

Il provvedimento di annullamento di cui sopra veniva impugnato dal comune di Furore in sede amministrativa al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensiva; il tribunale amministrativo regionale di Salerno, con due ordinanze, del 23 luglio 1987 e del 24 settembre 1987, ha respinto le istanze di sospensione, rinviando la decisione sulla legittimità del provvedimento ministeriale alla causa di merito, tuttora in corso.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: VIZZINI.

CAMBER. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che

con lettera protocollo n. 00833 DD. 29 gennaio 1982 l'Ente autonomo del porto di Trieste ha invitato la C.A.R. TUBI ed altre imprese a presentare documentazione (specifica delle attività cantieristiche svolte ed in programma nonché progetti di ristrutturazione del cantiere, computo metrico estimativo delle opere da eseguire) e ciò precisando che l'area cantieristica sarebbe destinata ad uso esclusivo di cantiere navale di riparazioni e costruzioni;

in data 9 luglio 1982 l'Ente Porto ha pubblicato sul foglio annunci legali della provincia di Trieste le domande suddette presentate nel febbraio 1982, invitando, ai sensi dell'articolo 18 Reg. Cod. Nav. gli istanti a proporre le eventuali opposizioni;

in data 3 agosto 1982 prot. 6194 l'Ente Porto ha trasmesso al Ministero della marina mercantile le opposizioni presentate dalla C.A.R. TUBI nei confronti degli altri tre concorrenti, omettendo — però — il proprio parere previsto per legge;

appena in data 29 marzo 1983 e cioè dopo 7 mesi — l'Ente Porto ha integrato la pratica inviando al detto Ministero il proprio parere sulle citate opposizioni;

a seguito di precise indicazioni del Ministero in data 20 maggio 1983, con lettera prot. 4254, l'Ente Porto ha invitato la C.A.R. TUBI e gli altri concorrenti al cantiere *de quo* a produrre documentazione finanziaria in ordine alle garanzie patrimoniali relative alla copertura dell'intero ammontare del valore delle opere proposte dai concorrenti per il detto cantiere;

in data 19 giugno 1983 la C.A.R. TUBI, in ottemperanza e nel rispetto dei termini prefissati, ha depositato la richiesta documentazione economico-finanziaria (del resto non richiesta con lettera del 29 gennaio 1982);

dal 20 giugno 1983 a tutt'oggi l'Ente Porto — pur avendo esaurita l'istruttoria — non ha ancora ottemperato a trasmettere al Ministero la pratica per i provvedimenti di competenza esclusiva del Ministero ex articolo 36 codice della navigazione trattandosi per tutti i concorrenti di richiesta di concessioni demaniali ultraquindicennali;

con delibere del 7 aprile 1984 e del 14 giugno 1984 il comitato direttivo dello E.A.P.T. ha approvato — del tutto illegittimamente — un progetto di trasformazione d'uso dell'area in questione da Cantiere Navale a porto turistico e ciò sia in contrasto con il parere degli enti economici locali tutti nonché delle forze politiche e sindacali sia in violazione della legge istitutiva dello stesso E.A.P.T. (legge 9 luglio 1967, n. 587);

l'articolo 3 n. 2 della legge 9 luglio 1967, n. 587 stabilisce, infatti, che l'eventuale piano di trasformazione della destinazione di uso delle aree deve « essere elaborato d'intesa con gli organi regionali », il che non è avvenuto nella fattispecie in quanto la regione Friuli-Venezia Giulia non ha partecipato all'elaborazione del detto piano e non ha dato ancora il proprio parere (anticipato come negativo in via ufficiosa);

le dette delibere di proposta di trasformazione d'uso dell'area sono, altresì, illegittime in quanto è tuttora pendente la gara indetta dall'E.A.P.T. nel 1982 per l'uso cantieristico dell'area in questione, gara a tutt'oggi non ancora conclusa e sempre pendente innanzi al Ministero —:

a) l'esatta fase della procedura pendente innanzi all'E.A.P.T. e, conseguentemente, innanzi al Ministro della marina mercantile dal 1982 per il rilascio della concessione demaniale *de quo*;

b) quali provvedimenti si intendono adottare, anche in ossequio al disposto dell'articolo 38 codice della navigazione, al fine di salvaguardare un'azienda, e cioè il Consorzio artigiani C.A.R. TUBI, che con oltre 80 unità lavo-

rative opera di fatto nell'area in questione espletando attività cantieristiche di riparazioni e manutenzioni navali (anche e soprattutto su commesse straniere) e ciò dal 1978, seppur in situazione di estremo disagio e precarietà stante il mancato rilascio della invocata concessione demaniale e stante le ripetute diffide di sgombero, di cui l'ultima in ordine di tempo per la data improrogabile del 30 settembre 1987. (4-00678)

**RISPOSTA.** — *Il comitato direttivo dell'Ente autonomo del porto di Trieste con deliberazione in data 9 aprile 1984, n. 153, approvò il piano di destinazione e di uso delle aree portuali nel quale il compendio demaniale, ora occupato dalla CAR-TUBI veniva destinato, in conformità con quanto previsto dal piano urbanistico regionale, ad approdo nautico per imbarcazioni da diporto, ai relativi servizi, alla balneazione e alle attività dei piloti del porto.*

*Il piano predetto ha conseguito i pareri favorevoli del comune di Trieste, della capitaneria di porto, dell'intendenza di finanza, del genio civile opere marittime, della dogana, mentre è tuttora pendente il parere della amministrazione regionale richiesto il 10 aprile 1984.*

*Il consiglio di amministrazione di detto ente, in linea con il suindicato piano di destinazione ed uso delle aree portuali, in data 14 giugno 1984, ha deliberato di proporre a questo Ministero di non accogliere istanze di concessione di durata superiore a quindici anni aventi lo scopo di utilizzare il compendio demaniale marittimo in questione per attività di riparazioni navali minori, essendo venute meno le disponibilità dell'area per l'uso richiesto.*

*In attesa del parere richiesto all'amministrazione regionale per la definizione del predetto piano, l'ente, in data 14 aprile 1987, deliberava di concedere alla CAR-TUBI, che occupava senza titolo l'area in questione, un termine di sei mesi per il completamento dei lavori in corso e per il trasferimento delle proprie attrezzature in altro sito.*

*Alla scadenza di detto termine, in considerazione che tra la CAR-TUBI e la FIN-*

*CANTIERI erano in corso contatti per l'allocatione della impresa in altra sede, l'ente, attesi i riflessi occupazionali del problema, ha concesso a decorrere dal 14 ottobre 1987 una ulteriore proroga di sei mesi.*

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

**CANNELONGA, GALANTE E FORLEO.**  
— *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere: premesso che da diversi mesi si verifica in tutta la Capitanata una inquietante recrudescenza della criminalità tale da presupporre collegamenti con forme della criminalità organizzata, deducibile peraltro dall'attenzione rivolta dalla Commissione parlamentare antimafia e dai numerosi casi di omicidi rimasti impuniti, tra i quali quello di Laviano Emilio;

risulta che il fratello di questi, Laviano Giuseppe, debba essere scarcerato entro breve tempo;

se non sia opportuno predisporre misure cautelative tali da contrastare la virulenza delle attività criminose al fine di bloccare la spirale di morti e di vendette, assicurare le condizioni di sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dell'ordine democratico in provincia di Foggia. (4-00989)

**RISPOSTA.** — *La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Foggia è costantemente seguita da questo Ministero, che da tempo ha disposto l'intensificazione dei servizi investigativi e di vigilanza ed, ultimamente, il potenziamento dell'organico della locale questura mediante l'assegnazione di 17 unità di personale qualificato.*

*L'azione di contrasto degli organi responsabili si può ritenere soddisfacente considerato che nel primo semestre dell'anno 1987 le forze dell'ordine hanno scoperto i responsabili di otto dei nove omicidi compiuti e di tutti i tentati omicidi, lesioni dolose ed estorsioni.*

Nello stesso periodo, le forze dell'ordine hanno denunciato, per vari reati, 4899 persone e ne hanno arrestate 825. Negli ultimi tempi, le forze di polizia hanno rafforzato l'attività di prevenzione, particolarmente mirata a contrastare la diffusione delle organizzazioni criminali locali.

A tal fine, sono state denunciate all'autorità giudiziaria sei persone indiziate di associazione a delinquere di tipo mafioso, prevista dall'articolo 416 bis codice penale.

Per quanto concerne, infine, lo spaccio e il consumo di droga, nel primo semestre del 1987 sono state arrestate 125 persone e sequestrati 1745 grammi di sostanze stupefacenti.

Il fenomeno, sia pure in lieve aumento rispetto al precedente semestre, è costantemente seguito dai competenti organi investigativi nonché, su un piano di più generale coordinamento, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato, per la specifica materia, ai responsabili dei due centri medici e di assistenza sociale e delle due comunità terapeutiche della provincia nonché al coordinatore regionale delle unità sanitarie locali.

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

CAPRILI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere:

se è a conoscenza che l'ufficio postale ubicato nel comune di Fabbriche di Vallico ha ricevuto avviso di sfratto esecutivo;

se è a conoscenza che il suddetto ufficio, oltre che il comune di Fabbriche di Vallico, serve i comuni di Vergemoli, Stazzema e Pescaglia;

quali iniziative intenda assumere per garantire la continuità del servizio postale nei comuni sopra ricordati.

(4-01581)

RISPOSTA. — Il pretore di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) nell'udienza tenutasi in data 13 ottobre 1987, ha rinviato al 12 gennaio 1988 ogni decisione in merito al-

l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile adibito a sede dell'ufficio postale di Fabbriche di Vallico (Lucca).

In questo ulteriore periodo di tempo i competenti organi dell'amministrazione, ben consapevoli della necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio postale nel centro di cui trattasi, non mancheranno di adottare ogni iniziativa che possa consentire il reperimento di una nuova sede idonea a soddisfare le esigenze locali.

È opportuno precisare, infine, che i comuni citati nell'atto parlamentare cui si risponde sono serviti rispettivamente dagli uffici postali di Vergemoli, Ponte Stazzema e Pescaglia, mentre soltanto alcune zone periferiche delle predette località si avvalgono dell'ufficio postale di Fabbriche di Vallico.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

CASINI PIER FERDINANDO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere - premesso

che il circondario di Rimini si trova a fronteggiare, oltre ad un fisiologico aumento della popolazione, un'eccezionale afflusso turistico in specie nei mesi estivi;

la rilevanza di fenomeni sociali che si creano nelle località turistiche -:

quanto personale di pubblica sicurezza tra quello operante nella provincia di Forlì sia effettivamente impiegato nella zona di Rimini;

quanti mezzi sono in dotazione alle forze dell'ordine e quale è il loro stato di efficienza;

quanti episodi criminali si sono verificati dall'inizio dell'anno ad oggi.

L'interrogante chiede di sapere dal Ministro se è a conoscenza del fatto che, nella zona di Rimini, si starebbero organizzando autonomamente associazioni di cittadini con lo scopo di supplire all'assenza delle forze dell'ordine, in particolare per ciò che concerne l'azione di presidio e di vigilanza.

Se il Ministro non intenda assumere davanti a questi fatti, provvedimenti eccezionali in merito al potenziamento degli organici di polizia nel circondario di Rimini. (4-00583)

**RISPOSTA.** — Effettivamente, con la stagione estiva, nel comprensorio di Rimini (Forlì) si registra, ogni anno, in concomitanza con i noti livelli dell'afflusso di turisti ed il conseguente volume della circolazione di ricchezza, una preoccupante recrudescenza di episodi delinquenti.

Per far fronte al fenomeno, il commissariato di pubblica sicurezza di Rimini è stato rafforzato, durante l'estate, con personale inviato dalla questura di Forlì nonché con l'invio di due investigatori del centro interprovinciale Criminalpol di Bologna.

Quanto al settore delle specialità della polizia di Stato, ai 24 addetti ai servizi della polizia marittima ed aerea nonché alle 18 unità della polizia ferroviaria, sono stati aggiunti 3 agenti Polfer (polizia ferroviaria), inviati specificamente per sopperire alle maggiori esigenze del periodo estivo, congiuntamente a 10 sovrintendenti provenienti da varie questure, a 20 agenti del reparto mobile di Padova, a 6 elementi per l'equipaggio di natanti e a 4 elicotteristi. Una sottosezione della polizia stradale ha sede in Riccione (Forlì) ed è stata, come di consueto, potenziata nella stazione turistica.

Sempre nel periodo considerato sono stati resi funzionanti, nell'arco adriatico della provincia forlivese, i posti stagionali di polizia di Cesenatico e Riccione.

Relativamente ai mezzi, oltre alle nove autovetture con colore d'istituto, nonché alle cinque autovetture con colore di serie più un'auto Fiat 30R.8, durante la stagione estiva sono state assegnate un'autovettura con colore di serie ed ulteriori due autovetture con colore d'istituto, quattro motociclette, due natanti ed un elicottero. Tutti i suddetti mezzi risultano in stato di efficienza.

Circa la costituzione di gruppi di cittadini per un'azione di vigilanza nella zona, non risulta che la preannunciata iniziativa di un cosiddetto: gruppo spontaneo genitori, abbia avuto seguito.

*Il quesito più importante è comunque quello relativo ai provvedimenti da assumere per il potenziamento degli organici di polizia nel circondario di Rimini.*

*In proposito, pur in presenza delle difficoltà che sussistono a raggio nazionale mentre questa Amministrazione sta producendo il massimo sforzo per adeguare gli effettivi della polizia di Stato, si assicura l'interrogante che il 9 dicembre 1987 sono state assegnate 16 nuove unità al commissariato di pubblica sicurezza di Rimini.*

*È costante infine l'azione di coordinamento tra le forze di polizia operanti nelle località della riviera romagnola.*

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

**CASTAGNETTI GUGLIELMO, DUTTO E DE CAROLIS.** — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che

l'attuale normativa sull'insegnamento della religione cattolica ed in particolare la legge n. 449 del 1984 (legge d'attuazione dell'intesa con le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese) vietano esplicitamente l'effettuazione di pratiche di culto in concomitanza con lo svolgimento degli insegnamenti curricolari, in modo particolare nelle classi in cui vi sono alunni che non si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica;

ciò nonostante nel 155° circolo didattico di via Capo d'Armi n. 8 del Lido di Ostia (RM) in alcune classi, alunni i cui genitori non hanno richiesto l'insegnamento della religione cattolica, facendo esplicito riferimento alla legge n. 449 del 1984, sono costretti a partecipare quotidianamente alle preghiere —:

quali iniziative intende intraprendere per sollecitare il rispetto delle norme citate e quando intende emanare una circolare che dia notizia ed indicazioni attuative alle scuole in merito alla legge n. 449 del 1984. (4-02255)

**RISPOSTA.** — Questo ministero nelle circolari sin qui emanate in materia di inse-

gnamento della religione cattolica, ha costantemente richiamato l'attenzione dei capi di istituto sull'esigenza di evitare ogni forma di discriminazione in dipendenza delle scelte liberamente operate dagli alunni e dalle rispettive famiglie.

Premesso, altresì, che l'usanza di iniziare la giornata scolastica con una breve preghiera traeva fondamento, nella prima e seconda classe elementare, dall'indicazione contenuta nel terzo capoverso dei programmi del 1955, ora sostituiti, si soggiunge che, per quanto concerne il caso segnalato, la competente direttrice didattica non ha mancato di richiamare gli insegnanti interessati all'osservanza delle vigenti disposizioni.

Ai predetti insegnanti, infatti — in servizio presso alcune classi del 155° circolo di Ostia (Roma) sono state date disposizioni, in conformità di quanto assicurato dal provveditore agli studi di Roma, affinché si astengano dal fare recitare la preghiera all'inizio delle lezioni, come risulta dai verbali dei consigli di interclasse tenuti il 5 ed il 13 ottobre 1987.

Con una successiva circolare interna, diramata in data 29 ottobre 1987, la medesima direttrice didattica ha, inoltre, ribadito il concetto che, anche nelle classi in cui tutti i bambini si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, tale insegnamento deve essere collocato nei limiti orari previsti dalla legge.

Non pare, infine che al momento si rendano necessarie ulteriori istruzioni da parte di questo Ministero, ritenendosi sufficienti quelle già impartite ed, in particolare, quelle ultimamente diramate con la circolare del 28 ottobre 1987 n. 316 le quali hanno, tra l'altro, posto l'accento sulla necessità di una scrupolosa vigilanza affinché l'articolazione della classe — per la contestuale presenza di alunni avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica ed alunni non avvalentisi — avvenga con la garanzia del pieno rispetto della personalità di ogni studente e della scelta espressa.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

CIABARRI E BIANCHI BERETTA. —  
Al Ministro della pubblica istruzione. —  
Per sapere — premesso che

la riunione del Consiglio scolastico provinciale di Sondrio del 2 ottobre 1987 è stata sospesa, dopo un cavilloso dibattito procedurale di un'ora e mezza, per l'abbandono della riunione da parte di molti consiglieri in conseguenza dell'intransigente atteggiamento del provveditore agli studi che si rifiutava di accettare una discussione sulla situazione scolastica della provincia di Sondrio, dopo le calamità di luglio e agosto;

l'ordine del giorno proposto alla discussione dai rappresentanti sindacali aveva come punto centrale l'invito all'amministrazione scolastica, al ministro della protezione civile, alle istituzioni locali di assumere iniziative adeguate all'emergenza in corso, con particolare riferimento all'isolamento dell'alta valle e alla situazione di disagio degli insegnanti;

le motivazioni del provveditore appaiono pretestuose e non adeguate alla situazione —:

quali interventi intende mettere in atto per ripristinare una corretta collaborazione tra l'amministrazione periferica del ministro della pubblica istruzione e gli organi collegiali, tenendo anche conto della situazione eccezionale della provincia di Sondrio;

quali misure straordinarie siano allo studio per migliorare la situazione scolastica in provincia di Sondrio. (4-02043)

RISPOSTA. — Il funzionamento degli organi scolastici collegiali è disciplinato da appositi regolamenti adottati dagli stessi organi, le cui norme risultano vincolanti per tutti i componenti del collegio.

In particolare, il regolamento interno del consiglio scolastico provinciale di Sondrio, approvato nella seduta del 16 aprile 1983 prevede che il consiglio possa deliberare soltanto sugli argomenti fissati dalla giunta nell'ordine del giorno ed indicati nell'avviso di convocazione.

Per tale motivo nell'adunanza del 2 ottobre 1987 sia il presidente del consiglio che il provveditore agli studi non hanno ritenuto di poter accogliere la richiesta — presentata all'inizio della riunione da due consiglieri — riguardante la trattazione con precedenza assoluta di un ordine del giorno aggiuntivo sulla situazione della zona della provincia isolata dalla frana di Val di Pola.

La suddetta questione è stata ampiamente trattata dallo stesso collegio nella successiva adunanza del 23 ottobre 1987.

In merito, poi, agli interventi disposti da questa Amministrazione in favore delle istituzioni scolastiche, al fine di ovviare agli inconvenienti determinati dalla frana che ha colpito la zona di Sant'Antonio Morignone, si fa presente che sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

1) concessione dell'autonomia dal 1 settembre 1987 alla sezione di liceo scientifico a Bormio (già dipendente dal liceo scientifico Donegani di Sondrio);

2) concessione dell'autonomia dal 1 settembre 1987 alla sezione di istituto tecnico commerciale a Bormio (già dipendente dall'istituto tecnico commerciale di Tirano);

3) istituzione a Livigno dal 1° settembre 1987 di una scuola coordinata dell'istituto professionale alberghiero di Bormio;

4) istituzione a Valfurva dal 1° settembre 1987 di un biennio sperimentale unitario dell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Tirano;

5) istituzione a Grosio (per gli alunni residenti a valle della frana) di una scuola coordinata dell'istituto professionale alberghiero di Bormio.

Altre provvidenze riguardano la composizione delle cattedre nelle scuole secondarie della zona isolata e la precedenza assoluta agli aspiranti inclusi nelle relative graduatorie, e residenti nella stessa zona, ai fini del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nelle scuole statali di ogni ordine e grado funzionanti nei comuni di Bormio, Valdisotto, Valdidentro, Livigno e Valfurva.

Sono stati anche disposti finanziamenti per l'importo complessivo di lire 350 milioni per gli istituti professionali di Bormio, lire 100 milioni per il liceo scientifico di Bormio e lire 118 milioni per l'istituto tecnico commerciale di Bormio.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

COLOMBINI E VIOLANTE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che

alcune detenute « dissociate dell'area omogenea » di Rebibbia femminile si recano all'attiguo « Rebibbia penale » per i colloqui con i loro congiunti o parenti;

tra i due carceri, ubicati nello stesso complesso, c'è da percorrere un tratto esterno di poche decine di metri;

la « traduzione » delle detenute dal « femminile » al « penale » avviene con le seguenti modalità: vengono trasportate, per questo breve tratto, con un furgone al cui interno ci sono due gabbie separate in cui vengono ulteriormente rinchiusi, scortate dai carabinieri e che per questa operazione, da alcuni mesi, vengono anche ammanettate;

secondo le norme vigenti le manette per le donne sono facoltative e che fino a poco tempo fa non venivano usate per questa « traduzione » —:

se non intenda intervenire affinché si eviti, in questa circostanza, l'uso delle manette che rappresentano una modalità inutile ed umiliante che tende soltanto a depersonalizzare e a mortificare le detenute stesse. (4-00053)

RISPOSTA. — L'articolo 42 del nuovo ordinamento penitenziario al quarto comma prescrive che le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengano eseguite dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti e con l'assistenza di personale femminile, qualora ai tratti di donne.

Il quinto comma dello stesso articolo prevede l'uso delle sole manette, tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi.

L'articolo 17 del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, al quale l'ordinamento rinvia per la determinazione delle modalità delle traduzioni, stabilisce che i detenuti in traduzione devono essere costantemente avvinti con i ferri di sicurezza ai polsi.

La rigidità di tale prescrizione viene attenuata nel comma d) del medesimo articolo, nel quale viene affermato il principio che i ferri di sicurezza, di massima, non vanno applicati ai minorenni, alle donne, ai vecchi, ai malati (...), sempre che, beninteso, i loro precedenti o speciali altre circostanze sconsiglino un simile trattamento di favore.

Il non uso delle manette è, pertanto, considerato, nel regolamento citato, un trattamento di favore, riservato a determinate categorie di persone e subordinato a determinate circostanze, e la valutazione dell'esistenza dei requisiti richiesti è affidata alla discrezionalità dell'operatore.

Tuttavia questo Ministero, condividendo alcune delle valutazioni espresse nell'interrogazione, ha impartito disposizioni affinché il ricorso all'uso delle manette sia limitato ai casi in cui il timore del pericolo di fuga o altre circostanze di ambiente rendano difficile la conduzione, il trasferimento o la traduzione dei detenuti.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

CONTI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere — considerato che nel porto di Marina di Carrara vengono effettuati carichi di reflui industriali classificati tossici e nocivi, di farmaci scaduti, di vernici obsolete, su motonavi con destinazione Mercantil Lempont S.A. Panama (Repubblica di Panama) —:

a) quanti rifiuti tossici e nocivi siano stati imbarcati nei porti italiani negli ultimi 12 mesi, e con quali destinazioni;

b) quali controlli vengono effettuati per assicurarsi che i carichi cui si è accennato raggiungano le destinazioni denunciate e non vengano gettati in mare.  
(4-01376)

RISPOSTA. — Gli imbarchi e le spedizioni di rifiuti tossici e nocivi nei porti italiani vengono effettuati sotto il controllo delle autorità, marittime, con la rigorosa osservanza delle modalità e cautele previste dalla normativa vigente.

Il volume di detti traffici non è di notevole proporzione, atteso che dal 1° gennaio 1986 fino ad ora sono stati effettuati nei porti italiani i seguenti imbarchi:

Marina di Carrara:

per Gibuti (tonnellate 2.100);

per Sulina (Romania) (tonnellate 828);

per Puerto Cabello (Venezuela) (tonnellate 3.480);

Chioggia: per Sulina (Romania) (tonnellate 584,361);

Olbia: per Piombino (quintali 36).

Per il traffico di detti rifiuti svolgentesi tra scali nazionali, gli accertamenti diretti ed il controllo dei documenti di bordo consentono di verificare che i carichi raggiungano le destinazioni previste, nonché di rilevare eventuali scarichi abusivi in mare.

Nel caso di trasporti effettuati da navi non battenti bandiera nazionale e per destinazioni estere, i controlli sulla destinazione sono effettuati solo al rientro dell'unità nei porti nazionali ed esclusivamente sulla base delle annotazioni di bordo.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

COSTA RAFFAELE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per conoscere, con chiarezza, il costo per lo Stato della costruzione degli uffici postali di Savigliano, Manta, Peveragno e Borgo S. Dalmazzo (Cuneo) in rapporto alle su-

perfici coperte, all'acquisto del terreno, alla realizzazione di opere particolari interne od esterne all'edificio. (4-00241)

**RISPOSTA.** — *Dalle analisi dei costi relativi alle costruzioni in questione, di tipo industrializzato, risulta che, a prescindere dai costi delle sistemazioni esterne (che derivano dalla particolare configurazione, superficie e natura del terreno) e dalle attrezzature operative interne ad alto livello di sicurezza, le incidenze delle opere in elevazione risultano congruenti se poste in rapporto con quelle relative a costruzioni similari monopiano.*

*Il costo delle suddette opere in elevazione viene determinato in conformità dei criteri del capitolato speciale d'onori del Ministero dei lavori pubblici applicando alle quantità dettagliatamente determinate i prezzi unitari desunti dai prezziari in uso presso l'Amministrazione poste e telecomunicazioni, derivanti dalle analisi tipo del citato Ministero dei lavori pubblici, o appositamente eseguite per quelle lavorazioni che non trovano riscontro nei suddetti tipi di analisi.*

*Le opere in elevazione di un edificio di tipo industrializzato presentano delle peculiarità che occorre tener presente ai fini delle valutazioni dei costi finali del manufatto.*

*In particolare occorre tener presente:*

1) *Gli edifici poste e telecomunicazioni in argomento hanno un solo piano fuori terra, una modesta superficie coperta e una volumetria limitata, per cui maggiori risultano le incidenze delle fondazioni, delle strutture, degli impianti tecnologici, delle opere di sicurezza, eccetera.*

2) *Le caratteristiche dei vari componenti l'edificio industrializzato in argomento si differenziano notevolmente da quelle dei normali prefabbricati (dimensioni, sagomatura, trattamenti superficiali eccetera) per cui non è consentito eseguire raffronti di costi diretti ed immediati con questi ultimi.*

3) *Tali edifici industrializzati presentano, inoltre, le seguenti particolarità:*

*due solai (di calpestio e di copertura);*

*struttura portante metallica antisismica;*

*pannelli di tamponamento prefabbricati con particolari lavorazioni e rispondenti alla normativa di sicurezza anticrimine;*

*tramezzature blindate anticrimine per il raccordo tra il balcone sportelleria e murature edificio;*

*infissi in profilati di alluminio anodizzato blindati e provvisti di doppio vetro, con funzione antiproiettile e/o antisfondamento;*

*bussole di ingresso doppie, con pareti e soffitto di acciaio, porte di sicurezza eseguite anch'esse in acciaio e con vetri blindati;*

*soffittura ribassata per il passaggio delle canalizzazioni degli impianti tecnologici;*

*piano di carico e scarico effetti postali e relativa pensilina all'esterno dell'edificio;*

*impianto di termoventilazione per il trattamento dell'aria con predisposizione dello stesso per futura installazione di un impianto di condizionamento estivo;*

*impianto elettrico particolarmente complesso, con gruppo elettrogeno, impianto di energia preferenziale e di emergenza;*

*impianto di allarme antintrusione, antirapina, antifurto e rilevatori di incendi;*

*impianto di messa a terra contro le scariche atmosferiche;*

*rispondenza a tutte le norme di sicurezza anticrimine emanate dall'Amministrazione postelegrafoniche.*

4) *Gli stessi edifici sono dotati inoltre delle necessarie attrezzature operative interne, parte delle quali realizzate con caratteristiche di sicurezza antifurto e anticrimine, tra cui:*

*il balcone sportelleria realizzato a tutt'altezza per tutta la lunghezza del fronte divisorio con la sala per il pubblico;*

casellario protetto;

scaffalature operative per la retrospettelleria.

5) A dette opere occorre aggiungere quelle di sistemazione esterna — variabili di caso in caso a seconda della superficie e caratteristiche dell'area di sedime (recinzioni e cancelli automatizzati, pavimentazioni carrabili e parcheggi, sistemazioni a verde, eccetera).

6) L'edificio di Savigliano, realizzato con tecniche tradizionali, è dotato, oltre alle caratteristiche degli edifici industrializzati, anche di impianti di condizionamento, ascensori e posta pneumatica; per la realizzazione dell'edificio è stata necessaria la demolizione di un preesistente fabbricato.

7) Il compenso forfettario definitivo, da allineare alla data del decreto ministeriale, è fisso, invariabile, aleatorio per la concessionaria, e non soggetto a revisione prezzi.

Quanto sopra premesso, si indicano sinteticamente i costi dei singoli edifici indicati dall'interrogante:

Borgo Sandalmazzo (Cuneo) DCTR:

volume metri cubi 1.583;

superficie metri quadrati 340;

sistemazioni esterne e fondazioni lire 268.825.000;

elevazione lire 701.600.000;

attrezzature interne lire 60.129.000;

totali lavori lire 1.030.554.000 + IVA.

Area di sedime metri quadrati 1.720 - costo lire 60.341.000 + IVA costo a metro cubo e metro quadro delle opere in elevazione, escluse le opere esterne e le attrezzature interne:

$$\frac{701.600.000}{1.583} = 443.000 \text{ lire per metro cubo;}$$

$$\frac{701.600.000}{583} = 2.064.000 \text{ lire per metro quadrato.}$$

Peveragno (Cuneo) EF:

volume metro cubo 953;

superficie metro quadro 205;

sistemazioni esterne e fondazioni lire 197.268.000;

elevazione lire 485.285.000;

attrezzature interne lire 38.176.000;

totale lavori lire 720.729.000 + IVA.

Area di sedime metri quadrati 1.108 - costo lire 32.393.000 + IVA costo a metro cubo e metro quadro delle opere in elevazione, escluse le opere esterne e le attrezzature interne:

$$\frac{485.285.000}{953} = 509.000 \text{ lire per metro cubo;}$$

$$\frac{485.285.000}{205} = 2.367.000 \text{ lire per metro quadrato.}$$

Manta (Cuneo) ER:

volume metro cubo 620;

superficie metro quadro 133;

sistemazioni esterne e fondazioni lire 172.844.000;

elevazione lire 340.696.000;

attrezzature interne lire 34.942.000;

totale lavori lire 548.482.000 + IVA.

Area di sedime metri quadrati 1.000 - costo lire 20.583.000 + IVA costo a metro cubo e metro quadro delle opere in elevazione, escluse le opere esterne e le attrezzature interne:

$$\frac{340.696.000}{620} = 550.000 \text{ lire per metro cubo;}$$

$$\frac{340.696.000}{133} = 2.562.000 \text{ lire per metro quadrato.}$$

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1988

Savigliano (Cuneo) C2 (edilizia tradizionale):

volume metro cubo 3.521;

superficie metro quadro 642;

sistemazioni esterne, fondazioni, elevazioni, impianti e demolizione;

vecchio fabbricato (da demolire) lire 1.210.647.000;

attrezzature operative interne lire 88.480.000;

totale lavori lire 1.299.127.000.

Area di sedime metri quadrati 666 - costo lire 66.369.000 + IVA costo a metro cubo e metro quadro delle opere in elevazione, escluse le opere esterne e le attrezzature interne:

$$\frac{1.210.647.000}{3.521} = 343.836 \text{ lire per metro cubo;}$$

$$\frac{1.210.647.000}{642} = 1.886.000 \text{ lire per metro quadrato.}$$

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

D'AMATO LUIGI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che la pensionata Lucia Grappoli, nata a Narni (Terni), di anni 77, è ancora in attesa di percepire l'indennità di accompagnamento che le fu assegnata dall'ufficio provinciale invalidi della prefettura di Roma (posizione 74562) — se non intenda intervenire presso il prefetto di Roma affinché la predetta indennità venga immediatamente erogata, tenuto conto, tra l'altro, che la signora Grappoli percepisce una pensione mensile di appena 420.000 lire e vive in condizioni morali e fisiche ai limiti dell'umano, avendo dovuto subire di recente l'amputazione dell'arto inferiore destro, mentre non si esclude, da parte dello stesso ospedale S. Giacomo dove la paziente è stata ricoverata, analogo intervento chirurgico per l'arto sinistro.

(4-01105)

RISPOSTA. — *In favore della signora Lucia Grappoli è stata disposta per il bimestre 1987, l'erogazione dell'importo dell'indennità di accompagnamento e degli emolumenti arretrati, con decorrenza 1° dicembre 1983.*

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

DE CAROLIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso

che nei punti di vendita della grande distribuzione della Emilia-Romagna si sta vendendo latte UHT intero e parzialmente scremato, confezionato in Germania, a prezzi di *dumping* (o di frode fiscale) di lire 590 il litro;

che il prezzo di vendita al pubblico del latte parzialmente scremato di lire 590 il litro, presuppone una remunerazione del latte alla stalla non superiore alle lire 380 il litro (latte intero e refrigerato), con una differenza rispetto al prezzo della legge n. 306, di oltre lire 220 il litro;

che trattasi di prodotto rigenerato dalla polvere di latte da destinarsi ad uso zootecnico nel quadro delle disposizioni comunitarie;

che l'immissione nel nostro mercato di tali prodotti non solo ha provocato una caduta di mercato del prodotto nazionale (al 30 giugno 1987 dell'8 per cento circa in meno), ma incide negativamente su tutta la produzione di caseari con difficoltà crescenti per l'industria di trasformazione —:

1) se sia a conoscenza della situazione di crisi di gran parte delle industrie nazionali di trasformazione del latte per le importazioni dalla Germania di tale quantità di latte;

2) se non ritenga di assumere iniziative presso la CEE per chiedere, con la necessaria determinazione, che la polvere di latte da destinare ad uso zootecnico sia denaturata con traccianti al fine di impedirne usi diversi da quelli pattuiti in campo comunitario.

(4-01507)

**RISPOSTA.** — *La situazione relativa al prezzo di vendita del latte UHT proveniente dalla Germania, rilevata in Emilia Romagna, va valutata alla luce delle misure adottate dalla commissione CEE in materia di produzione lattiera e di acquisti all'intervento e sulla base, altresì, delle differenze strutturali che consentono in Germania la produzione di latte a costi decisamente più contenuti di quelli sostenuti in Italia.*

*Infatti, a causa soprattutto della limitazione degli acquisti di burro e latte scremato in polvere da parte degli organismi di intervento, le latterie del nord Europa si sono orientate verso produzioni con più alto valore aggiunto che garantiscono maggiore margine di guadagno.*

*Tale orientamento, favorito dall'esistenza del regime delle quote, consente di compensare i minori realizzi derivanti dalla vendita di prodotti, il cui costo è rappresentato principalmente dalla materia prima (latte UHT), garantendo, a livello di bilancio globale della latteria, un reddito netto non inferiore a quello assicurato, sino a qualche mese fa, dal conferimento di burro e latte scremato in polvere all'intervento.*

*Occorre anche tener presente che, contrariamente alle aspettative, dopo la chiusura degli acquisti all'intervento si è verificato un considerevole aumento dei prezzi del burro.*

*Pertanto, è da ritenere che il prezzo del latte importato dalla Germania, rilevato in Emilia-Romagna, derivi dalla strategia seguita dai produttori dei paesi del nord-Europa e rappresenti un aspetto dell'attuale situazione di mercato determinata dall'effetto combinato dell'adozione delle quote e della chiusura degli interventi.*

*Non sembra, quindi, che il prezzo di tale latte UHT sia correlato con azioni di dumping né che sia determinato da utilizzazione in frode di latte scremato in polvere destinato ad uso zootecnico.*

*In proposito, la materia, in Italia, è regolata dalla legge aprile 1974, n. 138, che vieta la detenzione, e tanto più l'uso, di latte in polvere negli stabilimenti e nei locali annessi dove si lavorano o si detengono latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari.*

*Nondimeno, si sottolinea che l'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari di questo Ministero, al fine di contenere il più possibile e reprimere gli illeciti nel settore, ha impartito, già da tempo, precise disposizioni a tutti i propri uffici periferici affinché intensifichino l'azione di controllo con interventi appositamente programmati.*

*Parallelamente, è stato provveduto, altresì a rappresentare, nelle sedi competenti, la necessità di aggiungere un tracciante al latte in polvere proveniente dalla CEE al fine di poterne facilmente evidenziare la presenza in prodotti nei quali l'impiego del latte in argomento non è consentito.*

*Al riguardo, deve essere evidenziato, tuttavia, che particolari difficoltà di carattere tecnico non hanno ancora consentito di pervenire ad una soluzione del problema.*

Il Ministro dell'agricoltura e della foresta: PANDOLFI.

**DEL DONNO.** — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per conoscere — premesso che il giovane Pagone Vincenzo, nato a Bitonto il 7 aprile 1951, ivi residente via Amm. Vacca, 113/42 si è qualificato al 12° posto in graduatoria al concorso per meccanici e autisti motoristi bandito in aprile 1983 ed espletato nel giugno 1986 —:*

*se è allo studio un aumento dei posti visto che l'organico è stato aumentato e si attende un ulteriore aumento almeno secondo la disponibilità dei posti che, nel compartimento di Puglia e Lucania, superano la decina. (4-01706)*

**RISPOSTA.** — *Il signor Vincenzo Pagone si è classificato al posto n. 11 nella graduatoria definitiva del concorso a un posto di operaio specializzato, categoria quarta, del personale dell'esercizio, per il compartimento Puglia-Lucania, bandito con decreto ministeriale del 25 giugno 1983, n. 4882.*

*Come è noto la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) vieta alle amministrazioni statali di procedere all'as-*

sunzione di nuovo personale e, pertanto, la chiamata in servizio degli idonei del concorso in questione potrà verificarsi entro il periodo di validità della graduatoria (dicembre 1989) soltanto qualora intervenga l'apposita autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 8 punto 2 della medesima legge 22 dicembre 1986.

Si precisa infine che la vigente normativa non richiede uno specifico provvedimento tendente ad ampliare i posti messi a concorso in quanto l'assunzione di personale è subordinata solamente alla vacanza dell'organico ed alla esistenza di una graduatoria di idonei dalla quale poter attingere il personale di cui trattasi.

Il Ministro delle poste e telecomunicazioni: MAMMI.

DEL DONNO — *Al Ministro della pubblica istruzione* — Per conoscere se si intende riaprire i termini del concorso magistrale, sia per consentire la partecipazione a chi nel frattempo ha conseguito l'abilitazione magistrale, sia per dare la possibilità a quanti furono esclusi dalla partecipazione al precedente concorso per le scuole materne per fatti riparabili.

(4-02642)

RISPOSTA. — *L'interrogante prospetta l'opportunità di una riapertura dei termini del concorso magistrale, già bandito in applicazione dell'ordinanza ministeriale del 30 luglio 1986 n. 218 e poi sospeso, com'è noto, per sopravvenuti problemi di natura giuridico-amministrativa.*

Non essendo a tutt'oggi intervenuti fatti nuovi, tali dare adeguata soluzione ai cennati problemi, il Ministero, con ordinanza del 28 ottobre 1987, n. 317 ritenuto di dover rinnovare la sospensione del concorso in parola fino al 30 aprile 1988.

Di conseguenza, allo stato attuale non riesce possibile anticipare previsioni circa i successivi sviluppi della questione in particolare per quanto concerne l'eventuale riapertura generalizzata dei termini o la partecipazione dei candidati già esclusi o di

coloro che, nel frattempo, abbiano conseguito il diploma magistrale.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

EBNER. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che nel comune di Trodena (BZ) la popolazione è impossibilitata a ricevere il terzo canale RAI — se il ministro non intende intervenire con autorevolezza presso la RAI affinché si garantisca finalmente la ricezione di tale servizio della RAI, che in provincia di Bolzano esiste già da vent'anni. (4-00946)

RISPOSTA. — *Il servizio di diffusione dei programmi televisivi da parte della RAI incontra talvolta serie e complesse difficoltà di ordine tecnico in diverse zone che, analogamente a quella segnalata dall'interrogante, presentano una particolare configurazione orografica, che rende oltremodo precaria la ricezione del segnale.*

*Si tratta di una situazione ben nota sia a questo Ministero sia alla concessionaria, entrambi impegnati al massimo per migliorare, ovunque occorra, il servizio, riducendo sempre più le aree non ancora del tutto servite, eliminando le residue zone tuttora in ombra, utilizzando, dovunque è possibile, le più avanzate risorse tecniche al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema che valga ad appagare le giuste esigenze delle popolazioni interessate.*

*È il caso di ricordare, per quanto concerne la estensione della terza rete TV, che l'articolo 10 della convenzione fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, ha elevato al 65 per cento la percentuale di popolazione da servire ed ha disposto che la ricezione delle trasmissioni deve essere assicurata in tutti i capoluoghi di provincia, obiettivi ampiamente raggiunti nella regione Trentino Alto-Adige.*

*Per quanto riguarda, in particolare, la diffusione della terza rete TV nel comune di Trodena, la concessionaria ha riferito che*

inizialmente era stata prevista l'installazione di un apposito ripetitore presso la postazione che l'Azienda radiotelevisiva speciale per la provincia di Bolzano (RAS) stava costruendo su un terreno di proprietà del servizio forestale provinciale.

Senonché si è successivamente constatato che tale ubicazione non era tecnicamente idonea per l'effettuazione delle trasmissioni, per cui si è dovuto individuare un nuovo terreno situato in un comune limitrofo dal quale fosse possibile effettuare il servizio verso Trodena.

Attualmente, la concessionaria RAI, sta attivandosi per comporre le difficoltà interposte dai proprietari, all'acquisizione del terreno e per superare successivamente gli eventuali ostacoli riguardanti la concessione di licenze edilizie per un ripetitore che non effettua servizio nel comune dove è ubicato.

Assicura, comunque, la concessionaria che i suoi organi periferici sono impegnati al massimo per dirimere tali difficoltà e che appena queste saranno superate verrà dato un sollecito avvio alle attività di sua competenza per una rapida conclusione dell'opera in questione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

EBNER. — Al Ministro per la funzione pubblica. — Per sapere se non ritenga opportuno emanare una circolare che stabilisca che tutti gli impiegati statali che hanno contatti con il pubblico sono obbligati a portare un tesserino di riconoscimento con ben visibili le loro generalità, mentre quelli che rispondono al telefono debbano invece automaticamente quando alzano il ricevitore, qualificarsi con nome e cognome, come già avviene normalmente nell'ambiente militare. (4-01450)

RISPOSTA. — Per quanto concerne il suggerimento circa la opportunità di dettare alle amministrazioni dello Stato disposizioni contenenti l'obbligo per gli impiegati che hanno contatti con il pubblico, di por-

tare un tesserino di riconoscimento ben visibile e per quelli che rispondono al telefono di qualificarsi con nome e cognome, si fa presente che il Dipartimento della funzione pubblica ha già da tempo avvertito la necessità che nella politica di miglioramento dei rapporti tra amministrazione e cittadini-utenti, oltre ai problemi di organizzazione, siano da curare anche quelli di immagine dell'Amministrazione stessa, in modo che i cittadini non abbiano più l'impressione di trovarsi di fronte ad una Amministrazione a dir poco ostile.

La valorizzazione degli aspetti umani assume una grande rilevanza soprattutto nei servizi di informazione posti dall'Amministrazione a disposizione dei cittadini; servizi che, per il fatto stesso di essere ad immediato contatto con il pubblico, richiedono quindi una personalizzazione.

Trattasi comunque di aspetti che presentano una stretta connessione — anche per quanto concerne i riflessi circa la responsabilità dei funzionari — con il contenuto del disegno di legge presentato dal Governo nella IX legislatura (atto Camera 4504), avente ad oggetto nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e recentemente riproposto al Parlamento.

Al riguardo va pertanto osservato che è in tale ambito — e in quello dei relativi adempimenti attuativi — che deve essere affrontata la problematica relativa alle esigenze di una corretta e compiuta informazione al cittadino-utente in ordine ai procedimenti amministrativi che lo riguardano, senza che ciò possa ovviamente costituire intralcio al regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

Sarà quindi in tale sede che potranno formare oggetto di attenta valutazione i suggerimenti avanzati dall'interrogante.

Il Ministro per la funzione pubblica: SANTUZ.

FACCIO, RUTELLI E VESCE. — Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per sapere quali iniziative il ministro ritenga

di poter ufficialmente assumere per obbligare il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e l'assessore all'Igiene e sanità di Palermo, corresponsabili del mancato ritiro dei rifiuti solidi urbani nella città di Palermo, a provvedere a mettere l'AIMA in condizioni di funzionare debitamente. Perdurando una condizione di sporcizia e disordine intollerabile per l'aspetto civile della città, ma soprattutto per la rischiosa condizione di salute dei cittadini, si fa presente che il PR ha costituito la « civica associazione per la tutela dell'ambiente » in Palermo che ha messo in atto la obiezione fiscale alla « Tassa per il ritiro dei rifiuti solidi urbani » versando la relativa tassa trimestrale su codice civilep. all'uopo istituito, bloccato e finalizzato. L'unica risposta è stata il sequestro di materiale per il quadruplo del valore della tassa non versata, nel negozio di Giuseppina Maisian in Grassi.

A prescindere da questa condizione particolarmente ingiusta, si chiede che i ministri si preoccupino del problema della eliminazione dei rifiuti dalle strade di Palermo, sia per una questione di dignità, sia soprattutto per il rischio di infezioni, pestilenze, virus, per la popolazione, ma soprattutto per l'umiliazione deplorabile che la popolazione di Palermo non può non avvertire sulla pelle e nell'animo. (4-00610)

**RISPOSTA.** — *Il problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella città di Palermo è stato attentamente seguito dalla locale prefettura che ha svolto una continua azione di stimolo ed impulso nei confronti degli organi istituzionalmente preposti alla gestione del servizio.*

*Nella primavera, 1987 la situazione si è aggravata a seguito dell'annullamento, da parte dell'organo regionale di controllo, di una deliberazione dell'azienda municipalizzata per l'acquisto di automezzi compattatori.*

*Il provvedimento dell'organo di controllo, impugnato dall'azienda, ha dato luogo ad un procedimento giurisdizionale tuttora in corso.*

*Per eliminare i gravi impedimenti operativi che ne sono scaturiti, il prefetto di Palermo ha interessato il ministro per il coordinamento della protezione civile che, con provvedimento del 15 aprile 1987, lo ha autorizzato, in deroga alle disposizioni vigenti, all'acquisto di undici mezzi compattatori, già consegnati all'azienda municipalizzata.*

*Il problema, segnalato dall'interrogante, ha continuato ad essere seguito con costante attenzione dal prefetto di Palermo, che, nell'ambito delle proprie competenze, ha indetto nel mese di settembre 1987, un'apposita riunione, cui sono intervenuti gli amministratori locali, la direzione dell'azienda municipalizzata e le organizzazioni sindacali.*

*A conclusione dell'incontro è stato raggiunto un accordo operativo per l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in attesa dell'arrivo dei nuovi automezzi e della disponibilità di più idonee strutture aziendali.*

*Una successiva riunione, tenutasi presso la prefettura di Palermo nel mese di ottobre 1987 ha consentito di mettere a punto ulteriori misure dirette a rendere più efficaci quelle già concordate.*

*È imminente la consegna di un primo contingente di auto-compattatori, acquistati dall'azienda, mentre verranno ad aggiungersene altri nel mese di gennaio 1988.*

*L'impiego dei predetti mezzi potrà contribuire ad eliminare, almeno in parte, alcuni gravi inconvenienti riscontrati nel corretto espletamento del servizio.*

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

**FAGNI E POLIDORI.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere — premesso*

*che in data 19 giugno 1987 è stato depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Livorno (N. d'ordine 4355) l'atto di compravendita datato 17 giugno 1987 mediante il quale la società « UX. MAL », con sede sociale in Marina di Cecina, iscritta al Tribunale di Livorno con il n. 12011, ha acquistato al prezzo*

dichiarato di lire 1.650.000.000 il castel Sonnino in località Quercianella, comune di Livorno;

che oggetto del citato atto di compravendita è un complesso comprendente, oltre il castello, anche il relativo parco con discesa a mare e porticciolo;

che il signor Sergio Pucciarini, amministratore unico della società acquirente, è altresì titolare della ditta « Cosmos Co. », con sede in Livorno, produttrice di mini-sommersibili e presumibilmente interessata a un impiego del complesso e del suo sbocco attrezzato al mare in funzione della propria attività —

se risulta che il castel Sonnino con il relativo complesso sia stato sottoposto a vincolo mediante provvedimento dell'allora Ministero dell'educazione nazionale (oggi della pubblica istruzione) del 15 agosto 1929;

se il medesimo complesso sia stato a suo tempo oggetto della notifica prevista dall'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 concernente la tutela delle cose d'interesse artistico e storico;

se il proprietario del complesso abbia effettuato la denuncia della compravendita della pubblica istruzione come prescritto dall'articolo 30 della legge citata;

se il Ministro della pubblica istruzione (o quello per i beni culturali ove la competenza in materia sia stata a esso trasferita) intenda esercitare il diritto di prelazione nei termini previsti dagli articoli 31, 32 e 33 della medesima legge, anche, eventualmente, con la riserva degli accertamenti relativi ai punti in premessa. (4-00988)

**RISPOSTA.** — *Il sovrintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa ha comunicato che il complesso cui fa riferimento l'interrogante, fu sottoposto ad un decreto di interesse pubblico emesso ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778, abrogata all'articolo 19 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la protezione delle bellezze naturali.*

*A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 1497 del 1939, l'area del castello e le sue pertinenze sono state sottoposte alle disposizioni della precitata legge con decreto ministeriale 28 gennaio 1949, relativo alla zona costiera di Antignano, Montenero e Quercianella.*

*Per quanto più specificatamente riguarda il castello, il sovrintendente ha comunicato che sta predisponendo gli atti per sottoporre lo stesso alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico.*

*Solo dopo l'emanazione del provvedimento di vincolo si potrà, quindi, valutare l'opportunità di esercitare il diritto di prelazione.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: VIZZINI.

**FERRARINI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che la legge n. 791 del 18 novembre 1980, prevede la concessione, ai cittadini deportati nei campi di sterminio nazisti « KZ » di un vitalizio, pari al minimo della pensione INPS —:

quale sia l'orientamento ed il pensiero del Ministro, circa la mancata estensione dello stesso assegno vitalizio agli ex deportati militari « Stammalager », come se questi ultimi si fossero trovati in un comune campo di prigionia;

se il deportato « KZ » è ritornato a casa, dopo essere sfuggito allo sterminio, va tenuto presente che anche il deportato militare ha terribilmente sofferto;

per ottenere tale assegno deve risultare che la deportazione è avvenuta nei campi nazisti sottoposti alla vigilanza della Gestapo. E evidente che ad oltre 40 anni di distanza, non si riesce ancora a poter documentare con precisione l'eccidio da parte dei nazisti dei duemila soldati italiani deportati a Leopoli;

se non ravvisi, pertanto, l'opportunità di una urgente modifica della normativa attualmente vigente, in quanto ciò

determina una disparità di trattamento pensionistico tra semplici cittadini a suo tempo deportati ed ex deportati militari, onde affermare il principio del risarcimento del danno che si concretizza con l'estensione della legge n. 791 del 1980 a tutti gli ex deportati militari, i quali pagarono anche loro volontariamente in termini di sacrificio l'altissimo prezzo della libertà della Patria. (4-00203)

**RISPOSTA.** — *Presupposti fondamentali per il conseguimento da parte dei cittadini italiani dell'assegno vitalizio previsto dalla legge 18 novembre 1980, n. 791, sono la deportazione nei campi nazisti o la restrizione nella Risiera di San Sabba di Trieste, per ragioni di razza, di fede o di ideologia, come indicato nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, giusta anche l'interpretazione autentica data con la legge 6 ottobre 1986, n. 656.*

*In particolare, per quanto riguarda i militari deportati in Germania, si precisa che gli stessi non sono esclusi dal diritto al beneficio in questione, purché siano stati trasferiti nei campi di sterminio per i motivi di cui all'articolo 1 del citato decreto presidenziale.*

*Pertanto i militari, internati a causa della situazione determinatasi dopo l'8 settembre 1943, possono conseguire l'assegno in parola solo se siano stati successivamente trasferiti nei campi di sterminio in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale, o per atti di sabotaggio alla produzione tedesca, casi nei quali, appunto, è implicito il motivo ideologico.*

*In relazione a quanto precede si è, quindi, dell'avviso che l'estensione della provvidenza ai militari detenuti in campi che non siano quelli cui si riferisce la legge n. 791 del 1980, non possa essere consentita in quanto, oltre a creare disparità nei confronti dei civili internati, ad esempio, nei campi di lavoro, sarebbe in contrasto con le finalità della stessa legge n. 791 del 1980, che ha recepito i presupposti fondamentali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 2043 del 1963 per l'attribuzione dell'indennizzo in questione.*

*In sostanza, qualora fosse concessa tale estensione, il principio della persecuzione nazionalsocialista, vale a dire la deportazione nei campi di sterminio per ragioni di razza, di fede o di ideologia, verrebbe sostituito con quello del mero stato di internamento o di prigionia.*

Il Ministro del tesoro: AMATO.

**FINI.** — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali siano le ragioni in base alle quali il Ministero della sanità non abbia ancora provveduto a definire la ormai annosa vicenda dell'Ordine dei medici di Roma, vicenda al centro, da un anno a questa parte, di denunce per gli abusi commessi nella gestione dell'Ente da parte dell'attuale consiglio direttivo.

L'interrogante, considerato che le illegittimità e le ipotesi di illecità evidenziate nella inchiesta ministeriale, unitamente alla incriminazione del presidente e di altri dieci consiglieri da parte della magistratura per reati correlati ad un esercizio del potere secondo finalità ed interessi contrastanti con quelli istituzionali, hanno suscitato un vespaio di sospetti ed ha determinato un focolaio di turbative che investono anche i responsabili della direzione del Ministero della sanità e la stessa Federazione nazionale degli Ordini, con più o meno fondati dubbi sulla esistenza di connivenze e di coperture interessate, invita il Ministro della sanità a voler sollecitamente fornire chiarimenti in merito, ed in particolare a far conoscere che cosa aspetta, se sussistono o meno a suo giudizio le condizioni per decretare il commissariamento dell'Ordine.

Per sapere altresì — premesso che il ritardo nella decisione, che appare del tutto ingiustificato, non trova alcuna plausibile motivazione nemmeno nella ipotesi che nelle passate gestioni si siano verificate irregolarità analoghe a quelle accertate per il consiglio in carica e che protrarre ulteriormente la decisione risulterebbe gravemente nocivo, in vista delle

prossime elezioni per il rinnovo del consiglio, e fortemente dannoso per gli interessi morali ed economici dei medici romani — se in relazione alla richiesta del febbraio scorso del pubblico ministero dottor Savia, di formalizzazione della inchiesta, con la incriminazione di gran parte del consiglio dell'Ordine di Roma, per abuso di potere ed interesse privato in atti di ufficio, ed alle ulteriori indagini esperite, nonché al fatto che nei prossimi mesi saranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio, non ritenga opportuno segnalare al giudice istruttore l'opportunità di una rapida conclusione dell'istruttoria, in modo da eliminare qualsiasi possibilità di giocare sull'equivoco e da sopprimere qualsiasi elemento inquinante la regolarità e la democraticità delle elezioni del consiglio dell'Ordine più numeroso ed importante d'Italia, i cui risultati hanno altresì una notevole incidenza sulla successiva nomina dei componenti il comitato centrale della Federazione nazionale. (4-00214)

**RISPOSTA.** — *In data 5 dicembre 1986, si sono incaricati i dottori Salvatore D'Antonio e Francesco Romanelli di svolgere un'indagine ispettiva sulla gestione del consiglio dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma per i fatti già oggetto di accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria, in un quadro di compatibilità e di non interferenza nei confronti di questa ultima.*

*I nominati funzionari, con note dal 19 febbraio 1987 e del 13 aprile 1987, hanno rimesso le relazioni in ordine ai fatti accertati oltre che allo scrivente, alla Direzione generale degli ospedali, competente per materia, nonché alla procura della Repubblica, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia (articolo 2 del codice di procedura penale e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1978).*

*In attesa di ricevere le osservazioni emergenti dalla ulteriore documentazione richiesta all'ordine dei medici in data 13 febbraio 1987 dagli ispettori incaricati dell'indagine (dottor D'Antonio e dottor Romanelli), sulla base di quanto rappresen-*

*tato nella relazione del 19 febbraio 1987 dagli stessi ispettori e, più precisamente, a proposito del bilancio 1986 ho stabilito che gli accertamenti ispettivi già disposti concernessero:*

a) *l'andamento generale della gestione dell'ente, con particolare riguardo all'organizzazione dei corsi, anche per il periodo precedente al biennio 1985/1986;*

b) *la prassi precedentemente seguita nell'organizzazione dei corsi anzidetti.*

*In pari tempo si è disposto che, in relazione all'ampiezza del mandato, alla complessità e delicatezza della indagine, ai funzionari già incaricati dell'ispezione venissero aggiunti i dirigenti generali dottori Sergio Paderni, Raffaele D'Ari ed Eva Salerno.*

*Si è chiesto, che la relazione ispettiva dovesse essere ultimata entro il mese di luglio 1987. Il coordinatore del gruppo ispettivo, data la complessità dell'indagine, ha rappresentato l'opportunità che venisse accordata una proroga per la presentazione della relazione conclusiva.*

*Si è ritenuto, invece, di sollecitare la immediata trasmissione della relazione medesima. Solo in data 10 novembre 1987 si è ricevuta la documentazione sulla indagine ispettiva suppletiva, che avevo richiesto si concludesse il 31 luglio 1987.*

*Esaminati gli atti, il 20 novembre 1987 si è disposta la trasmissione degli stessi al magistrato competente.*

*Quanto, per altro, agli interventi di ordine amministrativo, si è dovuto rilevare che la relazione del coordinatore dell'ispezione si è limitata ad esporre tre diverse posizioni emerse in seno al gruppo ispettivo, nessuna maggioritaria. Si è richiesto perciò al coordinatore, superato il limite del 31 luglio 1987 dato all'ispezione, di formulare una unica indicazione conclusiva.*

*Le relazioni ispettive, essendo d'ufficio trasmesse al magistrato, costituiscono atti istruttori con gli obblighi di riservatezza stabiliti dalla legge.*

Il Ministro della sanità: DONAT-CATTIN.

**GRIPPO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

come riportato a più riprese dalla stampa, il dipendente della Comunità Montana locale signor Luigi Maresca, presentatosi alle elezioni amministrative del 1985 al comune di Meta di Sorrento, non risultava eletto per pochissimi voti stando alle risultanze dei conteggi fatti nella prima sezione elettorale di questo comune;

lo stesso Maresca, ritenendo che c'era stato un errore a suo danno ed anche di un altro candidato, il prof. Bruno Russo, si oppose alla proclamazione dei consiglieri eletti e risultato vano questo tentativo, propose un ricorso al tribunale amministrativo della Campania, che a sua volta rimandò la questione al Consiglio di Stato;

il 18 novembre 1986 il Consiglio di Stato, dopo aver proceduto allo spoglio delle schede elettorali, verbalizzava che vi erano effettivamente un numero di preferenze in più per Luigi Maresca e Bruno Russo rispetto agli ultimi due candidati della loro lista proclamati eletti;

il Consiglio di Stato a quasi un anno dall'accertamento e a più di due dall'elezione non ha ancora emesso formale sentenza;

il signor Luigi Russo ha anche chiesto l'intervento del Capo dello Stato —:

quali iniziative il Governo nella sua globalità e i singoli ministri nelle loro specifiche competenze, ritengono di potere intraprendere per risanare questa situazione che contrasta con i diritti costituzionali dei signori Luigi Maresca e Bruno Russo e dei cittadini che con il loro voto di preferenza li hanno eletti a rappresentarli nel consiglio comunale di Meta di Sorrento. (4-00533)

**RISPOSTA.** — *La questione, segnalata dall'interrogante, esula dalle attribuzioni de-*

*mandate a questo Ministero, attesa l'indipendenza che è anche riconosciuta alla funzione giurisdizionale amministrativa.*

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

**IOSSA.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso che:

risulta all'interrogante che una cooperativa regolarmente costituita per l'ormeggio ed il disormeggio di navi e di barche nel porto di Forio non abbia potuto avere le prescritte autorizzazioni per esercitare l'attività di cui alla ragione sociale;

i componenti della stessa cooperativa in data 4 luglio abbiano denunciato attività abusive esercitate nel porto di Forio relative proprio a quelle dell'ormeggio e disormeggio delle barche;

tale denuncia sia stata inoltrata alla capitaneria di porto di Ischia ed alla procura di Ischia, competenti per territorio;

il sindaco di Forio a mezzo del comando vigili abbia accertato la veridicità di quanto denunciato;

in data 3 agosto 1987 il sindaco di Forio abbia inoltrato l'esposto, la relazione del comando vigili all'ufficio circondariale marittimo di Ischia, facendo riferimento a precedenti informazioni verbali, chiarendo la « intenzione dell'amministrazione a perseguire chi commette abusi in merito a quanto lamentato »;

in data 18 agosto 1987 lo stesso sindaco di Forio abbia inviato tutta la documentazione al contrammiraglio Franco Marzio;

alla data odierna nessun provvedimento è stato assunto dall'autorità investita e ripetutamente sollecitata in forma ufficiale mentre nel porto di Forio regna l'abuso ed il caos più completo, tanto che le attività dei pescatori non sono sufficientemente protette e l'aliscafo di linea a volte manovra con difficoltà;

risulta all'interrogante, per esperienza diretta, che quest'anno la capitaneeria di porto di Ischia ha esercitato numerosi controlli e represso abusi con scrupolo e zelo non sempre comprensibili rispetto a situazioni ataviche come alcune nella spiaggia dei Maronti e nella baia di Sorgeta; non si capisce quindi la omissione di intervento rispetto ad una situazione altrettanto incancrenita e per di più regolarmente denunciata sia dai cittadini sia dal sindaco del comune di Forio —

quali provvedimenti sono stati assunti rispetto alla situazione, più volte segnalata, del porto di Forio e quali iniziative sono state intraprese o si intende urgentemente intraprendere nel caso in cui siano state riscontrate carenze od omissioni nella repressione degli abusi perpetrati. (4-01139)

*RISPOSTA. — Nello scalo di Forio d'Ischia, solo in parte realizzato, si svolge, com'è noto, esclusivamente nei mesi estivi, un modesto volume di traffico, consistente negli approdi di un aliscafo e di una piccola nave cisterna per il rifornimento idrico.*

*Considerato che la cisterna non accosta al pontile per insufficienza di fondali ed ormeggia, quindi, alla boa e che l'aliscafo non è soggetto all'obbligo del servizio di ormeggio, l'autorità marittima locale ha ritenuto di non disciplinare con ordinanze il predetto servizio e di non costituire un gruppo ormeggiatori, a norma degli articoli 68 del codice della navigazione e 209 del relativo regolamento di esecuzione.*

*Alcuni ormeggiatori del luogo, nella convinzione di svolgere il servizio portuale in modo legittimo per essersi costituiti in cooperativa con atto notarile, hanno denunciato come abusive analoghe attività esercitate da altri.*

*Al riguardo, si fa osservare che la costituzione in cooperativa non è requisito sufficiente per poter esercitare il predetto servizio portuale, in quanto per svolgere legittimamente un'attività nell'interno dei porti sono necessari, a norma del codice della navigazione, licenze concessive di esercizio nonché autorizzazioni per la gestione di spazi demaniali, banchine e specchi acquei.*

*Pertanto, anche il servizio svolto dai soci della cooperativa è stato contravvenzionato dall'autorità marittima, la quale ha provveduto a trasmettere i relativi rapporti giudiziari alla magistratura.*

*Gli illeciti denunciati dal sindaco sono stati già rilevati dal personale dell'ufficio circondariale competente, il quale ha inviato una nota informativa alla pretura di Ischia, nell'ipotesi che nei fatti esposti possano riscontrarsi fattispecie penalmente rilevanti.*

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

**LAURICELLA, MANNINO ANTONINO E LO CASCIO.** — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che*

*nella città di Agrigento, nel comune di Favara, Raffadali, Porto Empedocle, la fornitura di acqua avviene in condizioni di grave precarietà (turni di 20 giorni) considerato che le frequenti rotture della condotta dissalata da Gela comportano un aggravamento della situazione ordinaria ai limiti della intollerabilità;*

*la situazione si protrae da tempo indefinito con grave disagio per la popolazione e con seri pericoli di un aggravamento della situazione sanitaria —:*

*se intende promuovere in accordo con la regione Sicilia e con i comuni interessati tempestive iniziative per fare fronte alla attuale emergenza. (4-01644)*

*RISPOSTA. — In data 16 ottobre 1987 si è tenuta presso questo Dipartimento una riunione in ordine ai problemi della grave crisi idrica della regione siciliana cui hanno partecipato, alla presenza del ministro per il coordinamento della protezione civile, il sottosegretario agli interventi straordinari per il Mezzogiorno, il presidente e l'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana e i rappresentanti della agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno.*

*Esaminato il problema nei suoi aspetti economici, tecnici e procedurali e concordate le soluzioni da adottare, in data 17*

novembre 1987 è stata emanata l'ordinanza n. 1253/FPC, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 28 novembre 1987, n. 279 con la quale sono state disposte misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica di cui trattasi con particolare riguardo al rifacimento delle reti idriche di Agrigento e Favara ed alle opere per il collegamento dell'acqua della Madonie Ovest con il Voltano.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: GASPARI.

LEONE. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere — rilevato che, in data 21 ottobre 1987, la Commissione cultura della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole alla conversione in legge del decreto n. 405 recante misure urgenti per il personale della scuola a condizione che fosse prevista l'immissione nei ruoli dei docenti della legge n. 326 del 1984, dei beneficiari della sentenza della Corte costituzionale, del personale ATA e a condizione della istituzione del doppio canale;

rilevato, altresì, che la soluzione del precariato, risulta fra gli impegni assunti dal Governo con le organizzazioni sindacali il 9 febbraio 1987;

tenuto conto che la situazione del precariato sta creando nel paese malcontento crescente, che si manifesta con le assemblee permanenti, già in atto a Cosenza, a Taranto ed in altre città presso i provveditorati agli studi:

se non si ritenga opportuno un immediato intervento del Governo atto a sanare una situazione che crea, fra l'altro, tensione nel mondo della scuola. L'immissione in ruolo delle categorie sopra citate rappresenta infatti, ad avviso dell'interrogante, un atto dovuto. (4-02837)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione si sollecitano iniziative per la sistemazione del personale precario della scuola, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 1986, e per l'attivazione del re-*

*gime di assunzione basato sul così detto doppio canale.*

*Al riguardo, si fa presente che le soluzioni ritenute idonee alla definizione dei problemi segnalati hanno già costituito oggetto di un apposito disegno di legge, che non manca di tenere conto di alcune delle proposte emerse a conclusione del dibattito svoltosi nel mese di ottobre 1987, presso la Commissione cultura della Camera, in sede di parere sul provvedimento governativo concernente misure urgenti per il personale della scuola.*

*Premesso, per altro, che quest'ultimo provvedimento è stato di recente reiterato, com'è noto, con il decreto-legge del 3 dicembre 1987, n. 491, si soggiunge che il suddetto disegno di legge sarà sottoposto all'esame delle Assemblee parlamentari, appena si renderà possibile assicurarne la necessaria copertura finanziaria.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche comunitarie e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che

fin dall'epoca della istituzione della Cassa del Mezzogiorno, l'isola d'Elba è stata compresa fra i territori beneficiari dagli interventi di sostegno e che l'inclusione di detta isola e di tutte le altre costituenti l'arcipelago Toscano è stata sempre mantenuta in tutti i provvedimenti di intervento straordinario nel Mezzogiorno;

la Commissione delle comunità europee ha elaborato un avvanprogetto di regolamento sulla riforma dei fondi strutturali che esclude l'arcipelago Toscano dai benefici di alcuni di detti fondi fra cui, in particolare, quelli previsti dal Fondo europeo di sviluppo regionale;

il regolamento CEE n. 1787/84 relativo al Fondo europeo di sviluppo rinvia alle normative dei singoli Stati la determinazione delle zone in cui può interve-

nire il Fondo europeo di sviluppo regionale;

nella erogazione dei servizi sociali le isole sopportano costi più elevati del continente nella tutela del territorio, nei trasporti, nella erogazione dei servizi sociali e sanitari e che la prevalente caratterizzazione turistica dell'economia dell'arcipelago Toscano comporta interventi di sostegno in tutti i comparti —:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per promuovere una rielaborazione dell'avanprogetto tale da non penalizzare le isole minori ed in particolare l'arcipelago Toscano e per garantire che lo stesso sia incluso fra i beneficiari della successiva ripartizione di fondi per le provvidenze comunitarie. Ciò, non soltanto in attuazione a precedenti impegni, ma anche perché l'arcipelago Toscano rientra di fatto e di diritto fra i destinatari del Fondo europeo di sviluppo regionale ed ogni scelta di segno contrario sarebbe illogica ed ingiusta. (4-01755)

**RISPOSTA.** — *Nell'ambito dell'attuale negoziato sulla riforma dei fondi strutturali, particolare rilievo assume, come è noto, la ristrutturazione del bilancio comunitario.*

*Tra gli obiettivi specifici proposti dalla Commissione CEE, emerge quello della concentrazione dei fondi nelle regioni in ritardo strutturale, per la cui definizione il sistema previsto è ancorato al PIL (prodotto interno lordo) pro-capite; in particolare secondo la Commissione dovrebbero essere considerate destinatarie dell'aiuto quelle regioni per le quali il PIL pro-capite è inferiore al 75 per cento della media comunitaria.*

*L'Italia ha già avanzato riserva sul sistema sopracitato in quanto lo stesso risulterebbe penalizzante per alcune regioni del Mezzogiorno, essendo recentemente il PIL stato rivalutato del 15 per cento con l'inclusione del sommerso.*

*Tali riserve saranno confermate e comunque motivate in maniera articolata nel corso del negoziato al fine di evitare la esclusione di alcune zone, tra cui anche*

*l'arcipelago toscano, dai benefici dei fondi strutturali.*

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: GORIA.

**MARTINO E PAGANELLI.** — *Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere —*

essendo egli certamente a conoscenza dei gravi danni causati dai nubifragi dello scorso mese, con una vittima, in Piemonte, specie nelle zone dell'alto novarese, della Valle della Toce a monte del lago Maggiore, del vercellese, dell'alto Sesia e Cervo, dell'alessandrino, con la piena del Bormida, dell'orba e dell'Erro, dell'alto Canavese, della Dora Baltea e del Chiusella, dell'alta Valle Susa e della provincia di Cuneo, interessanti a tutt'oggi 107 comuni nell'alessandrino, 4 comuni nell'astigiano, 31 comuni nel cuneese, 48 comuni nel novarese, 44 comuni in provincia di Torino e 30 comuni nel vercellese, danni valutati complessivamente nella misura di circa 345 miliardi;

avendo egli ricevuto a mezzo telex del 26 agosto e del 28 agosto scorsi richiesta dal presidente della regione Piemonte di sovvenire alle più urgenti necessità del territorio con un'ordinanza per l'emergenza che stabilisse un'assegnazione di fondi pari a 35 miliardi all'amministrazione regionale, con vincolo di destinazione alle zone colpite (secondo la delimitazione del consiglio regionale) e selezionate secondo criteri di danno: a) con incombente pericolo per la pubblica incolumità, b) determinante condizioni di insicurezza nell'igiene pubblica, c) con precarietà o impossibilità del transito stradale, d) con inabitabilità di case civili, e) con arresto di attività produttive industriali, artigianali, commerciali ed agricole —;

se intenda promuovere il richiesto riconoscimento di grave calamità naturale in sede di Governo:

se, in conseguenza, intenda emanare l'ordinanza di finanziamento per le urgenze dianzi descritte e richieste;

se ritenga giusto ed opportuno estendere al Piemonte i provvedimenti assunti per la Valtellina, fatti salvi gli accertamenti ed i controlli più seri, in attesa che altre leggi in vigore sovvenzano per propria competenza. (4-01085)

**RISPOSTA.** — *A seguito del nubifragio del 24-25 e 26 agosto 1987 questo ufficio con ordinanza del 9 settembre 1987, n. 1150/FPC pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 25 settembre 1987, n. 224, ha assegnato alla regione Piemonte la somma di lire 35 miliardi per gli interventi urgenti a seguito dei danni prodotti dal nubifragio di cui trattasi.*

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: GASPARI.

**MATTEOLI.** — *Ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

il dottor Ferdinando Mengozzi, medico veterinario nella unità sanitaria locale 14 di Cecina (LI), ha richiesto di prestare servizio fino al 70° anno di età;

il dottor Mengozzi, non avendo titolo di primario, non può avere diritto di prestare servizio oltre il 65° anno di età;

viene rispolverata nell'occasione una vecchia delibera del comune di Riparbella (PI) datata 13 ottobre 1956 la cui validità è scaduta il 13 marzo 1986 e pertanto non attuale;

la delibera del 13 ottobre 1956 riguardava solo ed esclusivamente (articolo 119 secondo comma) impiegati e salariati e non la figura del veterinario comunale (che non è salariato né impiegato) e che nonostante ciò l'unità sanitaria locale 14 ha espresso parere favorevole al mantenimento in servizio del dottor Mengozzi fino al 70° anno di età —:

se risulti che tra l'unità sanitaria locale 14 ed il dottor Mengozzi esiste un

rapporto che porta ad uno scambio di favori tanto che recentemente il dottor Mengozzi stesso ha richiesto la sistemazione di familiari nei ruoli impiegatizi della stessa unità sanitaria locale;

se si intenda acclarare i fatti e se la magistratura ha ravvisato estremi di reato. (4-00030)

**RISPOSTA.** — *La materia di cui all'interrogazione attiene alla diretta competenza dell'autorità locale.*

*Il ministro della sanità ha pertanto assunto elementi di conoscenza dal commissario di Governo presso la regione Toscana e, attraverso il Ministero dell'interno, ai prefetti di Pisa e Livorno.*

*Dalle relazioni inviate da detti organi risulta che il dottor Ferdinando Mangozzi, nato a Gaudistallo (Pisa) il 15 febbraio 1922 e residente in Riparbella, dipendente della unità sanitaria locale n. 14, con la qualifica di veterinario coordinatore, è in servizio dal 15 dicembre 1950.*

*A seguito di istanza prodotta dall'interessato, intesa ad ottenere il trattamento in servizio fino al settantesimo anno di età allo scopo di raggiungere 40 anni di servizio utili ai fini pensionistici, ai sensi dell'articolo unico della legge del 7 maggio 1965, n. 459 l'unità sanitaria locale n. 14 con delibera del comitato di gestione del 3 febbraio 1987, n. 98, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto nel senso richiesto.*

*La stessa unità sanitaria locale, ha chiarito che la deliberazione in parola è stata adottata in applicazione della normativa per gli ex medici e veterinari condotti, in relazione al regolamento organico del personale del comune di Riparbella in vigore al momento del passaggio del dipendente alla unità sanitaria locale n. 14 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge della Repubblica n. 761 del 1979*

*Per altro, dagli accertamenti esperiti tramite il comando gruppo carabinieri di Livorno, non risulta che tra lo stesso dottor Mangozzi e la unità sanitaria locale n. 14 intercorrono altri rapporti al di fuori di quello di lavoro, né, tanto meno, che familiari del predetto funzionario siano dipen-*

denti della stessa unità sanitaria locale n. 14.

*Dichiarazione in tal senso è stata pure rilasciata dal presidente della unità sanitaria locale n. 14.*

*Si rileva, infine, che il comando, gruppo carabinieri di Livorno non ha ravvisato in tutta la vicenda elementi di rilevanza penale e di interesse per la magistratura.*

Il Sottosegretario di stato per la sanità: CARLOTTO.

MELLINI, STANZANI GHEDINI, AGLIETTA E VESCE. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano informati della situazione creatasi nella gestione ed utilizzazione del fondo di integrazione prestazioni previdenziali per i dipendenti della Cassa di Risparmio di Viterbo, fondo che ha lo scopo di sovvenire alla integrazione delle pensioni INPS dei dipendenti con il criterio della riduzione del divario tra gli stipendi percepiti durante il servizio ed il trattamento pensionistico complessivo.

A seguito dell'aumento delle pensioni INPS di livello più basso, dell'integrazione, da alcuni anni, beneficiano soltanto i funzionari con retribuzioni più elevate che vanno in pensione, mentre le contribuzioni continuano a gravare su tutto il personale e per la gran parte proprio su quello che non è destinato a percepire alcun utile dal fondo.

Si chiede altresì di conoscere se i Ministri interrogati siano informati degli strani criteri con i quali la Cassa di Risparmio di Viterbo provvede all'amministrazione del fondo, in particolare per ciò che riguarda il reinvestimento del prezzo di vendita degli immobili del fondo, che avviene solo per la parte corrispondente al prezzo di acquisto (costo storico) mentre non vengono accreditati al fondo gli utili di gestione di tutti gli investimenti e tutto ciò comporta la necessità di maggiori contribuzioni da parte del personale, effettuate con i criteri di cui al punto precedente.

Si chiede di conoscere se risponda a verità che tutte le operazioni relative agli investimenti del fondo sono effettuate con il regime fiscale relativo ai fondi di previdenza ed assistenza, mentre utili di gestione e di incremento patrimoniale sono in realtà distratti da tale specifica finalità.

Si chiede di conoscere se sia ammissibile che la conoscenza dello stato dimostrativo del fondo venga negata al personale e che la Banca d'Italia, benché investita della questione delle organizzazioni sindacali abbia ommesso ogni intervento al riguardo.

Si chiede di conoscere infine quali iniziative intendano assumere i ministri interrogati allo scopo di ovviare alla situazione sopra descritta. (4-02155)

RISPOSTA. — *La regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle aziende di credito trova fondamento nella libera contrattazione delle parti interessate (organizzazioni sindacali e associazioni di categoria). In particolare, per quanto riguarda la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle casse di risparmio ed enti equiparati, si precisa che la relativa applicazione è subordinata, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1757, al nulla osta della Banca d'Italia che valuta i riflessi diretti ed indiretti delle pattuizioni stesse sulla situazione tecnica delle aziende non rientra, per altro, tra i compiti dell'organo di vigilanza creditizia la verifica dell'attuazione in concreto delle citate regolamentazioni.*

*Relativamente al caso segnalato dall'interrogante si comunica, sentita all'uopo la Banca d'Italia, che il fondo di integrazione delle prestazioni dell'INPS per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti — istituito presso la Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, disciplinato da apposito regolamento ed amministrato dal consiglio di amministrazione della menzionata cassa con una gestione contabile separata da quella aziendale — ha lo scopo di garantire a tutti i dipendenti ed ai loro superstiti un trattamento pensionistico integrativo delle prestazioni erogate dall'INPS, in misura tale che la pensione*

*complessiva sia sempre pari al 75 per cento dell'ultima retribuzione pensionabile ragguagliata ad un anno.*

*Per il raggiungimento dei fini istituzionali, il fondo in questione dispone di:*

*una dotazione conferita dalla Cassa in parola;*

*un contributo a carico della stessa, da versare al conto riserva in via ordinaria e per tutte le mensilità contrattuali, pari al 14,50 per cento delle retribuzioni pensionabili lorde;*

*reddito derivante dagli investimenti, eventuali altri proventi.*

*Tutti i dipendenti beneficiano dell'integrazione delle pensioni INPS, in quanto iscritti al menzionato fondo sin dalla data di assunzione. Si fa per altro rilevare che essendo assicurata, come dianzi riferito, ad ogni dipendente una pensione complessiva (pensione INPS più pensione integrativa) pari al 75 per cento dell'ultima retribuzione, ne deriva che la quota di pensione erogata dal fondo — che decresce con il crescere delle pensioni INPS — risulta tanto più elevata in valore assoluto quanto maggiore è la retribuzione pensionabile; tale meccanismo fa sì che l'intervento del citato fondo sia più consistente per i funzionari e i dirigenti i quali, a parità di anzianità di servizio, percepiscono emolumenti più elevati rispetto al restante personale.*

*Si soggiunge, infine, che in ordine al mancato aggiornamento dei criteri di distribuzione dei benefici rivenienti dal suindicato fondo, la Banca d'Italia ha riferito che sono in corso presso la Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, come assicurato dall'azienda medesima, trattative con le locali organizzazioni sindacali per una revisione del regolamento del fondo integrativo; in particolare vorrebbero, tra l'altro, riconsiderate, in senso migliorativo per la categoria degli impiegati e dei subalterni, le voci di trattamento economico pensionabili, mentre sarebbe previsto anche un trattamento minimo globale di pensione.*

Il Ministro del tesoro: AMATO.

MODUGNO, RUTELLI, STANZANI GHEDINI E VESCE. — *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

a) che a seguito dell'interrogazione parlamentare n. 4-18777 del 1° dicembre 1986 presentata nella IX legislatura, trasmessa dagli interroganti, per quanto di competenza alla magistratura, veniva richiesto dalla VI sezione della pretura penale di Roma di procedere ad accertamenti in merito al fatto che il presidente dell'Ordine dei medici di Roma non aveva dato seguito al ricorso presentato da oltre trecento medici contro la delibera del consiglio del suddetto Ordine che disponeva un aumento della quota annua d'iscrizione;

b) che come risulta dagli atti depositati in cancelleria, i suddetti accertamenti si sono limitati a due colloqui di cui uno con il direttore della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, e l'altro con il Presidente dell'Ordine dei medici di Roma, senza che fosse preso alcun contatto con i promotori del ricorso avverso la delibera del consiglio dell'Ordine dei medici di Roma;

c) che il pretore competente ha firmato una richiesta di archiviazione sostanzialmente priva di adeguata motivazione;

d) che non risulta alcuna azione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici volta ad esercitare il potere disciplinare di cui la federazione stessa è titolare;

e) che in seguito al ricorso suddetto, il presidente dell'Ordine dei medici di Roma non ha provveduto, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, alla convocazione dell'assemblea degli iscritti competente a decidere in via definitiva;

f) che la richiesta di aumento della quota annuale dell'Ordine dei medici di Roma deliberato dal consiglio appare poco giustificata visto che l'esercizio fi-

nanziario 1986 si è chiuso in via preventiva, con un attivo di lire 225.786.105 pari circa ad un sesto delle entrate correnti del suddetto ordine;

g) che l'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi ed odontoiatri è ormai da tempo in una situazione a tal punto « chiacchierata » che il ministro della sanità ha più volte nominato degli ispettori per avere un quadro oggettivo della situazione; da questi il Ministero della sanità ha già ricevuto due relazioni —:

alla luce di quanto sopra esposto se e come i ministri della sanità e di grazia e giustizia intendono intervenire per quanto di competenza e se esistono gli estremi per procedere al commissariamento dell'Ordine dei medici di Roma.

Si chiede inoltre di sapere se si intenda rendere pubbliche le relazioni presentate dagli ispettori del Ministero della sanità in merito alla situazione dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri. (4-00615)

**RISPOSTA.** — *Nessuna valutazione può essere espressa sul comportamento e sulla determinazione del magistrato competente relativamente alla questione discendente dal ricorso prodotto da trecento medici chirurghi (su 27 mila iscritti) dell'ordine di Roma avverso la delibera consiliare, che disponeva l'aumento della quota annua di iscrizione.*

*La questione medesima emerge, per altro, anche per gli aspetti attinenti all'applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946 n. 233, dagli atti della indagine ispettiva curata da questo Ministero, già tramessi alla procura della Repubblica il 20 novembre 1987.*

*Per quanto riguarda gli interventi di carattere amministrativo, la relazione del coordinatore dell'ispezione disposta da questo Ministero, si è limitata ad esporre tre diverse posizioni emerse in seno al gruppo ispettivo, pertanto si è richiesto al coordinatore, superato il limite del 31 luglio 1987 dato all'ispezione, di formulare una unica indicazione conclusiva.*

*Le relazioni ispettive, essendo d'ufficio trasmettere al magistrato, costituiscono atti istruttori con gli obblighi di riservatezza stabiliti dalla legge.*

Il Ministro della sanità: DONAT-CATTIN.

**MODUGNO, RUTELLI E VESCE.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

più volte e da più gruppi sono state presentate interrogazioni parlamentari relative all'Ordine dei medici di Roma senza che queste mai avessero risposta;

da più parti è stata denunciata la « chiacchierata » gestione dell'Ordine dei medici di Roma (tra l'altro oggetto di indagine dello stesso ministro della sanità) soprattutto in relazione ai cosiddetti corsi d'oro;

sono state avanzate ripetute e documentate richieste per il commissariamento del suddetto ordine;

che in precedenza l'Ordine dei medici di Roma era stato commissariato per fatti di gran lunga meno gravi ed importanti di quelli attualmente in questione;

la situazione attuale è stata anche oggetto di denunce alla procura della Repubblica, ultima quella del senatore Pollice;

alla fine di novembre si terranno le elezioni per il rinnovo del direttivo dell'ordine e risulta difficile pensare che coloro che sino ad oggi lo hanno amministrato in un modo quanto mai discutibile siano in grado di garantire quell'imparzialità necessaria in un momento così delicato —:

quali iniziative intenda prendere oggi in relazione ai fatti sopra esposti che dimostrano la necessità di un intervento urgente e non ulteriormente procrastinabile. (4-02697)

**RISPOSTA.** — *In data 5 dicembre 1986 sono stati incaricati i dottori Salvatore D'Antonio e Francesco Romanelli di svol-*

gere un'indagine ispettiva sulla gestione del consiglio dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma per i fatti già oggetto di accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria, in un quadro di compatibilità e di non interferenza nei confronti di questa ultima.

I nominati funzionari, con note del 19 febbraio 1987 e del 13 aprile 1987, hanno rimesso le relazioni in ordine ai fatti accertati oltre che allo scrivente, alla Direzione generale degli ospedali, competente per materia, nonché alla procura della Repubblica, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia (articolo 2 del codice procedura penale e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1978).

In attesa di ricevere le osservazioni emergenti dalla ulteriore documentazione richiesta all'ordine dei medici in data 13 febbraio 1987 dagli ispettori incaricati dell'indagine (dottor D'Antonio e dottor Romanelli), sulla base di quanto rappresentato nella relazione del 19 febbraio 1987 dagli stessi ispettori e, più precisamente, a proposito del bilancio 1986 si è stabilito che gli accertamenti ispettivi già disposti concernessero:

a) l'andamento generale della gestione dell'ente, con particolare riguardo all'organizzazione dei corsi, anche per il periodo precedente al biennio 1985-1986;

b) la prassi precedentemente seguita nell'organizzazione dei corsi anzidetti.

In pari tempo si è disposto che, in relazione all'ampiezza del mandato, alla complessità e delicatezza della indagine, ai funzionari già incaricati dell'ispezione venissero aggiunti i dirigenti generali dottori Sergio Paderni, Raffaele D'Ari ed Eva Salerno. Si è chiesto, che la relazione ispettiva dovesse essere ultimata entro il mese di luglio 1987. Il coordinatore del gruppo ispettivo, data la complessità dell'indagine, ha rappresentato l'opportunità che venisse accordata una proroga per la presentazione della relazione conclusiva. Lo scrivente ha ritenuto, invece, di sollecitare la immediata trasmissione della relazione medesima. Solo in data 10 novembre 1987 si è ricevuta la

documentazione sulla indagine ispettiva suppletiva, che era stato richiesto si concludesse il 31 luglio 1987. Esaminati gli atti il 20 novembre 1987 si è disposto la trasmissione degli stessi al magistrato competente.

Quanto, per altro, agli interventi di ordine amministrativo, ho dovuto rilevare che la relazione del coordinatore dell'ispezione si è limitata ad esporre tre diverse posizioni emerse in seno al gruppo ispettivo, nessuna maggioritaria. È stato richiesto perciò al coordinatore, superato il limite del 31 luglio 1987 dato all'ispezione, di formulare una unica indicazione conclusiva.

Le relazioni ispettive, essendo d'ufficio trasmesse al magistrato) costituiscono atti istruttori con gli obblighi di riservatezza stabiliti dalla legge.

Il Ministro della sanità: DONAT-CATTIN.

NAPOLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — tenuto conto che la presenza di strutture sanitarie e la loro diffusa utilizzazione ha ormai centralizzato le nascite nel solo comune dove sono ubicate quelle strutture, provocando da un lato lo svuotamento dell'attività degli uffici anagrafe dei comuni senza ospedali e da un altro il concentrarsi dell'attività nei comuni provvisti di strutture; tenuto conto che tale situazione provoca non pochi disagi agli uffici comunali e agli stessi cittadini —:

se non ritenga di assumere iniziative di ordine legislativo allo scopo di consentire l'iscrizione dei nati, nelle strutture unità sanitaria locale presso gli uffici anagrafe del comune di residenza del nucleo familiare; oppure un'altra più idonea soluzione. (4-00197)

RISPOSTA. — Il vigente regolamento anagrafico dispone che il nato venga iscritto nell'anagrafe del comune ove risiedono i genitori oppure ove risulta iscritto il genitore con cui il predetto convive ovvero, quando siano ignoti i genitori, ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato stesso è stato affidato.

*La situazione, lamentata dall'interrogante non risulta pertanto inerire alle procedure previste dalla normative vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.*

*L'intervento legislativo, auspicato dall'interrogante, dovrebbe quindi rivolgersi, eventualmente, all'ordinamento dello stato, civile, dettato dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, la cui revisione non rientra tra le iniziative di competenza diretta di questo Ministero.*

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

ORCIARI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità. — Per sapere — premesso*

*che la stampa ha dato notizia che rimangono bloccate presso gli uffici provinciali dell'INPS tutte le pratiche di pensione di invalidità civile concesse dalle prefetture, dopo gli accertamenti sanitari e su istanza presentata dagli interessati al compimento del sessantacinquesimo anno di età, per la loro trasformazione in pensioni sociali (solo nelle Marche, le pratiche sarebbero oltre 5.000);*

*che tale blocco è motivato dal fatto che sono state poste sotto accusa le disposizioni amministrative sugli invalidi civili emanate dal ministro dell'interno, dal ministro della sanità e dalle regioni, sulle quali la procura della Repubblica di Rieti ha elevato rilievi di illegittimità, causando il fermo cautelativo da parte dell'INPS delle pratiche da liquidare —:*

*quali iniziative intendano intraprendere i ministri interessati al fine di superare le difficoltà insorte a danno di tante persone anziane che da vari anni attendono la conclusione del lungo iter pensionistico.* (4-01435)

RISPOSTA. — *La questione, segnalata dall'interrogante, è nota a questo Ministero, che non manca di seguire con la dovuta attenzione il problema degli invalidi civili ultrasessantacinquenni, specialmente dopo che, l'8 ottobre 1987, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha deliberato — nei*

*confronti dei medesimi — la sospensione della pensione sociale, a seguito della recente nota pronuncia del Consiglio di Stato.*

*Invero, già prima che intervenisse la citata delibera, questo Ministero aveva elaborato un progetto di decreto-legge recante l'interpretazione autentica della normativa vigente, che mira a consentire all'invalido ultrasessantacinquenne di proporre istanza per il riconoscimento della minorazione e di poter quindi fruire della pensione sociale, alle più favorevoli condizioni di reddito previste per l'erogazione della pensione di invalidità.*

*Il secondo comma dell'articolo unico del cennato progetto normativo è inteso inoltre a chiarire che i mutilati ed invalidi civili, ricorrendone le specifiche condizioni, hanno diritto all'indennità di accompagnamento anche se l'accertamento delle condizioni stesse sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento dei 65 anni di età.*

*Dopo la diramazione preventiva, il 17 settembre 1987, dello schema di decreto-legge e l'acquisizione di taluni pareri sostanzialmente favorevoli, si è tenuta l'11 novembre 1987 una riunione a livello tecnico nell'intento di pervenire, il più sollecitamente possibile, alla definitiva determinazione dell'iniziativa.*

*A seguito dell'ulteriore impulso di questo Ministero, lo schema di decreto-legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 dicembre 1987 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 1987, n. 287.*

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

PACETTI, ANGELONI E STEFANINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere, premesso che:*

*nel comune di Castelleone di Suasa esiste una vasta area archeologica ove era situata l'antica città romana di Suasa Senonum, dove sono in corso saggi di scavo effettuati dalla sovrintendenza archeologica delle Marche, d'intesa con l'università di Bologna e l'associazione intercomunale delle Valli Misa e Nevole:*

una vasta area di proprietà di Costantino Filippo Ruspoli, interessante l'area archeologica, è stata messa in vendita ed il relativo preliminare, trattandosi di area tutelata, è stato sottoposto al Ministero dei beni culturali —:

se il Ministero dei beni culturali, in adesione anche alla richiesta delle comunità locali interessate, intende affettuare la prelazione, nei tempi di legge, al fine di garantire la continuazione della campagna di scavi ed il recupero di così rilevanti vestigia. (4-01060)

**RISPOSTA.** — *La sovrintendenza archeologica di Ancona in data 8 luglio 1987 ha comunicato al proprietario del terreno sottoposto a vincolo archeologico con decreto ministeriale 26 agosto 1967, signor Costantino Filippo Ruspoli, che il Ministero per i beni culturali e ambientali avrebbe esercitato il diritto di prelazione solo al momento della stipula del regolare atto notarile, non ancora pervenuto.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: VIZZINI.

**PARLATO.** — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere — premesso che sul numero di luglio del mensile « *Bell'Italia* » è stata pubblicata una sconcertante lettera a firma di Giancarlo Giacci di Napoli che così recita: « Alcuni anni fa ho avuto occasione di compiere un ritrovamento sulla collina dei Camaldoli in Napoli, veramente eccezionale. Le testimonianze sono state a suo tempo già poste alla attenzione della sovrintendenza competente, al provveditorato alle Opere pubbliche e alla Curia di Napoli, ma con l'unico risultato di ottenere un sopralluogo a cui non è seguito nulla. Spero vivamente che grazie a *Bell'Italia* si possa giungere a qualche risultato concreto. Si tratta dei resti di un antico monastero abbandonato dopo le leggi napoleoniche sui beni ecclesiastici. Il complesso è riportato sulla pianta di Napoli del duca di Noya del 1775; pur-

troppo le ricerche storiche si sono dovute fermare a queste poche notizie poiché il convento dei Camaldolesi, da cui dipendeva ha trasferito i suoi archivi tra le sedi di Nola e Frosinone. Di questo complesso monastico la parte più interessante è una piccola cappella con vari affreschi in buone condizioni attribuibili al XV e XVI secolo. In questo ambiente che misura circa 9 metri per 4 tutta la parete frontale è affrescata con opere di pregevole fattura non solo dal punto di vista pittorico ma anche da quello tecnico per quanto riguarda gli intonaci e la preparazione degli affreschi. Sull'altare è rappresentato, in modo classico, un battesimo di Cristo tra acque fluenti, ai lati due nicchie di circa 70 centimetri di altezza con una natività e una Madonna con Bambino, opera, questa, di pregevole fattura e fascino, con colori ancora vivi ed in condizioni ottime. Tra l'altro vi è una crocefissione con personaggi oranti in costumi rinascimentali. L'ottimo stato di conservazione giustificherebbe ampiamente un intervento di strappo, estremo rimedio, ma considerato che la cappellina è in pessime condizioni statiche e che tutto il complesso si trova in una stretta gola attraversata da una fogna a cielo aperto che in inverno si trasforma in un torrente, ritengo indispensabile un intervento celere. Inoltre la cappella e costruita con tufo giallo, materiale poco resistente all'acqua. Sino ad oggi la lussureggiante vegetazione sviluppatasi grazie alla fogna ha protetto da sguardi indiscreti tutto il complesso, ma francamente è assurdo affidarsi a tale garanzia per tutelare il nostro patrimonio artistico. Da diverse persone del luogo mi sono state mostrate varie monete che possono datarsi tra il XVII e il XIX secolo e dalla loro tipologia e dal loro numero si può dedurre che il sentiero prospiciente il monastero doveva avere una certa importanza per i collegamenti tra la valle di Pianura e la collina dei Camaldoli ». —

quale iniziative si intendano immediatamente assumere non per lo strappo degli affreschi ma in direzione del com-

pleto restauro della cappellina, della sua tutela, della sua praticabilità e della sua valorizzazione turistico-culturale, precisandosi a quali conclusioni pervennero la competente sovrintendenza ed il provveditorato alle opere pubbliche, nonché la cura, dopo il sopralluogo ed in particolare per quali precisi motivi l'abbandono dell'interessante complesso sia proseguito.

(4-00046)

**RISPOSTA.** — *In merito alla cappellina sita sulla collina dei Camaldoli, la sovrintendenza per i beni artistici e storici di Napoli comunica che l'ubicazione esatta dell'edificio è nel fondo San Giovanni (proprietà Scarpati), località Casa Vecchia a Nazareth, sezione di Pianura.*

*Più precisamente i ruderi della cappellina sono situati sul fondo di un vallone che si apre sul fianco della collina dei Camaldoli prospiciente l'abitato di Pianura, vallore che è allo stato attuale assolutamente inaccessibile a causa dell'incanalamento nel suo alveo di una fogna allo scoperto discendente dal crinale della collina ed ampia circa una decina di metri ed a causa della conseguente trasformazione della vegetazione del fondo in questione, prima coltivato, in un intrico impenetrabile di rovi e piante.*

*Per questo motivo non è stato possibile nel sopralluogo effettuato rilevare le condizioni degli affreschi un tempo esistenti nella cappellina privata, affreschi che erano già in grave stato di deterioramento nel 1966 (anno nel quale i proprietari vennero invitati a provvedere ai necessari lavori) ed erano però ancora visibili — e accessibili — nel 1979, quando il signor Giacci riusciva a fotografarli.*

*Negli otto anni trascorsi, però, lo scarico di acque e liquami è enormemente aumentato, a causa, fra l'altro, dell'incremento di abitazioni sulla collina dei Camaldoli. L'eventuale recupero dell'edificio e degli affreschi in esso contenuti deve dunque essere, per forza di cose, subordinato ad un intervento del comune di Napoli sul sistema fognante; di seguito potrà essere studiata una azione del Ministero per i beni culturali e ambientali e del provvedito-*

*rato alle opere pubbliche per un restauro dell'intero edificio o almeno per la salvaguardia dei frammenti di affreschi ancora esistenti tramite un'operazione di stacco dei medesimi.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: VIZZINI.

**PARLATO.** — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che

il mensile « Itinerario » nel numero di luglio, ha pubblicato una nota sulle allucinanti condizioni di degrado nelle quali versa il mercato coperto di Caserta affermando che: « Ha solo cinque anni ma è vecchio. La struttura del mercato coperto di Caserta mostra ormai in maniera inequivocabile i segni dell'usura ed i vizi di origine: questi ultimi certamente più gravi e difficilmente sanabili. La stampa locale ha rispolverato il termine di « casbah »; ma la definizione sembra fare un torto alle pur fasciose atmosfere nord africane. Frutta e verdura sono vendute in una non piacevole cornice di liquami che fuoriescono dalle fogne, in condizioni igienico-sanitarie come è intuibile ai limiti della sopportabilità per un essere umano. La SLIA, la società addetta alla nettezza urbana, aggiungono i commercianti che operano nel mercato coperto, si limita al ritiro dei bidoni e non provvede a disinfettare e disinfestare in maniera adeguata; per non parlare dei servizi igienici la cui pulizia è affidata alla nostra buona volontà ».

Il mercato coperto è abbandonato a se stesso anche per quanto riguarda l'ordine pubblico. Nessun vigile annonario o vigile urbano staziona *in loco*; i furti si susseguono con ritmi allarmanti: nel solo mese di maggio le incursioni dei ladri sono state diciotto, con danni per decine di milioni. Per alcuni operatori commerciali è anche andato in fumo il lavoro di mesi.

Le nostre richieste — ha sottolineato una delegazione di commercianti ricevuta dalle federazioni casertane dei partiti —

sono molto chiare: o il comune rende agibile la struttura sotto il profilo igienico-sanitario e dell'ordine pubblico, o il mercato deve essere nuovamente spostato in Piazza Matteotti.

Il volume d'affari intanto, continua a scemare. « C'è bisogno — si precisa — di una serie di interventi urgenti per assicurare vivibilità e soprattutto della volontà politica per una riqualificazione complessiva del mercato coperto » —:

quali responsabilità costruttive e gestionali esistano e se intendano intervenire nei confronti delle amministrazioni comunali per un sollecito recupero dell'assetto igienico sanitario, della sorveglianza e dell'ordine pubblico, della agibilità, della vivibilità, della funzionalità e della riqualificazione del detto mercato, riscattandone l'attuale intollerabile abbandono e restituendo agli operatori commerciali ed ai consumatori una struttura adeguata alla loro esigenza. (4-00317)

**RISPOSTA.** — *Il mercato coperto, cui fa riferimento l'interrogante, è stato aperto a Caserta verso la fine del 1982 nella struttura sotterranea di piazza Matteotti, sita nel centro del capoluogo campano.*

*La vigilanza del centro commerciale è affidata ad un vigile urbano, distaccato dal comando polizia municipale di Caserta, che presta servizio giornalmente all'interno del mercato, ove vengono effettuati anche controlli saltuari da parte dei vigili annonari.*

*Per fronteggiare il fenomeno dei furti, consumati di regola durante le ore notturne, la civica amministrazione ha da tempo sottoposto la struttura commerciale a sorveglianza anche privata.*

*Le incombenze igienico-sanitarie vengono espletate giornalmente dalla SLIA, società operante nel settore della nettezza urbana, che effettua la pulizia delle corsie del mercato e dei bidoni delle immondizie.*

*Da parte sua, l'unità sanitaria locale competente per territorio provvede mensilmente alla disinfezione ed alla disinfezione della struttura del mercato e dei contenitori dei rifiuti, mediante apposito personale.*

*L'esigenza di una maggiore funzionalità del mercato e di un migliore assetto del centro commerciale è stata più volte oggetto di esame da parte del consiglio comunale di Caserta.*

*Da ultimo, a seguito di alcune istanze in tal senso avanzate dalle categorie economiche interessate, l'amministrazione comunale ha concordato con le organizzazioni sindacali di affrontare, in sede di consiglio comunale, l'esame di tutti gli aspetti implicati dal problema, segnalato dall'interrogante.*

Il Ministro dell'interno: FANFANI.

**PARLATO E ALPINI.** — *Ai Ministri dell'ecologia dell'industria, commercio ed artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — anche avuto riguardo alla interrogazione n. 4-08774 del 20 marzo 1985, avente analogo contenuto e restata priva di risposta, e premesso che la realizzazione sul suolo nazionale del metanodotto algerino riguarda un'area di 42 chilometri quadrati, trattandosi di una trincea larga 10 metri e lunga nel territorio italiano 1.400 chilometri che risulta attraversare e sconvolgere interi territori, pregiate colture agricole, rigogliose foreste ed intatti ambienti naturali, con pericolo di frane e smottamenti e con il sostanziale attentato al patrimonio ecologico, senza che nemmeno il necessario ed adeguato inerdimento della interminabile ferita inferta al territorio sia stato effettuato —:

se sia stata a suo tempo svolta dallo SNAM ed esaminata dal Governo, una valutazione dell'impatto ambientale derivante dalla struttura ed in quali termini;

in caso negativo perché sia stato permesso impunemente allo SNAM un saccheggio lungo 1.400 chilometri quadrati;

perché non sono state seguite diverse modalità per la realizzazione del metanodotto:

quali iniziative si intendano assumere per recuperare quanto possibile dell'ambiente così violentato;

quale sia il costo dell'opera, con quale risorsa essa sia stata realizzata, se si pensi e come di recuperare, ed in quali tempi ed attraverso quali balzelli il sicuramente spaventoso onere. (4-00769)

**RISPOSTA.** — *Da una indagine svolta presso la Snam risulta che la costruzione del metanodotto algerino è stata autorizzata da circa una decina d'anni dal Ministero dei lavori pubblici, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*L'opera, terminata da tempo, è stata collaudata fino a Bologna, e, già dal 1983, risultano in funzione alcuni tratti collegati alla rete nazionale.*

*In risposta al quesito sulla valutazione di impatto ambientale si risponde che — a tutt'oggi — non sono obbligatorie le VIA per le grandi opere pubbliche, mancando ancora la legge attuativa della direttiva CEE in materia. Risulta però che sono state prodotte relazioni sull'impatto ambientale per alcune zone di particolare interesse e che sono stati progettati ed eseguiti sistemi tecnologici avanzati al fine di ridurre l'impatto ambientale.*

*Ai quesiti relativi al costo dell'opera ed ai fondi con i quali essa è stata realizzata, nulla risulta allo scrivente Ministero.*

Il Ministro dell'ambiente: RUFFOLO.

**PARLATO.** — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per conoscere — premesso che con interrogazione n. 4-21376 del 7 aprile 1987 si esponeva che:*

*dal 14 aprile 1987 verrà esposto in anteprima mondiale a Castel S. Angelo in Roma, in occasione della 6ª Mostra Europea del Turismo, il cosiddetto « Tesoro di Oplonti » costituito da una bellissima collezione di monili che abbracciano gran parte della produzione dell'oreficeria romana della prima età imperiale che venne rinvenuta durante lo scavo della*

*« Villa Crasso » investita come tutto il territorio di Oplonti (Torre Annunziata, oggi) dalla eruzione del Vesuvio del 79 d.C.;*

*la stupenda collezione costituita da una sessantina di gioielli (collane, bracciali, monete, spille, anelli) è descritta nella preziosa illustrazione del volume della editrice Bibliopolis —:*

*se si ritenga di trasferire definitivamente la collezione in idonei ambienti a Torre Annunziata, lì dove furono rinvenuti subito dopo la conclusione della mostra in modo che non solo venga restituito alla città un patrimonio che le appartiene ma che esso svolga, proprio in funzione della esposizione alla mostra anzidetta, funzione di polo di attrazione turistica, verso quella cittadina;*

*in che stato si trovino attualmente gli scavi archeologici di Oplonti già sospesi, sguarniti ed abbandonati, quando si preveda essi siano ripresi, conclusi e valorizzati e se si intenda far luogo a quanto lo stesso interrogante proponeva in ordine alla destinazione definitiva del « Tesoro ».* (4-00791)

**RISPOSTA.** — *La sovrintendenza archeologica di Pompei ha comunicato che:*

*per quanto concerne il primo punto, non si è mai ritenuto che la sede definitiva per l'esposizione dei materiali provenienti dagli scavi di Oplontis, ori inclusi, potesse non essere in Torre Annunziata. A tal fine, infatti, è stata avviata da tempo un'indagine volta all'identificazione di un edificio idoneo per tale funzione. Al momento, tuttavia, non sono stati individuati in quella località locali idonei per esporre detti materiali in maniera adeguata sotto il profilo della sicurezza, di una fruizione corretta e dignitosa, di una ubicazione logisticamente accettabile nell'area archeologica demaniale o, comunque, ad essa adiacente. Aspetti, questi, tutti indispensabili per un edificio museale da realizzare;*

*per quanto concerne il secondo punto, il proseguimento dei lavori alla villa B —*

*quella degli ori — è legato all'attivazione del funzionamento del progetto: Itinerari turistici, nell'ambito del quale sono previsti i lavori di completamento dello scavo e di restauro sistematico e totale.*

*La zona archeologica tutta è costantemente sorvegliata, giorno e notte, da personale della sovrintendenza, che provvede anche alla manutenzione ordinaria.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: VIZZINI.

PARLATO, ALMIRANTE, VALENSISE, PAZZAGLIA, DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MENNITTI, NANIA, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA E TRANTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere anche in relazione alla analoga interrogazione presentata nella IX legislatura 4-10057 del 29 giugno 1985 rimasta senza risposta e premesso che nel momento nel quale il dibattito culturale e politico ha assunto la unanime consapevolezza che l'intervento straordinario ha assunto un ruolo sostitutivo anziché aggiuntivo a quello ordinario, non distribuitosi quantitativamente e territorialmente in misura omogenea rispetto al resto dell'Italia, al Sud, occorre comprendere in modo compiuto quali ne siano le ragioni allo scopo di rimuovere ostacoli e colpire responsabilità che non hanno finora consentito, nel permanere del divario Nord-Sud, l'effetto sinergico del duplice intervento, ordinario e straordinario nel Mezzogiorno —:

quali siano, capitolo di bilancio per capitolo di bilancio, comparto per comparto, i dati relativi alla distribuzione quantitativa e geografica delle risorse e delle iniziative — e del loro stato di attuazione — in carico al suo dicastero;

quali siano le cause della mancata uniforme distribuzione, allo stato delle cose, degli interventi ordinari di competenza sul territorio nazionale;

come si pensi di rimuovere gli ostacoli e di colpire le responsabilità della

insufficiente omogenea distribuzione dei flussi di spesa e degli interventi che nel Mezzogiorno il suo dicastero avrebbe dovuto realizzare negli ultimi dieci anni.

(4-01163)

PARLATO ALMIRANTE VALENSISE, PAZZAGLIA, DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MENNITTI, NANIA, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA E TRANTINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, anche in relazione alla analoga interrogazione presentata nella IX legislatura n. 4-10067 del 29 giugno 1985, restata senza risposta e premesso che nel momento nel quale il dibattito culturale e politico ha assunto la unanime consapevolezza che l'intervento straordinario ha assunto un ruolo sostitutivo anziché aggiuntivo a quello ordinario, non distribuitosi quantitativamente e territorialmente in misura omogenea rispetto al resto dell'Italia, al Sud, occorre comprendere in modo compiuto quali ne siano le ragioni allo scopo di rimuovere ostacoli e colpire responsabilità che non hanno finora consentito, nel permanere del divario Nord-Sud, l'effetto sinergico del duplice intervento, ordinario e straordinario nel Mezzogiorno —:

quali siano, capitolo di bilancio per capitolo di bilancio, comparto per comparto, i dati relativi alla distribuzione quantitativa e geografica delle risorse e delle iniziative — e del loro stato di attuazione — in carico al suo dicastero;

quali siano le cause della mancata uniforme distribuzione, allo stato delle cose, degli interventi ordinari di competenza sul territorio nazionale;

come si pensi di rimuovere gli ostacoli e di colpire le responsabilità della insufficiente omogenea distribuzione dei flussi di spesa e degli interventi che nel Mezzogiorno il suo dicastero avrebbe dovuto realizzare negli ultimi dieci anni.

(4-01266)

**RISPOSTA.** — Nella ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, le esigenze del Mezzogiorno sono state, e continuano ad essere tenute, nella dovuta considerazione, compatibilmente, si intende, con l'eccessiva rigidità del bilancio della pubblica istruzione, i cui stanziamenti, com'è noto, sono assorbiti per la gran parte dalle spese correnti per il personale dipendente.

Nei limiti, pertanto, delle residue disponibilità, i principali interventi, oltre che al funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle università, sono stati fin qui diretti ai settori dell'edilizia scolastica ed universitaria, al finanziamento della ricerca scientifica, nonché alla concessione di contributi per la realizzazione di palestre ed impianti sportivi nelle scuole ed istituti delle regioni a statuto speciale (è noto che per le restanti scuole la materia è stata devoluta alle singole regioni).

Si ricorda, in particolare, che negli ultimi dieci anni al settore dell'edilizia scolastica sono stati destinati i fondi stanziati dalla legge 5 agosto 1975, n. 412, per complessivi duemila miliardi di lire, fondi non gravanti, per altro, sul bilancio di questo Ministero, ad eccezione di 50 miliardi, utilizzati per l'edilizia scolastica sperimentale nel periodo 1975/1980.

Alla ripartizione dei suddetti fondi tra le singole regioni questa Amministrazione ha, a suo tempo, proceduto di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, a sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base dei criteri fissati dall'articolo 3 della legge n. 412 del 1975.

In applicazione di tali criteri, il 50 per cento degli stanziamenti è stato ripartito in relazione alla popolazione scolastica residente in età scolare fino a 19 anni ed il rimanente 50 per cento è stato attribuito, invece, in base agli incrementi di scolarità ed alle carenze pregresse, con particolare riferimento alle esigenze delle aree del Mezzogiorno ed alle zone depresse del centro-nord.

La medesima legge n. 412 del 1975, all'articolo 6, riservava, inoltre, 30 miliardi di lire alle opere edilizie degli istituti di educazione, dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, di competenza

dello Stato; nella distribuzione di detti fondi, effettuati d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici attraverso la realizzazione di due programmi finanziari di intervento, è stata assegnata al Mezzogiorno la somma di lire 13 miliardi e 614 milioni, pari al 45 per cento dell'intero stanziamento.

A proposito poi del fondo di 50 miliardi, destinato, come dinanzi precisato, ad opere di edilizia residenziale a norma dello articolo 7 della stessa legge n. 412, ed iscritto al capitolo 8807 del bilancio di questa Amministrazione, si ricorda che i relativi interventi hanno consentito la realizzazione di 22 edifici scolastici (più uno in fase di realizzazione) dei quali 10 nelle zone del Mezzogiorno, cui è andato all'incirca il 45 per cento dello stanziamento.

È noto, per altro, che, con l'esaurirsi dei fondi stanziati dalla più volte citata legge n. 412 del 1975, questo Ministero non ha più concesso finanziamenti per la realizzazione di edifici scolastici, ma si è limitata ad individuare, agli stessi fini, gli enti da ammettere a mutuo, presso la Cassa depositi e prestiti, esclusivamente nell'ambito dei piani programmatici annuali, formulati dalle regioni interessate, in conformità di quanto stabilito dall'articolo (quinto comma) del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito e modificato con la legge 9 agosto 1986, n. 488. A tale riguardo, va considerato che una parte dei suddetti mutui sono stati destinati, da parte degli enti beneficiari, all'eliminazione dei doppi e tripli turni nelle scuole primarie e secondarie.

Si ricorda, altresì, che a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale del 30 ottobre 1986, è stato approvato un programma di intervento annuale, finalizzato all'eliminazione dei predetti turni, per il quale sono stata devoluti al Mezzogiorno lire 1.132 miliardi e 200 milioni dei 1.200 miliardi disponibili per l'anno 1986; con il successivo decreto ministeriale del 30 maggio 1987 sono stati destinati, per le medesime finalità, lire 529 miliardi e 550 milioni, rispetto ai 600 miliardi disponibili.

Al Mezzogiorno sono stati, inoltre, assegnate, per le finalità previste dall'articolo 11, secondo comma della summenzionata

legge n. 488 del 1986 (per la costruzione, acquisizione, conversione, completamento, adeguamento alle norme di sicurezza, ristrutturazione di edifici scolastici) lire 447 miliardi e 381 milioni, per l'anno 1986, rispetto agli 800 miliardi disponibili, e lire 225 miliardi e 548 milioni per l'anno 1987, a fronte dei 400 miliardi messi a disposizione.

Con un fondo annuale, iscritto al capitolo 5531 del proprio bilancio in attuazione delle leggi del 1° giugno 1942, n. 675, del 17 febbraio 1986, n. 706, questa Amministrazione provvede tuttora alla fornitura di arredamento per le scuole dell'obbligo nei casi in cui i comuni, tenuti per legge all'assunzione dei relativi oneri, non siano in grado di farvi fronte.

Le quote assegnate al Mezzogiorno, su quest'ultimo fondo, a partire dall'anno 1976, sono state, nel loro complesso, preponderanti rispetto a quelle assegnate al nord, come si rileva dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

Con un altro fondo annuale, iscritto al capitolo 5571, questo Ministero provvede, inoltre, ai sensi dell'articolo 29 della legge del 28 luglio 1967, n. 641, la concessione di contributi per riattamento di edifici delle scuole dell'obbligo ubicati in comuni aventi una popolazione residente non superiore ai diecimila abitanti; anche tali contributi sono stati erogati in misura prevalente alle aree del Mezzogiorno, alle quali sono state attribuite, negli anni 1986 e 1987, rispettivamente la somma di lire 2 miliardi e 150 milioni, a fronte di uno stanziamento di 3 miliardi e 650 milioni e la somma di lire 2 miliardi e 165 milioni, a fronte di uno stanziamento di lire 3 miliardi e 650 milioni.

Quanto ai, fondi iscritti al capitolo 8251 per contributi alla costruzione di palestre ed impianti sportivi scolastici, essi sono stati assegnati alle province della regione Sardegna in misura corrispondente al 50 per cento circa dell'intero stanziamento (ammontare a 2 miliardi di lire); per la regione Sicilia, invece, contributi del genere non sono previsti dal decreto Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, contenente le norme di attuazione dello statuto, in materia scolastica.

I dati sopra riportati, come tutti gli altri relativi alla distribuzione quantitativa e geografica degli stanziamenti iscritti ai vari capitoli del bilancio di questo Ministero, possono essere, ad ogni modo consultati presso i competenti uffici di questo Ministero.

Passando, quindi, agli interventi per il funzionamento delle università, si deve, anzitutto, far presente che la ripartizione annuale dei relativi fondi viene determinata, ai sensi delle disposizioni vigenti, non già con riferimento alle diverse zone territoriali, ma sulla base di vari elementi che tengono conto, in primo luogo, del numero delle facoltà (privilegiando tra queste le facoltà scientifiche) e dei corsi di laurea, poi del numero degli studenti iscritti e, via via, dei docenti e dei ricercatori in servizio.

Negli ultimi anni, tali parametri sono stati integrati con il livello della sperimentazione organizzativa e didattica attuata, con particolare riferimento al numero dei dipartimenti attivati ed ai posti di dottorato di ricerca istituiti. I contributi di base, come sopra individuati, vengono poi annualmente incrementati a seconda del variare dei parametri considerati.

Particolare attenzione viene, comunque, rivolta alle università di nuova istituzione alle quali, date le loro maggiori esigenze, i finanziamenti vengono concessi indipendentemente dai summenzionati parametri.

Riguardo, poi, ai finanziamenti per la ricerca scientifica si ricorda che essi, in applicazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, vengono ripartiti, com'è noto, per il 60 per cento tra le varie università, mentre il restante 40 per cento è assegnato a progetti di interesse nazionale.

Quanto, infine, al settore dell'edilizia universitaria, la suddivisione degli specifici stanziamenti tra i singoli atenei è stata effettuata nell'osservanza delle disposizioni vigenti, contenute nelle leggi del 14 maggio 1981, n. 219, del 25 giugno 1985, n. 331, dell'11 dicembre 1986, n. 879, del 22 dicembre 1986, n. 910 e nel decreto-legge del 31 luglio 1987, n. 319.

Si fa presente, conclusivamente, che l'entità dei finanziamenti erogati, sui corrispondenti capitoli di bilancio, a ciascuna università, rispettivamente, per le spese di funzio-

namento, di edilizia e per la ricerca costituisce oggetto di una analitica e vasta documentazione, che può essere consultata presso la competente direzione generale di questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

PARLATO E VALENSISE. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per conoscere — premesso che

nel 1937 morì a Napoli, Francesco Jerace, il celebre scultore calabro-napoletano nato a Polistena nel 1853 e di cui si ricordano opere di eccezionale bellezza tra le quali la statua di Vittorio Emanuele II, l'Anacreontica, il busto di Beethoven, il monumento « A Vigliena » dedicato al Pietro Micca calabrese, il sacerdote Antonio Toscani di Corigliano (che saltò in aria nel 1799 con il fortino di Vigliena all'arrivo a Napoli dell'esercito sanfedista guidato dal cardinale Ruffo per riportare a Napoli il Trono e l'Altare abbattuti dall'orgia illuminista), i fregi marmorei del Duomo di Napoli con il miracolo della lava del 1831 ed il martirio di San Gennaro a Pozzuoli, il trionfo di Germanico (oggi nella galleria d'arte moderna di Roma) —:

se non ritenga di emettere nel cinquantenario della scomparsa dell'artista, una serie di francobolli commemorativi che raffigurino le più significative sue opere celebrandone così la memoria artistica meridionale e nazionale. (4-01190)

RISPOSTA. — Da alcuni anni è stato adottato il criterio di contenere entro limiti ristretti le emissioni celebrative e commemorative e, pertanto, non tutti i personaggi, gli avvenimenti, le ricorrenze, anche se di rilievo, possono essere ricordati come sarebbe auspicabile: si è venuti quindi nella determinazione di limitare tali emissioni alle ricorrenze centenarie, derogando a tale principio solo eccezionalmente ed in presenza di motivi di particolare interesse.

D'altra parte il contenimento del numero delle emissioni, l'opportunità di spaziare sui vari aspetti della vita nazionale, compresi quelli del mondo industriale, l'accresciuto interesse per i temi europei e per gli avvenimenti internazionali sono elementi che se da un lato qualificano positivamente la produzione filatelica italiana, dall'altro divengono implicitamente limitazioni per l'accoglimento di più numerose proposte.

Ciò premesso si significa che il programma di emissioni celebrative per l'anno 1987 — definito dopo aver sentito il parere della Consulta per la filatelia ed approvato con decreti del Presidente della Repubblica del 17 novembre 1986 e 5 giugno 1987 — non prevede una emissione dedicata allo scultore Francesco Jerace in occasione del cinquantesimo anniversario della morte e ciò non per scarsa sensibilità all'opera del citato artista, ma per l'esigenza di conformarsi alla suddetta politica filatelica.

Né appare possibile, allo stato attuale, apportare integrazioni al citato programma atteso che anche tali proposte vanno sottoposte alla approvazione della menzionata consulta e che i tempi tecnici necessari ai successivi adempimenti non consentirebbero, comunque, l'uscita del richiesto francobollo commemorativo entro il 1987.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

PARLATO. — Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del bilancio e programmazione economica. — Per conoscere — premesso che la sovrintendenza per i beni culturali di Caserta ha presentato al Ministero competente un progetto di utilizzazione dei sotterranei della Reggia Borbonica di Caserta per realizzarvi un centro congressi ed ha richiesto un finanziamento sui fondi FIO per 23 miliardi —:

dall'epoca della costruzione della Reggia quale sia stata la destinazione dei sotterranei e la loro utilizzazione nel tempo sino a data corrente;

chi abbia redatto il progetto, quali ne siano le principali caratteristiche, come sia stato scelto il progettista e

quale sia stata la remunerazione della sua opera professionale;

considerato che non esistono dubbi sulla validità della idea di realizzare a Caserta un centro congressi che, nella attuale carenza di strutture similari potrebbe fornire un contributo non irrilevante al rilancio della economia locale, se sono state esaminate anche le ipotesi di ubicare in altri edifici la struttura stessa;

se sia esatto che già esisteva una ipotesi di finanziarie interventi FIO per Reggia di Caserta ed in tal caso a quali obiettivi fossero finalizzati tali interventi e, se diversi dagli attuali, perché vi si è rinunciato;

se si escluda tassativamente che la realizzazione delle opere del Centro ed il movimento che ne deriverà nei relativi parcheggi possa danneggiare i valori ambientali della Reggia;

se siano stati previsti i criteri più trasparenti ed aperti possibili per la partecipazione e l'utilizzo delle energie imprenditoriali locali, dei fornitori, delle forze intellettuali e della manovalanza locale in caso il progetto venga approvato ed in fondi siano concessi;

che gestirà, con quali forme, mezzi e personale il centro congressi una volta realizzato;

come si concili il progetto, relativamente ai parcheggi, con quello degli altri anche ipotizzati e finanziati a Caserta in tutta l'area circostante il centro storico.

(4-01255)

**RISPOSTA.** — *La sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta ha comunicato che i sotterranei della reggia di Caserta, fin dall'epoca della costruzione, non hanno mai avuto una destinazione funzionale. Sono grandi volumi mai utilizzati ed abbandonati.*

*Il progetto è stato redatto direttamente dalla sovrintendenza per cui non è stato erogato compenso ad alcuno; l'ubicazione*

*nella reggia di una struttura congressuale di così vasta portata è stata scelta in quanto non esiste a Caserta una struttura simile che possa ospitare, per dimensioni, un servizio del genere. D'altra parte è questo un modo di valorizzare ancor più un monumento nelle sue parti non destinate ad altre attività.*

*Non risultano esservi mai state altre ipotesi di finanziamenti FIO (fondo investimenti e occupazione) per la reggia Caserta, né risulta che il CORECO (Comitato regionale di controllo) di Napoli si sia interessato all'argomento, né vi sono state denunce di alcun genere in proposito; attualmente esiste effettivamente un danneggiamento dei valori ambientali con il parcheggio in superficie (aree adiacenti e prospicienti la reggia) di migliaia di auto e torpedoni. Il progetto prevede invece parcheggi sotterranei, naturalmente escludendo i sotterranei della reggia, ma realizzando impianti sottosuolo in zone limitrofe.*

*Le ultime richieste di trasparenza, di affidamento e di gestione saranno certamente valutate quando e se il finanziamento verrà effettivamente erogato, in quanto fino ad oggi l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali ha solo richiesto lo stanziamento FIO e l'intero progetto è all'esame del nucleo valutazione presso il Ministero del bilancio e del CIPE.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: VIZZINI.

**PEDRAZZI CIPOLLA, BERNASCONI, FELISSARI e BENEVELLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

*il 26 agosto 1987 in seguito allo sciopero della fame moriva il detenuto Marin detenuto nella casa circondariale di S. Vittore a Milano;*

*i deputati Pedrazzi Cipolla, Bernasconi e Felissari il 13 agosto 1987 durante una visita al suddetto carcere non hanno avuto alcuna segnalazione di detenuti che praticavano lo sciopero della fame;*

presumibilmente il detenuto Marin in quel periodo doveva già essere in condizioni fisiche preoccupanti;

una seria politica carceraria deve necessariamente comprendere ed affrontare in modo adeguato il problema della tutela della salute dei detenuti —:

1) quali erano le motivazioni dello sciopero della fame del detenuto Marin;

2) come si sono svolti i fatti che hanno portato alla sua morte;

3) se è stata avviata una indagine amministrativa per accertare eventuali responsabilità ed a quale conclusione si è pervenuti;

4) infine, in dettaglio, qual è l'organizzazione sanitaria della casa circondariale di S. Vittore e quali collegamenti esistono con le strutture sanitarie del territorio. (4-01199)

**RISPOSTA.** — Il detenuto Isaias Reginaldo Marin alias Van Danne René François nato il 18 agosto 1941 a Barcellona, era stato arrestato a Milano il 6 aprile 1987 perché imputato dei reati di cui agli articoli 71,72 e 75 della legge 685 del 1975, nonché degli articoli 495, 473 e 648 del codice penale.

Il Marin aveva fatto ingresso nella casa circondariale di San Vittore il giorno successivo all'arresto, il 7 aprile 1987, e non aveva voluto dare notizia del suo arresto alla famiglia. Lo stesso giorno era stato sottoposto alla visita medica che non aveva evidenziato particolari malattie. Il suo peso corporeo era di 93 chilogrammi.

Dall'esame del diario clinico del detenuto si rileva che, dopo due mesi di detenzione, il suo peso corporeo era diminuito ad 85 chilogrammi; tuttavia il Marin lamentava soltanto momentanee turbe dell'orientamento temporale, disturbi della attenzione e della memoria di fissazione: disturbi che venivano però addebitati all'ansia dal neuro-psichiatra che lo visitava più volte su richiesta del sanitario.

In data 7 luglio 1987 il Marin dichiarava di iniziare lo sciopero della fame

perché intendeva conferire con il magistrato procedente, così come dichiarato dal detenuto stesso al maresciallo comandante. Il rapporto veniva portato alla decisione del direttore e successivamente partecipato alla autorità giudiziaria ed a questo Ministero.

Il giudice istruttore con ordinanza in data 21 agosto 1987 rigettava l'istanza del detenuto assumendo che questi era stato interrogato già due volte dallo stesso giudice istruttore, oltre che dal pubblico ministero, che non aveva rinunciato alla sospensione dei termini processuali in corso durante il periodo feriale e che pertanto un ulteriore colloquio non trovava spazio nelle norme di legge, non tendendo ad un ulteriore accertamento istruttorio.

In merito allo svolgimento della vicenda, la relazione ispettiva ha evidenziato che il Marin era stato quotidianamente sottoposto a controlli medici ed a periodiche analisi cliniche, a seguito delle quali veniva proposto per ben due volte per il ricovero al centro clinico annesso alla casa circondariale di San Vittore. Tuttavia in entrambe le occasioni il Marin rifiutò il predetto ricovero.

Successivamente, in data 16 agosto 1987, constatate le scadute condizioni cliniche del paziente, i due medici di guardia ne richiesero la visita immediata presso un ospedale esterno per la valutazione dello stato cardiologico e neurologico.

Il ricovero venne disposto presso l'ospedale Niguarda ed eseguito a mezzo autolettiga con accompagnamento di due agenti di custodia che provvidero anche al piantonamento del detenuto. Il presidio ospedaliero esterno rimandò il paziente Marin al domicilio con le seguenti prescrizioni: Non necessita, allo stato attuale, di ricovero ospedaliero. Si consiglia eventuale terapia parenterale da eseguire al centro clinico specialistico della casa circondariale di provenienza, cui si rinvia il paziente.

Dimesso dunque dal Niguarda, il Marin fu ricoverato nel centro clinico di San Vittore, per essere sottoposto anche a terapia infusione di sostegno che tuttavia

nuovamente rifiutò. Vennero intensificati i controlli fisici e clinici e la terapia psicologica volta a fare recedere il Marin dallo sciopero della fame che ormai datava da lungo tempo.

Il 21 agosto 1987, il detenuto, messo a conoscenza della decisione di ricoverarlo per sottoporlo ad alimentazione coatta — così come aveva autorizzato il magistrato precedente — si lasciò convincere, per non andare in ospedale, ad interrompere lo sciopero della fame e ad alimentarsi per sette giorni al termine dei quali avrebbe ripreso la manifestazione se non avesse ottenuto il colloquio con il magistrato precedente.

Fu prescritta dal sanitario una apposita dieta e le necessarie cautele per la ripresa graduale dell'alimentazione ed al Marin venne anche praticata terapia infusionale glucosata.

Il 24 agosto 1987, constatato che le condizioni del Marin erano ulteriormente scadute, si disponeva nuovamente il ricovero dello stesso presso una struttura ospedaliera esterna; ricovero che veniva immediatamente effettuato presso l'ospedale Niguarda dove, due giorni dopo, il detenuto decedeva per arresto cardiocircolatorio.

Con fonogramma del 26 agosto 1987 questo Ministero disponeva immediatamente visita ispettiva effettuata dall'ispettore distrettuale, dalla cui relazione non sembrerebbero emergere responsabilità del personale penitenziario.

Negli atti ispettivi viene anzi rilevato e documentato come tutto il personale medico si adoperò per far recedere il detenuto dalla sua determinazione di proseguire lo sciopero della fame iniziato il 7 luglio 1987, e per assicurargli l'assistenza e le cure necessarie.

Sulla vicenda è in corso, comunque, una indagine giudiziaria nell'ambito della quale sono state inviate comunicazioni giudiziarie a 15 persone fra personale di custodia e sanitario del carcere di San Vittore, e personale sanitario esterno, cioè medici ed infermieri del Niguarda, ed è stata disposta perizia medico-legale per accertare le cause della morte del detenuto

Marin e le eventuali responsabilità professionali. All'esito del procedimento giudiziario in corso, saranno eventualmente adottati i provvedimenti di competenza di questo Ministero.

Quanto all'organizzazione dei servizi sanitari presso la casa circondariale di Milano-San Vittore, la stessa dispone di un servizio di medicina generale cui sono addetti 11 medici incaricati, di cui sette titolari e quattro provvisori, e quattro sanitari a parcella, e di un servizio sanitario integrativo (guardia medica) cui sono addetti 13 sanitari, per un totale di 62 ore giornaliere, di cui uno addetto al servizio prevenzione e terapia AIDS (sindrome da immuno deficienza acquisita), e due destinati al servizio assistenza tossicodipendenti.

Inoltre il servizio di guardia medica è espletato da altri cinque professionisti presso il centro clinico e la sezione femminile, per ulteriori 14 ore giornaliere.

La casa circondariale di San Vittore dispone, altresì, di un servizio specialistico che si avvale di 23 specialisti nelle seguenti branche: anestesia, cardiologia, chirurgia, dermatologia, endoscopia, fisioterapia, ginecologia, neuropsichiatria, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, odontoiatria, patologia clinica, pediatria, psichiatria, radiologia, fisiologia, urologia; e di un servizio infermieristico che si avvale di 38 infermieri, di cui tre a rapporto libero-professionale e 35 militari.

L'assistenza ai detenuti tossicodipendenti è assicurata dall'équipe polispecialistica della unità sanitaria locale con cui la direzione dell'istituto ha sottoscritto una convenzione a titolo oneroso per questa Amministrazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che il signor Giancarlo Benincasa nato a Erbè (Verona) il 26 novembre 1928 e residente in Busto Arsizio viale Diaz 15/A, già dipendente dell'USSL n. 8 di Busto

Arsizio, è in pensione dal 1° settembre 1985 e percepisce un acconto —:

quali siano i motivi che impediscono la corresponsione del trattamento definitivo di quiescenza all'interessato.

(4-01899)

**RISPOSTA.** — *Quest'Amministrazione ha conferito al signor Benincasa Giancarlo la pensione ordinaria di annue lorde lire 8.360.500 a decorrere dal 1° settembre 1985, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962 numero 1646, per la valutazione dei servizi da lui resi dal 3 marzo 1958 al 31 agosto 1985, nonché di 13 anni e 6 mesi ricongiunti ex lege n. 29 del 1979 ed il cui provvedimento è stato adottato contestualmente a quello relativo al trattamento di quiescenza.*

*Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Busto Arsizio ed alla direzione provinciale del tesoro di Varese.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

**PELLEGATTA.** — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che la signora Torretta Maria nata a Busto Arsizio il 25 settembre 1938 ed ivi residente in via per Cassano Magnago 70, già dipendente dell'USSL n. 8 di Busto Arsizio, è in pensione dal 3 gennaio 1984, ed aveva chiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979 —:*

quali siano i motivi che impediscono, dopo oltre 3 anni di attesa, la corresponsione del trattamento di quiescenza definitivo all'interessata. (4-01901)

**RISPOSTA.** — *Quest'amministrazione per poter conferire il trattamento di quiescenza alla signora Maria Torretta, con ministeriale del 2 novembre 1987, n. 2831538, diretta per conoscenza all'interessata, ha restituito alla unità sanitaria locale n. 8 di*

*Busto Arsizio (Varese) l'apposito modello, con indicate le retribuzioni corrisposte, perché sia debitamente autenticato.*

*Si assicura comunque, l'interrogante che quest'amministrazione, appena in possesso del documento predetto, provvederà al conferimento della pensione in favore dell'interessata.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

**PELLEGATTA.** — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Maria Bolletta nata a Monfumo (Treviso) il 30 novembre 1946 e residente in Busto Arsizio, via Pantelleria n. 4.*

*L'interessata è dipendente dell'USSL n. 8 del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/O1-bis dell'INPS di Varese, prevede il pensionamento per i primi mesi del 1988 e pertanto è in attesa del relativo decreto.*

(4-02614)

**RISPOSTA.** — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 della signora Maria Bolletta, cui è stato attribuito il n. 306727 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda della unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio (Varese) questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima alla emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

**PELLEGATTA.** — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Maria Marzullo nata a Noci (Bari) il 25*

settembre 1943 e residente in Busto Arsizio, in via Q. Sella 150.

L'interessata, è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/O1-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 12 novembre 1979; la Marzullo prevede il pensionamento per i primi mesi del 1988 e pertanto è in attesa del relativo decreto. (4-02618)

**RISPOSTA.** — *A seguito di presentazione della domanda di ricongiunzione ex lege 29 della signora Maria Marzullo, cui è stato attribuito il n. 176757 e per la quale sono già pervenuti il prospetto contributivo da parte dell'INPS di Varese e la retribuzione riferita alla data della domanda del comune di Busto Arsizio, questa Amministrazione ha predisposto l'apposito foglio notizie per il centro elaborazione dati che provvederà quanto prima alla emanazione degli atti relativi alla ricongiunzione richiesta.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

**PELLEGATTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica intesa ad ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nell'esercito quale militare di leva, intestata a Silvestro Silvestri nato a Bagnolo del Salento il 15 aprile 1935 e residente in Busto Arsizio in viale della Repubblica n. 33. L'interessato presta servizio in qualità di vigile urbano presso il comune di Busto Arsizio, la richiesta è stata effettuata in data 16 novembre 1978; il Silvestri da ben nove anni, attende una risposta. (4-02656)

**RISPOSTA.** — *A seguito di presentazione della domanda di valutazione a pensione del servizio prestato presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e quale militare di leva, del signor Silvestro Silvestri, quest'Amministrazione in data 2 dicembre 1987, ha chiesto al Ministero dell'interno se*

*e per quali periodi tali servizi siano ricongiungibili con quello che il medesimo tuttora presta alle dipendenze del comune di Busto Arsizio (Varese). Sotto la stessa data e con nota diretta per conoscenza all'interessato, sono stati chiesti al comune di Busto Arsizio tutti i documenti attestanti i servizi resi.*

*Si assicura, pertanto, l'interrogante che questa Amministrazione, pervenuta la comunicazione del predetto Ministero, provvederà a darne notizia all'interessato.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

**PELLEGATTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica intestata al dottor Luigi Tacchi nato a Lonate Pozzolo (Varese) il 24 agosto 1928 ed ivi residente in viale Libertà 2 intesa ad ottenere il riscatto del periodo universitario (laurea in medicina anni 6), del corso di specializzazione in pediatria (anni 2) e del periodo del servizio militare di leva (mesi 18). L'interessato, è un ex dipendente del comune di Lonate Pozzolo (medico condotto ed ufficiale sanitario di ruolo) e ha prestato servizio dal 16 luglio 1966 al 20 ottobre 1982; ha fatto domanda nel 1981 ed il comune di Lonate Pozzolo ha già provveduto ad inviare tutta la documentazione. Da quando è in pensione, il dottor Tacchi non gode né di accenti né di trattamento di quiescenza e non ha avuto risposta alcuna. Posizione Cassa pensioni sanitari n. 173277 matric. 39027342. (4-02657)

**RISPOSTA.** — *Quest'Amministrazione, per poter dar corso alla domanda di riscatto del signor Luigi Tacchi e contestualmente adottare il provvedimento di pensione, con nota del 30 novembre 1958 n. 173277, diretta per conoscenza all'interessato, ha chiesto alla unità sanitaria locale n. 6 di Gallarate, oltre alla domanda di pensione, l'elenco delle retribuzioni corrisposte sino alla data di collocamento a riposo nonché le relative delibera di cessazione dal servizio.*

*Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso della documentazione predetta provvederà alla dotazione dei provvedimenti richiesti.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Giovanna Colombo nata a Busto Arsizio il 19 maggio 1949 ed ivi residente in via Dandolo n. 15. L'interessata, è dipendente dell'U.S.L. n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/O1-bis dell'INPS di Varese, la richiesta è stata effettuata in data 10 settembre 1984; la Colombo è in attesa del relativo decreto. (4-02658)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione, per poter dar corso alla domanda di ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979 della signora Giovanna Colombo e contestualmente provvedere al conferimento del trattamento di quiescenza, in quanto l'interessata è cessata dal servizio il 30 settembre 1987, è in attesa che la unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio (Varese), provveda all'invio della completa documentazione del servizio reso.*

*Si assicura, comunque, l'interrogante che quest'Amministrazione, appena in possesso dei documenti predetti, provvederà alla ricongiunzione richiesta ed al conferimento del trattamento di quiescenza.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Bruno Moroni nato a Busto Arsizio il 21 settembre 1931 ed ivi residente in via

Ronchetto n. 1. L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/O1bis, prevede il pensionamento per la fine dell'anno e pertanto è in attesa del relativo decreto. (4-02660)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione con decreto del 18 ottobre 1987 n. 174251, in accoglimento della domanda prodotta dal signor Bruno Moroni, ha concesso al medesimo la ricongiunzione ex articolo. 2 legge 29 del 1979 ai fini di pensione di anni 15, mesi 8 e giorni 21 previo pagamento del contributo di lire 7.695.650 in unica soluzione oppure di lire 64.645 mensili per 15 anni nel caso di pagamento in forma rateale.*

*Il decreto predetto, con le modalità di pagamento dal relativo contributo, è stato inviato all'interessato con circolare ministeriale del 28 ottobre 1987 n. 487231/2685373, diretta per conoscenza al comune di Busto Arsizio (Varese) ove il medesimo presta tuttora servizio.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PELLEGATTA. — *Ai Ministri del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Francesco Seguino nato a Frignano (Cassino) il 19 dicembre 1936 e residente in Busto Arsizio via D. Chiesa 8. L'interessato è dipendente dell'U.S.L. n. 8 di Busto Arsizio, è già in possesso dei tabulati TRC/O1bis dell'INPS di Varese e di Brescia, la richiesta è stata effettuata in data 17 novembre del 1979; il Seguino è prossimo al pensionamento e pertanto è in attesa del relativo decreto. (4-02882)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione con decreto del 18 luglio 1987, n. 172288, in accoglimento della domanda prodotta dal signor Francesco Seguino, ha concesso al medesimo la ricongiunzione ex articolo. 2 legge 29 del 1979 ai fini di pensione di*

dieci anni, cinque mesi e tre giorni previo pagamento del contributo di lire 735.610 in unica soluzione oppure di lire 5.885 mensili per 15 anni nel caso di pagamento in forma rateale. Il decreto predetto, con le modalità di pagamento del relativo contributo, è stato inviato all'interessato, con ministeriale del 28 luglio 1987, n. 199730/2976082, per l'accettazione; accettazione che risulta pervenuta a quest'Amministrazione il 1° ottobre 1987 ed in base alla quale sono stati emessi i relativi ruoli di riscossione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PIRO. — AL Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e degli affari esteri. — Per sapere:

se non ritengano che la programmazione del film « Shaka Zulu » sia in netto contrasto con i valori costituzionali che debbono ispirare il servizio pubblico radiotelevisivo;

se sia vero che la tv di Stato sudafricana abbia avuto parte e, se sì, in che misura nella produzione del filmato considerando che proprio in questi giorni l'Associazione Artisti Uniti contro l'apartheid ha elevato formale protesta contro la Prism Entertainment che ha acquistato i diritti dalla Harmony Gold di Los Angeles la quale ha a sua volta comunicato di aver ricevuto 2 milioni e cinquecentomila dollari per promuovere la vendita dei diritti televisivi del programma, ma il filmato è stato direttamente prodotto dalla South African Broadcast Co., compagnia direttamente controllata dal Governo;

se non ritengano che questa scelta sia in aperto contrasto con le decisioni della Comunità europea e internazionale contro il regime razzista di Pretoria e le sue forme subdole di propaganda;

quali siano i costi sostenuti dalla RAI per l'acquisto di un kolossal che propaganda una colossale mistificazione;

se il Governo non ravvisi la necessità di consigliare alla televisione di Stato la sospensione del filmato o l'abbinamento, all'inizio o alla fine di ogni puntata, di una discussione sui presupposti storici, antropologici e culturali e le stesse modalità di diffusione del razzismo in Occidente. (4-00014)

RISPOSTA. — Non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi di indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.

Trattasi quindi di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Tuttavia allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto ha formato oggetto dell'atto parlamentare cui si risponde, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha precisato che l'intento dello Shaka Zulu, articolato in dieci puntate, è quello di delineare — romanzando gli eventi storici, come spesso accade nella finzione cinematografica e televisiva — la nascita e l'epopea degli Zulu, sotto la guida carismatica del guerriero Shaka, che viene poi sconfitto dalle forze britanniche.

Secondo l'opinione della medesima concessionaria tutto il racconto, imperniato sulla vita del grande personaggio, è visto dalla parte della popolazione di colore — come del resto era nelle intenzioni del regista inglese William C. Faure — ed invero la figura del guerriero, che viene sopraffatto dalla sottile azione diplomatica inglese, suscita le simpatie del pubblico: appare pertanto difficile sostenere che si tratti di un programma a contenuto razzista.

La concessionaria ha, inoltre, reso noto che il programma è stato realizzato con il benessere della famiglia reale discendente di Shaka e che alcuni componenti della famiglia stessa vi hanno collaborato: il principe Gideon ne è stato il consulente culturale e tecnico, mentre King GoodWille Zulu (ultimo discendente di Shaka) ha dato l'approvazione definitiva. Lo sceneggiato, del resto, è stato trasmesso senza dar luogo ad azioni di protesta negli Stati Uniti, ottenendo per altro buoni indici di ascolto, come è accaduto anche in Germania ed in Francia dove la trasmissione è stata accolta con successo.

Per quanto attiene ai costi sostenuti la concessionaria RAI ha comunicato che il programma Shaka Zulu fa parte di un pacchetto stipulato con la società World Television Associates e fa capo, in particolare, al contratto concluso con la società Harmony Gold di Los Angeles comprendente l'acquisto dei diritti televisivi per la trasmissione dello sceneggiato in questione e di quello intitolato A woman of substance, per un costo complessivo di un milione di dollari USA.

Secondo le informazioni assunte, lo sceneggiato in questione sarebbe prodotto dalla società Harmony Gold Production alla quale la South African Broadcasting Corporation si sarebbe limitata a fornire assistenza tecnica in loco; la programmazione di tale filmato, pertanto, non sembra in contrasto con l'impegno preso dai paesi membri della CEE di non incoraggiare gli accordi culturali e scientifici con il Sud Africa, a meno che gli stessi non siano volti a contribuire ad eliminare l'apartheid.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

PIRO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se non ritenga di dover avviare un'inchiesta sulle ragioni per le quali è morto nel mese di aprile 1987 Angelo Foresta, detenuto dal mese di novembre, trasferito dal carcere di Novara all'ospedale di Torino, poi nel carcere torinese e, infine, essendo stati negati gli arresti domiciliari, trasferito nuovamente nel carcere di Novara e poi all'ospedale della stessa città ove è deceduto.

(4-01087)

RISPOSTA. — Il detenuto Angelo Foresta, imputato per i reati di associazione per delinquere, concorso in rapina, tentato omicidio aggravato, tentato sequestro di persona ed altro, era stato arrestato il 14 novembre 1986 ed era a disposizione del giudice istruttore presso il tribunale di Torino.

In data 19 novembre 1986 il detenuto in questione veniva tradotto presso la casa circondariale di Novara, a seguito di mandato di cattura emesso il giorno 8 novembre 1986 dal citato giudice istruttore.

Dalle certificazioni sanitarie redatte dal sanitario della casa circondariale di Novara risulta che il Foresta, già a decorrere dalla data dell'arresto, presentava condizioni di salute notevolmente scadute, deperimento organico, imponente dimagrimento e stato anoressico tale che l'assunzione del cibo gli provocava continuo vomito.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a seguito di provvedimento della competente autorità giudiziaria, in data 1° marzo, 1987 il detenuto veniva ricoverato presso l'ospedale civile Molinette e, dimesso in data 24 aprile 1987, veniva tradotto, in pari data, presso la casa circondariale di Novara dove lo stesso aveva chiesto di essere inviato, non avendo ottenuto gli arresti domiciliari.

Il giorno successivo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1976, veniva urgentemente ricoverato presso l'ospedale Maggiore di Novara a seguito di stato precomatoso.

In data 26 aprile 1987, verso le ore 13, il Foresta decedeva per embolia polmonare e stato di coma presso il citato ospedale.

*Sulle cause del decesso del Foresta e le eventuali responsabilità in ordine allo stesso, presso la procura della Repubblica di Novara è in corso un'indagine giudiziaria nell'ambito della quale è stata disposta perizia medico-legale che, attesa la complessità delle indagini, è stata affidata ad un collegio di periti.*

*All'esito del procedimento giudiziario in corso saranno eventualmente adottati i provvedimenti di competenza di questo Ministero.*

Il ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere:*

*se sia a conoscenza dei motivi per i quali la regione Puglia, pur avendo promesso da due anni 11 miliardi ai tabacchicoltori salentini per venir loro incontro, a seguito delle giuste rivendicazioni avanzate, non ha ancora provveduto alla erogazione delle somme;*

*se non intenda rapidamente intervenire tenuto conto che i ritardi regionali, sommati alle carenze di personale dell'AIMA ed ai conseguenti ritardi nel conferimento e nella lavorazione del tabacco, possono ancor più danneggiare un settore produttivo già da tempo penalizzato.*

(4-00592)

RISPOSTA. — *Il commissariato di Governo presso la regione Puglia, ha fatto conoscere che la legge regionale del 7 gennaio 1987 n. 3: Piano stralcio per il riordino e il miglioramento della produzione tabacchicola pugliese, prevede la realizzazione di azioni intese a favorire la ripresa del mercato tabacchicolo in un momento di crisi come quello attuale. Alla regione Puglia, oltre all'azione di promozione finanziaria, è riservato il compito di sovrintendere, coordinare e controllare l'attuazione del piano ed, a tale riguardo, è stata prevista la costituzione di un comitato, regionale chiamato a pronunciarsi sui programmi e sulle procedure che verranno defi-*

*nite con riferimento all'utilizzazione dei fondi relativi al piano tabacchicolo. Per la realizzazione di tali obiettivi, la citata legge regionale del 7 gennaio 1987 n. 3 prevede la ripartizione di massima dello stanziamento di 11 miliardi di lire.*

*La commissione della CEE, con proprio telex del 2 marzo 1987, n. A2398, chiesto all'assessorato regionale all'Agricoltura notizie supplementari in merito all'applicabilità della legge regionale n. 3 del 1987. Con nota del 1° aprile 1987 n. 28/7027 e nota del 2 luglio 1987 n. 28/17262 sono stati forniti da parte del predetto assessorato tutte le informazioni e i chiarimenti richiesti.*

*Con propria deliberazione del 16 aprile 1987 n. 3566 la giunta regionale ha proceduto alla nomina del previsto comitato, regionale, ma con decisione n. 9272/8318 la commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia, nella seduta del 27 maggio 1987, ha chiesto chiarimenti. Con successiva deliberazione di giunta regionale del 6 luglio 1987 n. 6701 sono stati forniti gli anzidetti chiarimenti e la competente commissione di controllo, nella seduta del 29 luglio 1987, ha annullato sia la delibera n. 3566, sia la successiva di chiarimenti per la parte relativa alla nomina del segretario del comitato regionale innanzi detto.*

*Il suddetto commissariato ha, altresì informato che gli ispettorati provinciali dell'Agricoltura, competenti per territorio, comunque, hanno recepito le istanze delle associazioni dei produttori legalmente costituite e quelle delle cooperative di settore, intese ad ottenere le provvidenze previste dalla citata legge regionale del 7 gennaio 1987 n. 3.*

*In merito alla attuale carenza, rispetto all'organico previsto, del personale addetto alla sezione tabacco dell'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo) si evidenzia che, al fine di ottemperare alle necessità sia della decorsa campagna 1986, sia per il regolare compimento delle operazioni di conferimento della campagna 1987, è stata disposta la mobilitazione di sottufficiali e guardie forestali presso gli uffici periferici della suddetta azienda.*

*Nel sottolineare, inoltre, che l'AIMA provvederà quanto prima a bandire appositi concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti in organico per tutti i livelli funzionali, si assicura comunque che non sarà trascurata alcuna possibilità perché il settore tabacco di tale azienda possa svolgere il proprio servizio con la necessaria correttezza al fine di soddisfare le legittime aspettative delle categorie interessate.*

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premezzo:*

che il Regolamento (CEE) n. 247/ 85 della Commissione del 29 agosto 1985 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 777/85 relativo alla concessione, per la campagna vitivinicola 1985/1986-1989/1990, di premi di abbandono definitivo di talune superfici all'articolo 3 prevede che nella domanda per la concessione del premio il richiedente deve segnare, fra l'altro, i dati necessari per l'identificazione delle particelle destinate all'abbandono definitivo, per le quali egli chiede il premio;

che il ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 29 novembre 1985 ha decretato le modalità ed i termini per la presentazione, l'accettazione e gli adempimenti da parte degli enti e del richiedente;

che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale della produzione agricola, VII Divisione, con circolare protocollo n. 88695 del 29 novembre 1985 a pagina 7, paragrafo 1, scrive: « Per gli impianti la cui consistenza non risulti segnalata al catasto terreni i competenti uffici regionali potranno avviare ed espletare la procedura per la concessione del premio previa segnalazione all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente per territorio » —:

se la Direzione generale della produzione agricola può stravolgere il regola-

mento CEE chiedendo quanto non è previsto;

se la Direzione generale predetta è a conoscenza che i catasti dei terreni sono arretrati di almeno un ventennio sulle trascrizioni in un riscontro così difficile per l'agricoltura italiana;

quali motivi persecutori nei confronti dell'agricoltura stessa sono in pectore da parte della Direzione generale della produzione agricola e quali danni in termini reali subiranno gli agricoltori italiani per la nuova incombenza che si fa cadere sugli uffici regionali notoriamente non in grado di assolvere i problemi di istituto in tempo normale. (4-00593)

RISPOSTA. — *Le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con circolare del 29 novembre 1985, per l'applicazione dei regolamenti CEE nn. 777 e 2475 del 1985 inerenti la concessione di premi per l'abbandono definitivo della viticoltura, relativamente alle campagne vitivinicole 1985/86-1989/1990, sono state concordate nelle linee essenziali con gli organi regionali nel corso di riunioni tenute presso il Ministero stesso.*

*Infatti, tali disposizioni non aggravano le procedure di accertamento da parte degli uffici regionali in quanto, nella fase preliminare di verifica delle condizioni di ottenibilità del premio, il funzionario regionale incaricato, qualora riscontri la mancata notifica agli organi competenti dello status degli impianti viticoli, non interrompe l'iter procedurale della pratica ma si limita a segnalare alla competente autorità dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette il mancato aggiornamento.*

*L'articolo 3 del citato regolamento CEE 777/85 — lettera b) — prevede che il premio di abbandono definitivo non potrà essere concesso per le superfici vitate sulle quali sono state constatate infrazioni delle disposizioni comunitarie e nazionali. La mancata denuncia all'ufficio distrettuale delle imposte dirette è da considerare a tutti gli effetti come infrazione alla normativa nazionale.*

*Pertanto, il funzionario all'uopo incaricato che accerti una infrazione alle disposizioni normative concernenti sia il relativo regolamento comunitario sia la normativa nazionale vigente non può non tenerne conto senza assumere su di sé una responsabilità di inadempienza agli obblighi di legge.*

*In proposito, è da sottolineare, infine, che un puntuale comportamento del viticoltore di fronte alle citate disposizioni facilita l'accertamento dell'anno di impianto del vigneto e la verifica, quindi, del rispetto delle relative condizioni con riferimento alle norme di divieto di nuovi impianti.*

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

POLI BORTONE, BERSELLI, PARIGI E RUBINACCI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere:

se non ritengano di dover intervenire per sanare lo stato di disparità esistente fra ex dipendenti delle unità sanitarie locali cessati dal servizio dal 2 giugno 1982 e altri dipendenti dalle unità sanitarie locali cessati dal servizio in data precedente;

in particolare se non ritengano di dover estendere a questi ultimi il beneficio della indennità integrativa speciale percepita alla data di collocamento a riposo sulle indennità premio di fine servizio. (4-01986)

RISPOSTA. — *La Corte costituzionale con decisione del 18 novembre 1986 n. 236 ha, in via interpretativa, riconosciuto la piena applicabilità ai dipendenti pubblici iscritti all'INADEL della riforma operata per i lavoratori privati dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in materia di buonuscita.*

*Tale legge ha, infatti, previsto a favore dei detti lavoratori privati, collocati in quiescenza a decorrere dal 2 giugno 1982 (data di entrata in vigore della legge medesima), che nel calcolo dell'indennità di buonuscita sia integralmente compresa anche la indennità integrativa speciale.*

*Alla luce di quanto precisato, si deve pertanto concludere che non è possibile*

*estendere i benefici recati da tale legge ai dipendenti pubblici (iscritti all'INADEL) collocati a riposo anteriormente a detta data.*

Il Ministro per la funzione pubblica: SANTUZ.

PORTATADINO. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per conoscere se ritiene che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 27 giugno 1986, possono essere estesi a favore dei dipendenti del pubblico impiego. Quanto sopra per il motivo che spesso si verifica che pubblici dipendenti vengano collocati a riposo per raggiunti limiti di età senza che abbiano maturato il diritto a pensione. L'indicata sentenza n. 176/86 della Corte costituzionale prevede infatti il mantenimento in servizio dei dipendenti del settore privato anche dopo il raggiungimento dei limiti di età stabiliti dalla legge per dare modo agli stessi di maturare il diritto al trattamento di quiescenza. (4-02733)

RISPOSTA. — *La Corte costituzionale ha — com'è noto — affermato, con sentenza pubblicata il 7 luglio 1986 n. 176 il principio secondo il quale il lavoratore che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non ha ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia deve essere trattenuto in servizio per tutto il tempo necessario per il conseguimento di tale scopo e durante tale periodo non può, quindi, essere licenziato.*

*Tale principio interpretativo è, però, applicabile al solo settore dell'impiego privato e non può essere, perciò, esteso al settore pubblico.*

*Infatti, il giudizio di legittimità costituzionale contenuto nella menzionata pronuncia incide esclusivamente sull'articolo 11, comma 1, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che — disciplinando la materia dei licenziamenti individuali — ha come diretti destinatari soltanto i lavoratori privati.*

Il Ministro per la funzione pubblica: SANTUZ.

PROCACCI, SCALIA, CERUTI, BOATO, GROSSO, FILIPPINI ROSA, DONATI, SALVOLDI, BASSI MONTANARI, ANDREIS E CIMA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere — premesso che

è in corso nel nostro paese una sistematica campagna di sterminio della popolazione delle volpi in nome di una presunta profilassi antirabbica;

tale campagna in diverse regioni, tra cui la Toscana e l'Emilia-Romagna, è condotta in violazione dei limiti temporali stabiliti dai calendari venatori regionali e dall'articolo 11 della legge nazionale sulla caccia n. 968 del 27 dicembre 1977;

l'uccisione delle volpi non offre nessuna garanzia di soluzione e circoscrizione della zoonosi, in quanto la disponibilità delle tane degli animali uccisi aumenta la mobilità degli individui;

è stata ampiamente riconosciuta dalla letteratura scientifica a livello nazionale (Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina) ed internazionale (Rabies Bulletin Europe, Tubingen) la validità della pratica della vaccinazione orale attraverso bocconi di carne quale unica misura di prevenzione valida, sicura ed accettabile sotto il profilo biologico;

è stata rilevata una diminuzione degli effettivi della popolazione in seguito alle uccisioni indiscriminate, spesso dettate da motivazioni venatorie e tutt'altro che scientificamente fondate, dal momento che le volpi vengono ritenute predatrici dei fagiani lanciati sul territorio a scopo di ripopolamento —:

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno adottare immediate misure di tutela di questi mammiferi, insostituibili elementi del nostro ecosistema;

se in particolare non ritengano inderogabile l'introduzione tempestiva su tutto il territorio nazionale del provvedimento di vaccinazione orale in sostituzione dell'eliminazione fisica degli ani-

mali, provvedimento già adottato dal Consiglio Regionale del Veneto con legge n. 66 del 30 gennaio 1987 relativa a « Modifiche e integrazioni della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 12 « Norme per la profilassi permanente della rabbia ». (4-00923)

*RISPOSTA.* — *L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, qualificato organo tecnico-scientifico di questa Amministrazione, ha fatto presente che la profilassi della rabbia silvestre dovrebbe essere completamente riveduta ed aggiornata in relazione alle mutate condizioni epidemiologiche ed anche a quanto recentemente espresso dal consiglio superiore di sanità nel corso della seduta del 24 luglio 1987 (sezioni I e V congiunte). Infatti, la situazione epidemiologica a livello nazionale è completamente mutata, passando da una fase di attiva espansione della malattia in tutto l'arco alpino ad una fase in cui non si verificano casi di rabbia da oltre un anno.*

*Inoltre, i risultati estremamente promettenti delle prove sperimentali di vaccinazione orale della volpe condotte sia in Italia, sia in altri paesi europei (Svizzera e Repubblica Federale di Germania) inducono a ritenere che questa misura possa svolgere un ruolo sempre più importante nella profilassi della rabbia silvestre in Europa, rendendo quindi obsolete, nel momento in cui dovessero essere realmente applicate per il controllo della malattia, le misure di profilassi mediante diradamento delle popolazioni volpine finora adottate da numerose regioni italiane, anche non a rischio di infezione.*

*Occorre, altresì, sottolineare che la vaccinazione orale delle volpi è una misura la cui adozione sia per motivi di sicurezza trattandosi di un vaccino vivo attenuato sia per motivi di ordine economico, non è proponibile per l'intero territorio nazionale, ma deve essere adottata esclusivamente nelle zone infette o a rischio di infezione a breve termine.*

*Il Ministero della sanità, interpellato parimenti in proposito, ha fatto conoscere che la rabbia silvestre è entrata in Italia nel*

febbraio 1977 in Valle Aurina (Provincia di Bolzano), attraverso il passo Krimmel, ai confini con il distretto austriaco di Lienz già segnalato infetto.

Negli anni successivi al 1977 furono aperti altri fronti di penetrazione della malattia: dall'Austria per la provincia di Udine; dalla Jugoslavia con ingresso nel comune di Trieste; dalla Svizzera in provincia di Sondrio (Valtellina), ed, infine, nel 1984 il virus rabbico fu individuato in Val d'Aosta, proveniente dalla vicina Alta Savoia francese, dove furono accertati numerosi casi tramite le volpi che avevano valicato il passo del Piccolo San Bernardo.

La rabbia silvestre è legata agli animali selvatici, soprattutto alle volpi rosse in Europa ed ha avuto inizio da un focolaio sviluppatosi in Polonia nel 1935 in volpi e tassi.

Il suddetto Ministero, considerata la presenza della rabbia silvestre in alcune province del territorio nazionale, situate a ridosso dell'arco alpino, ritenne opportuno emanare direttive in materia di profilassi della rabbia urbana e silvestre. In particolare si dispose il potenziamento del servizio di cattura dei cani e dei gatti randagi, la eliminazione delle discariche abusive contestualmente ad una razionale raccolta ed eliminazione dei rifiuti solidi urbani, la riduzione della popolazione volpina nelle zone minacciate dall'infezione con la consegna delle volpi abbattute agli istituti zooprofilattici sperimentali per i controlli di laboratorio ai fini di un monitoraggio nei confronti della malattia medesima.

Occorre tenere presente che il diradamento della popolazione volpina nelle zone interessate dalla rabbia silvestre tende alla minimizzazione delle occasioni di contagio tra volpe e volpe.

Questo metodo viene considerato un importante modo di profilassi diretta per il controllo della malattia, poiché l'esperienza ha dimostrato che la rabbia tende ad estinguersi da sé, quando la densità volpina, in un determinato territorio, si abbassa ad una soglia di volpi per chilometro quadrato (una volpe ogni tre chilometri quadrati).

In considerazione della persistente tendenza espansiva dell'infezione rabbica in

Valcamonica, la provincia di Brescia ha chiesto di avviare un proprio piano di vaccinazione antirabbica per via orale delle volpi.

Tenuto conto dei risultati favorevoli ottenuti, il piano sperimentale di vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia fu esteso alla provincia di Bolzano e alla provincia di Trento dove sono state effettuate due campagne di vaccinazione, la prima nel primo semestre del 1986 la seconda nella primavera del 1987

I piani di vaccinazione eseguiti a titolo sperimentale nelle suddette province sono stati autorizzati dal Ministero della sanità dopo aver acquisito i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanità alla sperimentazione, controllata dall'apposito comitato scientifico.

Tuttavia, dal mese di luglio 1986 nessun altro caso di rabbia silvestre è stato accertato nei territori interessati dalla malattia, per cui la situazione zoosanitaria è da ritenersi favorevole.

La stessa Amministrazione sanitaria ha ritenuto opportuno chiedere al Consiglio superiore di sanità l'approvazione e la ratifica dei risultati conseguiti dal piano di vaccinazione antirabbica sperimentale delle volpi nelle province di Brescia, Trento e Bolzano nonché i metodi di lotta permanente di profilassi della rabbia silvestre (diradamento della popolazione volpina, effettuazione della vaccinazione perorale delle volpi, eccetera).

Detto consesso a sezioni congiunte - I e V - nella seduta del 24 luglio 1987 ha deliberato che nelle zone non a rischio deve essere previsto il controllo biologico, mentre in quelle a rischio occorre abbinare le metodiche sperimentate e cioè la vaccinazione delle volpi e il monitoraggio diagnostico programmatico delle stesse volpi, che devono essere applicate con i criteri scientifici ed organizzativi sino ad oggi attuati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

RALLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere come mai al signor Podda An-

tonio, nato a Nuoro il 6 maggio 1910 e residente a Messina in via Romagnosi, 9, pur essendogli stata riscontrata dall'Ufficio del medico provinciale di Messina in data 8 gennaio 1987 reg. al n. 65678 una invalidità del 100 per cento non riducibile, non gli è stato a tutt'oggi riconosciuto, ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, il diritto all'accompagnamento previsto fra le provvidenze a favore degli invalidi civili, in conseguenza della sua malattia irreversibile. (4-01502)

**RISPOSTA.** — *Con deliberazione del 13 luglio 1987, il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Messina ha concesso al Signor Antonio Podda l'indennità di accompagnamento, in conseguenza della sua invalidità, con decorrenza dal 1° novembre 1986. Il beneficio è in pagamento dal sesto bimestre dell'anno 1987.*

Il Ministro dell'interno: FANFANI

*Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — anche in relazione all'interrogazione n. 4-14749 del 14 aprile 1986 — quali determinazioni intende adottare in relazione alla « raccomandazione » n. R. (85) 21 votata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla « mobilità degli insegnanti ricercatori universitari », in data 25 ottobre 1985 durante la 39ª riunione dei delegati dei ministri stessi, in base all'articolo 15 b) dello Statuto del Consiglio d'Europa.

Da sottolineare che il documento — con riferimento alla Convenzione culturale europea e rifacendosi anche a quanto stabilito in un precedente documento votato dai ministri europei responsabili della Ricerca scientifica a Parigi, il 17 settembre del 1984 — specifica che il « termine università, ai fini della Raccomandazione, dev'essere inteso nel suo significato più ampio, e cioè, come inglobante le università e gli altri istituti di insegnamento superiore e di ricerca che non hanno il titolo di università ma che, secondo le autorità competenti dello

Stato sul cui territorio si trovano, svolgono un lavoro complessivamente equivalente ».

Poiché nella raccomandazione suddetta ci si rivolgeva ai governi aderenti al Consiglio d'Europa perché essi tenessero conto dei suindicati principi « nella elaborazione della loro politica concernente le università » e perché si addivenisse alla massima diffusione possibile del documento in questione « fra tutte le persone e le istituzioni che si interessano alle questioni relative alla mobilità degli insegnanti-ricercatori universitari » si chiede anche di conoscere quali iniziative sono state prese al riguardo sia da parte del ministero in genere e sia in particolare dalla Direzione generale per la istruzione universitaria, che funziona formalmente da « centro nazionale di informazione » in materia di mobilità universitaria e di equivalenza dei diplomi.

(4-00507)

**RISPOSTA.** — *Nel ribadire quanto già reso noto con ministeriale dell'8 luglio 1986 n. 1198 in risposta ad analogo interrogazione presentata dall'interrogante nella nona legislatura, si conferma l'interesse di questo Ministero a favorire la mobilità degli studenti, dei docenti e dei ricercatori universitari, considerato che lo scambio culturale e scientifico rappresenta uno strumento fondamentale per realizzare cooperazione interuniversitaria e per garantire il libero confronto intellettuale e culturale tra la varie università.*

*Ne conseguono perciò le iniziative volte — nello spirito della raccomandazione in argomento adottata dal Consiglio d'Europa — a rimuovere il più possibile gli ostacoli che possono frapporsi, quali ad esempio la conoscenza di lingue straniere, la riconoscibilità di titoli conseguiti all'estero, il costo degli studi all'estero.*

*Per la prima volta in Italia, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, una specifica normativa contempla l'importanza della mobilità studentesca inserendola, come aspetto particolarmente qualificante, nell'ambito complessivo della collaborazione culturale internazionale.*

Con essa il legislatore ha fornito (articolo 91 – decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) un preciso quadro di riferimento giuridico teso a favorire l'inserimento di studenti italiani in atenei stranieri al fine di acquisirvi particolari cognizioni tecniche e didattiche da utilizzare per il completamento della formazione universitaria nell'ateneo italiano di provenienza.

Dalle esperienze finora realizzate, emerge che più di ventisei atenei si sono avvalsi delle nuove possibilità offerte dal decreto-delegato. Mediante la stipula di convenzioni aventi per oggetto in massima parte la cooperazione nei settori scientifici attuata prevalentemente attraverso lo scambio di docenti e di informazioni; meno frequente risulta la collaborazione per particolari progetti di ricerca, per la didattica, per l'assistenza allo studio e per la formazione tecnica del personale.

Il 69 per cento di tali accordi risulta concluso con università europee (il 32 per cento con università dell'Europa dell'Est), mentre il 20 per cento con università extra-europee.

Tra gli elementi che favoriscono la stipula di detti accordi risultano rilevanti: la vicinanza geografica; la solida tradizione di scambi; l'emergere di esperienze particolari di cooperazione; la comune appartenenza ad organismi internazionali.

Le aree disciplinari nelle quali è stato rilevato il maggior volume di cooperazione formale sono apparse quelle delle scienze naturali ed esatte (39 per cento) e quella umanistica (30 per cento). Più limitata l'incidenza del diritto, di ingegneria e di medicina.

Le università italiane mostrano spesso una preferenza per la conclusione di accordi-quadro motivata dall'essere cornici generiche entro cui è possibile individuare, di volta in volta, le discipline e la attività da privilegiare nonché i termini quantitativi delle iniziative.

I settori di cooperazione più ricorrenti sono: gli scambi di persone, gli scambi di documenti e di informazioni; l'organizzazione di seminari, convegni eccetera, mentre meno ricorrenti risultano: la didattica,

il diritto allo studio e assistenza, il riconoscimento degli studi.

Nell'ambito della cooperazione internazionale a livello governativo si conferma poi l'adesione del nostro paese alle convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO in materia di riconoscimento dei diplomi e dei titoli di studio dell'insegnamento superiore.

Un accordo bilaterale per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio è stato stipulato tra il nostro paese e l'Austria, con l'Equador, con la Jugoslavia, con il Messico, con la Repubblica di San Marino e con la Thailandia.

Con legge 15 ottobre 1984, n. 76 è stato ratificato l'accordo quadro di cooperazione universitaria tra l'Italia e la Francia che ha previsto la istituzione di una laurea binazionale congiuntamente rilasciata dalle università dei due paesi (hanno finora aderito all'accordo le università di Torino e di Chambéry).

Si ritiene infine opportuno aggiungere che con circolare ministeriale del 16 luglio 1987 n. 1077 è stata resa nota alle università italiane la decisione adottata dal Consiglio delle comunità europee in merito al programma di azione comunitaria, denominato ERASMUS, in materia di mobilità degli studenti iscritti nelle istituzioni universitarie degli stati membri. Il predetto programma ha lo scopo di creare nuove possibilità di scambi tra gli studenti accrescendo pertanto la cooperazione tra le università europee.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

RENZULLI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che

dalle autorità competenti è stato segnalato al Ministero della sanità l'accertamento di focolai di leptospirosi, sostenuti dal sierotipo hardjo, in allevamenti bovini presenti in Carnia (provincia di Udine);

l'adozione di provvedimenti restrittivi previsti dall'ordinanza ministeriale 4

settembre 1985 ha sollevato notevoli preoccupazioni negli allevatori della zona interessata i quali vedono così colpiti i già non di certo consistenti redditi legati all'allevamento del bestiame. D'altra parte le Associazioni di categoria paventano che le intervenute misure di ordine sanitario inducano i proprietari degli animali a disfarsi del bestiame infetto senza poi provvedere alla sua sostituzione;

tale evenienza implicherebbe un rilevante depauperamento del patrimonio zootecnico di quelle località;

la leptospirosi non consta abbia particolare carattere di patogenicità per l'uomo e per gli animali e che tali prescrizioni sanitarie previste dalla vigente normativa appaiono, appunto, eccessive in relazione al pericolo, in termini di salute per il primo e, in termini di salute e danni economici, per i secondi —:

se non ritenga opportuno promuovere una modifica delle norme di cui alla succitata ordinanza per il sierotipo (o i sierotipi) di cui è stata riconosciuta la scarsa rilevanza sanitaria e che, a quanto appare, sono ormai largamente diffusi nell'ambiente. (4-00627)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento a quanto affermato nel punto quattro dell'atto parlamentare, giova osservare, in via preliminare, che:*

a) *la leptospirosi è una zoonosi ad ampia diffusione tra gli animali selvatici e può essere trasmessa con facilità agli animali di allevamento;*

b) *soggetti umani a rischio sono, pertanto, tutti coloro che vengono a contatto diretto per motivi lavorativi o per attività del tempo libero con animali infetti, quali quelli di allevamento, o con animali portatori, prevalentemente rappresentati dai selvatici.*

*Le considerazioni che precedono rendono necessarie idonee misure di prevenzione previste agli articoli 5, 6, 7 e 8 della ordinanza ministeriale del 4 settembre*

*1985, riguardante la profilassi delle leptospirosi animali.*

*In merito ai capoversi 5 e ultimo della interrogazione parlamentare in oggetto, che prospetta la modifica delle norme della predetta ordinanza, si ritiene in particolare che il sequestro degli animali sieropositivi, che non presentino segni clinici di malattia, possa essere revocato non prima di 30 giorni dall'accertamento sierologico e dopo effettuazione di un adeguato trattamento antibiotico, non condizionando tuttavia la revoca del sequestro ad una successiva negativizzazione sierologica.*

*La modifica della ordinanza come suggerita è basata sul fatto che animali di allevamento con infezione pregressa da leptospira possono rimanere sieropositivi per tempi lunghi dopo la guarigione clinica e anche per tutta la vita.*

*Il periodo di sequestro cautelativo non inferiore a 30 giorni, associato a un adeguato trattamento antibiotico, si ritiene sufficiente a garantire la bonifica degli animali infetti e la cessazione di eliminazione di leptospire con le urine in detti animali.*

*Tanto premesso, si osserva che un'eventuale modifica della cennata ordinanza ministeriale potrà essere oggetto di esame collegiale in seno al Consiglio superiore di sanità solo sulla base di una situazione epidemiologica italiana diversa da quella attuale.*

Il Sottosegretario di Stato per la sanità: CARLOTTO.

**RONCHI E TAMINO.** — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione. — Per conoscere — premesso che*

*la società « UX. MAL » con sede sociale in Marins di Cecina via della Ferraccio n. 38, iscritta al tribunale di Livorno con il numero 12011, con atto di compravendita in data 17 giugno 1987 depositato il 19 giugno 1987 alla conservatoria dei registri immobiliari di Livorno al numero d'ordine 4355 ha acquistato il Castel Sonnino in località Quercianella, frazione di Livorno. L'acquisto è*

stato realizzato dall'amministratore unico signor Sergio Pucciarini, industriale, titolare della « COSMOS CO. » l'industria di mini-sommergibili operante a Livorno in via della Padula, il costo dell'operazione è stato di lire 1.650.000.000;

la struttura dell'intero complesso comprende, oltre al castello, di un parco e di una discesa a mare con porticciolo (in tutto 115 ettari), è stata sottoposta a vincoli dal Ministero della pubblica istruzione istituita il 15 agosto 1929 per il « notevole interesse pubblico » che essa riveste;

i ministeri competenti hanno tempo sessanta giorni dall'atto di compravendita per esercitare il diritto di prelazione previsto nei vincoli del 1929, cioè entro il 17 agosto 1987;

alla società « UX. MAL », o meglio alla « COSMOS CO. » interessa come prima cosa lo sbocco al mare della struttura del Sonnino per l'attività sopradetta che essa svolge nel campo dell'industria bellica;

la « UX. MAL » ha fatto richiesta per la concessione dal demanio sul tratto di mare circostante e sul porticciolo, un tempo base dei famosi MAS della seconda guerra mondiale; e che sono state fatte rilevazioni sui fondali prospicienti il Castel Sonnino commissionati dalla stessa « UX. MAL » —:

se sono state avviate le procedure per esercitare il diritto di prelazione sulla struttura del Castel Sonnino impedendo in questo modo un'ulteriore privatizzazione della costa livornese, il proliferare dell'industria bellica, e infine, per gettare le basi per un recupero dal punto di vista pubblico e sociale di una struttura tanto cara al popolo toscano. (4-00634)

**RISPOSTA** *Il sovrintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa ha comunicato che il complesso cui fanno riferimento gli interroganti fu sottoposto ad un decreto di interesse pub-*

*blico emesso ai sensi della legge 11 giugno 1922, n. 778, abrogata all'articolo 19 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la protezione delle bellezze naturali.*

*A seguito dell'entrata in vigore della legge 1497 del 1939, l'area del castello e le sue pertinenze sono state sottoposte alle disposizioni della precitata legge con decreto ministeriale 28 gennaio 1949, relativo alla zona costiera di Antignano, Montenero e Quercianella.*

*Per quanto più specificatamente riguarda il castello, il sovrintendente ha comunicato che sta predisponendo gli atti per sottoporre lo stesso alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle cose di interesse artistico e storico.*

*Solo dopo l'emanazione del provvedimento di vincolo si potrà, quindi, valutare l'opportunità di esercitare il diritto di prelazione.*

*Infine circa i riferimenti al proliferare dell'industria bellica, il sovrintendente ha comunicato che non risulta notizia di destinazioni d'uso della costa o di parte di essa in tal senso.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: VIZZINI.

RONCHI, CIMA, TAMINO, SCALIA, TESTA ENRICO MATTIOLI, ARNABOLDI E RONZANI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per sapere — premesso che*

*la « Sezione Costruttori Edili » dell'Associazione industriale Vercellese, ha inviato al provveditore agli studi della provincia di Vercelli e a tutti i presidi delle scuole secondarie superiori della stessa provincia, una lettera con la quale si invia un dossier « Obiettivo Energia », « elaborato e diffuso nei Comuni del vercellese interessati dall'inse-diamento della centrale elettronucleare di Leri Cavour » presso Trino;*

*nella lettera si afferma che « la comunità locale spesso si oppone all'uso di*

energia nucleare e ad altre fonti per mancanza di informazione corretta e comprensibile »;

si afferma altresì che su questo problema e sulla proposta di tener corsi nelle scuole si è svolto un incontro il 5 agosto scorso, fra il provveditore agli studi e l'Associazione costruttori edili;

si propone ai presidi di « organizzare, con la collaborazione Sua e degli organi preposti, nei prossimi mesi di settembre e ottobre, un incontro con gli allievi delle ultime classi del Suo Istituto » —:

dando per scontato l'interesse economico degli imprenditori edili per la costruzione della centrale elettronucleare di Trino, ma non risultando specifiche e rilevanti competenze dei costruttori edili in materia di energia, e di energia nucleare in particolare, e non risultando alcuna specifica attribuzione all'associazione industriali di Vercelli nella formazione degli studenti e nella scuola pubblica; se vi sono stati e quali sono gli eventuali impegni che il provveditore agli studi della provincia di Vercelli, professor Gaetano Giudice, ha assunto nell'incontro del 5 agosto con i rappresentanti della « Sezione Costruttori Edili della Associazione Industriale Vercellese »;

se alcuni di tali corsi risultano effettuati, altri programmati in alcune scuole della provincia di Vercelli, dove con precisione sono stati effettuati e dove sono programmati, chi li tiene e quale materiale didattico di supporto viene utilizzato;

poiché tali corsi si sono svolti e si dovrebbero svolgere in piena campagna referendaria sui tre quesiti che riguardano le centrali nucleari, se ritengano che tali iniziative comportino un utilizzo improprio della scuola come sede di propaganda interessata, unilaterale e filonucleare;

se ritengano di far sospendere immediatamente tali iniziative e avviare un

accertamento quanto alla correttezza delle modalità di svolgimento in orario scolastico, di tali iniziative e al rispetto delle norme che tutelano e regolano lo svolgimento della campagna elettorale referendaria. (4-02362)

*RISPOSTA. — Sulla base degli elementi particolareggiati acquisiti per il tramite del provveditorato agli studi di Vercelli è risultato che, nel mese di agosto 1987 alcuni rappresentanti dell'associazione industriale vercellese — sezione costruttori edili — sottoposero, in effetti, all'attenzione della locale autorità scolastica un elaborato denominato Dossier Obiettivo Energia, con la richiesta di organizzare, con la collaborazione dei presidi e dei competenti organi collegiali, degli incontri, e non corsi, con gli alunni delle ultime classi degli istituti d'istruzione di secondo grado.*

*In relazione alla richiesta in parola, il provveditore agli studi dell'epoca indirizzò ai capi di istituto suddetti una propria circolare, datata 10 agosto 1987, per invitarli a sottoporre la questione agli organi collegiali delle rispettive scuole per deliberazioni di merito.*

*Gli incontri come sopra proposti, in ragione di uno per ogni scuola, hanno avuto poi effettivamente luogo solo in cinque istituti su 28, come risulta dagli atti in possesso dell'ufficio scolastico di Vercelli, ove possono essere in ogni modo consultati.*

*Premesso, per altro, che all'epoca cui risalgono i fatti la data delle consultazioni referendarie, in materia di energia nucleare, non era stata ancora fissata, non si ritiene che le iniziative in parola — concretatesi, giova ripeterlo, in semplici incontri e non in corsi — possano dar adito a rilievi ove si svolgano, come nei casi segnalati, con l'avallo degli organi collegiali delle scuole interessate, cui compete, a norma dell'articolo 8 lettera f) del decreto-legge del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 418, deliberare la partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali ... di particolare interesse educativo.*

*Risulta, d'altra parte, che in alcuni dei succitati otto istituti (tra i quali il liceo*

*scientifico di Biella) si sono svolte anche iniziative di segno opposto a quello cui ha fatto riferimento l'interrogante.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

**RUSSO FRANCO, CIPRIANI E ARNABOLDI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica, della pubblica istruzione e del tesoro* — Per sapere — permesso che:

è stata recentemente sottoscritta dal Governo e dai sindacati l'ipotesi di rinnovo del contratto per il personale non docente delle università per il triennio 1985/1987;

sono in atto da parte del Governo le procedure amministrative e legali per rendere immediatamente esecutiva tale ipotesi senza lasciare tempo alle organizzazioni sindacali di consultare i lavoratori;

con *telex* del 16 settembre 1987 i tre sindacati di categoria aderenti alla CGIL, CISL, UIL, unitamente al CISAPUNI hanno chiesto al Governo, il rispetto degli adempimenti del protocollo d'intesa e della prassi seguita nelle precedenti trattative della categoria per dare l'opportunità alle organizzazioni sindacali di consultare la categoria rilevando come « l'eventuale mancato rispetto delle procedure pregiudicherebbe l'accordo stesso »;

peraltro, la stessa ratifica dei direttivi generali di categoria è tuttora mancante:

tra i lavoratori non docenti dell'università sono diffuse le critiche a tale, ipotesi di contratto ed in diversi atenei le assemblee di categoria hanno chiesto a gran voce l'indizione di un *referendum* —:

se non ritenga il Governo di dovere per correttezza aspettare l'esito della consultazione dei lavoratori da parte delle organizzazioni sindacali prima di emanare il previsto decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della legge 93.

(4-01602)

**RISPOSTA.** — *L'ipotesi di accordo per il personale non docente delle università di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è stata — com'è noto — sottoscritta in data 8 settembre 1987 sia da parte delle organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle trattative, sia da parte della delegazione governativa.*

*In pari data il Consiglio dei ministri ne ha autorizzato la sottoscrizione ai sensi dell'articolo 6, ottavo comma, della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983; lo schema del decreto recettivo dell'accordo, approvato nella riunione del 15 settembre 1987, è stato emanato il successivo 28 settembre 1987 e trovasi, allo stato, presso la Corte dei conti, che ne sta curando la registrazione.*

*Per quanto concerne, in particolare, l'osservanza dei termini fissati dal citato articolo 6 della legge quadro, va rilevato che effettivamente le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla CGIL, CISL e UIL, congiuntamente alla CISAPUNI, con *telex* del 16 settembre 1987 diretto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rappresentare la loro volontà di sottoporre il contenuto dell'accordo alle valutazioni dei propri organismi, hanno chiesto il rispetto delle procedure previste dal predetto articolo 6, richiamandosi nel contempo anche alla prassi seguita nelle contrattazioni relative al personale degli altri comparti.*

*Al riguardo va però osservato che, pur dovendosi ammettere che per gli accordi concernenti il personale degli altri comparti il tempo intercorso tra la sottoscrizione delle relative ipotesi di accordo e le deliberazioni di autorizzazione alla sottoscrizione e di recepimento del contenuto degli accordi nei decreti del Presidente della Repubblica è stato anche superiore al periodo di tempo previsto nell'ottavo comma del predetto articolo 6, non si ritiene che nel comportamento del Governo possano ravvisarsi illegittimità o irregolarità di sorta e neppure mancanza di correttezza, in quanto la procedura seguita è stata adottata al solo ed esclusivo scopo di accelerare al massimo i*

tempi di attuazione dell'accordo, conclusosi — come si sa — appena quattro mesi prima della scadenza del suo periodo di validità.

È comunque il caso di precisare che la formulazione dell'ottavo comma dell'articolo 6 della legge quadro « il Consiglio dei ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, ne autorizza la sottoscrizione », è tale da consentire al Governo di adottare il provvedimento in questione anche prima della scadenza del termine stesso.

Il Ministro per la funzione pubblica: SANTUZ.

**RUSSO FRANCO E TAMINO.** — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che

recenti manifestazioni di protesta verso la comunità nomade stanno spingendo tale comunità verso le vere e proprie migrazioni interne;

la possibilità di garantire il diritto allo studio verrebbe meno qualora aumentasse la mobilità di tali insediamenti;

un efficace scolarizzazione è un elemento di scambio culturale ed è strumento necessario al superamento degli iniziali svantaggi socio-culturali (ciò viene riconosciuto anche nella circolare del 16 luglio 1986 del ministro della pubblica istruzione)-:

quali iniziative intenda prendere per garantire la continuità didattica ed il principio della bilateralità dell'obbligo scolastico;

se non ritenga opportuno coordinare le proprie iniziative con gli enti locali e le altre amministrazioni statali al fine di non vedere pregiudicati gli sforzi congiunti per un miglioramento delle condizioni di scolarizzazione. (4-02740)

**RISPOSTA.** — *La scolarizzazione dei fanciulli nomadi è un problema che è stato e che continua ad essere seguito con la massima attenzione da questo Ministero, tant'è*

*che presso l'ufficio studi e programmazione è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di acquisire — in collaborazione con la opera nomadi — ogni utile elemento atto a facilitare il processo di inserimento dei bambini in questione nelle scuole, e di proporre i relativi interventi.*

*Inoltre, considerato che alla realizzazione di un proficuo inserimento sociale delle popolazioni zingare e nomadi si perviene anche grazie ad una organizzazione della scuola che risponda il più possibile alle esigenze delle comunità in parola, questo Ministero, con circolare del 16 luglio 1986 n. 207 ha impartito direttive agli uffici scolastici provinciali intese a favorire, in ogni modo, l'accesso degli alunni in questione alle strutture scolastiche esistenti ed a garantire agli stessi la continuità scolastica malgrado i continui spostamenti.*

*È stato, a tale riguardo, disposto che gli eventuali trasferimenti da una scuola all'altra siano resi possibili assicurando la massima comunicazione tra le scuole interessate in modo che gli itinerari di apprendimento già percorsi siano resi noti alle scuole di arrivo e costituiscano il punto di partenza per la prosecuzione dell'attività didattica.*

*Sono state anche indicate le linee di intervento per il coordinamento delle iniziative dell'amministrazione scolastica con quelle degli enti locali al fine di garantire l'approntamento di risorse per la realizzazione del diritto allo studio e l'utilizzazione di docenti particolarmente qualificati.*

*Infine è stata prevista la possibilità di interessare tutti gli enti culturali ed assistenziali che si dichiarino disponibili per la risoluzione dei vari problemi organizzativi.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

**RUSSO SPENA GIOVANNI E CIPRIANI.** — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

in tutti gli uffici principali delle poste e telecomunicazioni di Roma il personale addetto agli « uffici attivi » e di

sportelleria è obbligato ad eseguire fino a dodici ore di lavoro al giorno, di cui sei di straordinario, sotto pena di sanzioni disciplinari; tra questi provvedimenti vi è anche la « censura » che comporta il ritardo di due anni dello scatto economico di anzianità;

quali norme contrattuali consentano tali livelli di sfruttamento del personale;

quali provvedimenti intenda prendere a salvaguardia dell'equilibrio psicofisico dei lavoratori nonché della qualità del servizio, visto che gli addetti agli sportelli incassano cifre giornaliere nell'ordine dei 100-150 milioni di lire, con il conseguente immaginabile stress;

quali provvedimenti intenda prendere per bloccare un uso illegittimo ed immotivato delle sanzioni disciplinari;

se non ritenga che il sistematico e massiccio ricorso allo straordinario, invece che a nuove assunzioni, smentisca clamorosamente le conclamate dichiarazioni governative in merito alla necessità di combattere il gravissimo tasso di disoccupazione che affligge il nostro paese.  
(4-01000)

**RISPOSTA.** — *La situazione del personale applicato presso gli uffici principali postelegrafonici di Roma non presenta particolari carenze di organico.*

*I dipendenti adibiti ai servizi di sportelleria non forniscono prestazioni di lavoro straordinario in quanto, come è noto, gli uffici locali vengono chiusi al termine dell'orario d'obbligo; né tale possibilità si verifica negli uffici principali aperti al pubblico anche nel pomeriggio poiché in questi uffici i dipendenti, al termine del proprio orario di servizio, vengono sostituiti da unità che osservano il turno di lavoro successivo.*

*La necessità di ricorrere al lavoro straordinario si verifica, talvolta, per far fronte alle esigenze di altri settori operativi, ma l'ammontare di siffatte prestazioni rientra nei limiti consentiti dalla normativa vigente, con una media individuale mensile di circa venti ore.*

*In occasione di particolari periodi dell'anno (festività natalizie e pasquali, periodo estivo), inoltre, si può verificare un incremento di tali prestazioni straordinarie che però riguarda solo un numero limitato di addetti, adibiti a specifiche mansioni (ad esempio la ripartizione); anche in simili casi comunque la media mensile, preventivamente autorizzata, non supera mai le sessanta ore e la media giornaliera è contenuta entro le tre ore.*

*Non sembra, pertanto, che possa parlarsi di sfruttamento del personale da parte dell'Amministrazione poste e telecomunicazioni sia per l'impegno richiesto che non appare particolarmente gravoso sia perché, di regola, viene lasciata ampia facoltà ai dipendenti di svolgere o non prestazioni di lavoro straordinario a meno che situazioni eccezionali impongano di effettuare tali maggiori prestazioni.*

*Nel precisare, infine, che non risulta che siano state minacciate sanzioni disciplinari a carico di dipendenti che non hanno prestato ore di lavoro straordinario, si significa che maggiori chiarimenti potranno essere forniti in merito ove vengano resi noti specifici casi in cui tale circostanza si sarebbe verificata.*

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

**RUTELLI, VESCE, FACCIO, MODUGNO E AGLIETTA.** — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che*

*nel nostro paese sono in produzione e in vendita bevande dietetiche, quali ad esempio la Diet-Coke e la linea Misura, contenenti gli edulcoranti saccarina e ciclammati;*

*tali sostanze possono essere nocive per tutti se introdotte in quantità superiore a 2,5 mg/kg di peso corporeo al giorno per la saccarina e ancora minori per i ciclammati;*

*tali sostanze sono controindicate nel periodo della gravidanza, durante l'allattamento e per i bambini al di sotto dei*

tre anni e che per i ragazzi la dose massima consentita è della metà rispetto agli adulti;

l'uso dei ciclammati è proibito negli USA;

l'uso della saccarina nelle sostanze dietetiche negli USA è accompagnato dall'avvertenza « l'uso di questo prodotto può essere pericoloso per la vostra salute. Questo prodotto contiene saccarina che ha provocato cancro negli animali da laboratorio ». Tale avvertenza non è riportata nelle indicazioni delle bevande dietetiche commercializzate in Italia;

alcune bevande quali la *Diet-Coke*, vendute negli USA, non contengono saccarina, sostanza presente nel prodotto commercializzato in Italia e che le avvertenze non sono chiare, in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1951, n. 327, ed in particolare i calcoli per sapere la quantità che ogni individuo può introdurre richiedono elaborati computi matematici;

la pubblicità che accompagna tali prodotti non è corretta in quanto non si attiene a quanto disposto dall'articolo 2 (pubblicità ingannevole) e dall'articolo 12 (sicurezza) del codice di autodisciplina pubblicitaria;

malgrado tutto ciò tali bevande sono normalmente vendute nei bar, nei mercati, nei chioschi e pertanto chiunque le può comperare e bere —:

se non intende proibire l'uso dei dolcificanti saccarina e ciclammati, ed in via transitoria, consentirne l'uso nelle bevande dietetiche disponendo la prescrizione dell'avvertenza così come in uso negli Stati Uniti. (4-00653)

**RISPOSTA.** — *L'impiego della saccarina e degli edulcoloranti artificiali è disciplinato dalla legge 7 luglio 1980, n. 297 che limita l'uso delle sostanze in questione ai prodotti dietetici, secondo le procedure di cui alla legge 29 marzo 1951, n. 327 e del relativo regolamento d'esecuzione, previo parere dell'Istituto superiore di sanità.*

*Per quanto riguarda l'aspetto tossicologico, la saccarina ed i ciclammati sono stati oggetto di ripetuti esami e pareri da parte del JECFA (Comitato misto FAO/OMS di esperti di additivi alimentari) e del Comitato scientifico per l'alimentazione umana della CEE.*

*I suddetti comitati hanno anche, di recente, espresso l'avviso che i due educoloranti in questione possano essere ritenuti accettabili nell'alimentazione umana ed hanno fissato per gli stessi una dose giornaliera provvisoria pari a:*

*2,5 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo per la saccarina*

*11 milligrammi per chilogrammo di peso corporeo per i ciclammati.*

*Ciò significa che, nel caso della saccarina, un individuo del peso medio di 60 chilogrammi può assumere 150 milligrammi al giorno di sostanza, mentre per il ciclammato la quantità è di 660 milligrammi al giorno (1,5 litri di diet-coke o 1 litro di Misura).*

*Per quanto riguarda le etichette dei prodotti in questione, si precisa che l'Italia è l'unico paese della CEE che impone una avvertenza così dettagliata, tale da consentire una certa tutela del consumatore.*

*Per altro, in merito alla pubblicità, che al momento — seppure non autorizzata preventivamente — può essere effettuata nel rispetto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 578, e dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché del decreto del Presidente della Repubblica del 18 maggio 1982 n. 322, questo Ministero ha già all'esame un progetto di legge che ne consenta apposita disciplina.*

*Tanto rappresentato — tenuto conto delle valutazioni tossicologiche e del limitato campo d'impiego — si può ritenere che il consumo dei prodotti dietetici in questione, secondo le raccomandazioni riportate in etichetta, non rappresenti un rischio per il consumatore.*

Il Sottosegretario per la sanità:  
MARINUCCI.

RUTELLI, VESCE E AGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

1) i mandati di pagamento di somme dovute dalla amministrazione dello Stato e liquidati per il tramite della Banca d'Italia possono essere riscossi dai beneficiari per cassa, oppure con assegno bancario, o accredito in conto corrente postale o bancario anche per il tramite della stanza di compensazione coesistente alla sezione di tesoreria;

2) anche in dipendenza della esclusione delle operazioni di accreditamento per il tramite della stanza di compensazione per le somme inferiori ai cinquecento milioni, si è determinato negli uffici della Banca d'Italia uno stato di caos e in particolare presso i servizi di Tesoreria della sede di Roma dell'istituto —:

se il ministro del tesoro non ritenga opportuno intervenire presso la Tesoreria — in particolare quella di Roma — perché non vengano ritardati i pagamenti a fonte di ordinativi inferiori ai 500 milioni di lire, ritardi che si protraggono per intere settimane, come sta a dimostrare la giacenza delle operazioni relative agli ordinativi di cui all'elenco n. 159 in data 14 luglio che la Banca d'Italia ha liquidato soltanto parzialmente con quindici giorni di ritardo, con danno in valuta e grave di interessi sulle anticipazioni effettuate dalle banche in favore delle aziende minori. (4-00766)

RISPOSTA. — *In base alla normativa vigente, le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato estinguono tramite stanza o servizio di compensazione titoli di spesa di qualunque importo.*

*In particolare, per quanto riguarda il caso segnalato si fa presente, sentita la Banca d'Italia, che nei mesi di maggio, giugno e luglio 1987 presso la sezione di tesoreria di Roma — sita in via dei Mille — si è verificato un notevole incremento dei titoli di spesa a seguito della liquidazione*

*delle competenze arretrate agli insegnanti e dell'invio da parte delle amministrazioni statali di quantitativi di titoli di spesa superiori alla media mensile.*

*Pertanto, nella seconda metà del mese di luglio 1987 l'estinzione dei titoli, mediante accreditamento in conto corrente bancario o tramite stanza di compensazione, è avvenuta presso la tesoreria di Roma con qualche ritardo, per altro di lieve entità.*

*Relativamente poi all'elenco del 14 luglio 1987 n. 159, di cui è cenno nell'interrogazione, la Banca d'Italia ha precisato che con il predetto elenco sono stati trasmessi alla sezione di tesoreria provinciale di Roma complessivamente 402 titoli di spesa, che sono stati estinti nello stesso mese di luglio 1987.*

Il Ministro del tesoro: AMATO.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra (posizione n. 35752/I.B) intestata all'orfano Giustino Iovine, nato l'11 febbraio 1919 e residente in Pratola Peligna (L'Aquila). Il predetto, sottoposto a visita dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti in data 9 marzo 1987, è stato dichiarato inabile al lavoro proficuo in modo permanente da data anteriore al 1° novembre 1983. (4-01295)

RISPOSTA. — *La direzione provinciale del tesoro di Napoli ha emesso, a favore del signor Iovine, orfano maggiorenne inabile dell'ex militare Giustino, decreto direttoriale del 28 luglio 1987, n. 48454 con il quale è stata concessa pensione indiretta di guerra nella misura di cui alla tabella G, oltre l'assegno di maggiorazione previsto per gli orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico, a decorrere dal 1° novembre 1983, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.*

*Tale provvedimento è stato trasmesso, per l'esecuzione, con i relativi atti di paga-*

mento, alla direzione provinciale del Tesoro de L'Aquila con assicurata del 12 novembre 1987, n. 0036 in quanto il signor Iovine, attualmente, risiede a Pratola Peligna (L'Aquila).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

**SOSPURI.** — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza delle motivazioni con le quali il tribunale di Sulmona (L'Aquila) nel decorso mese di gennaio 1987 ha archiviato tre denunce a carico del direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, una delle quali riguardante il taglio di conifere presso la sede del Parco stesso, in Pescasseroli, del quale il predetto si è reso responsabile. (4-01308)

**RISPOSTA.** — *I decreti di archiviazione, ai quali verosimilmente si riferisce l'interrogante sono quelli emessi dal giudice istruttore presso il tribunale di Sulmona, rispettivamente in data 11 novembre ed 11 dicembre 1986.*

*Al riguardo, sulla scorta delle notizie fornite dal procuratore generale de L'Aquila, si precisa quanto segue.*

*Il primo procedimento nato da una nota del comando stazione Corpo forestale dello Stato di Pescasseroli in data 28 agosto 1986, all'esito delle indagini di polizia giudiziaria, è stato archiviato con decreto 11 novembre 1986, non essendo emersi estremi di reato nei confronti degli amministratori e della direzione del parco nazionale d'Abruzzo.*

*Il secondo, invece, attiene ad un esposto anonimo contro la direzione del parco nazionale d'Abruzzo con il quale si denunciavano una serie di irregolarità.*

*Anche questo procedimento risulta archiviato con decreto del giudice istruttore presso il tribunale di Sulmona in data 11 dicembre 1986, essendo risultate le accuse contenute nell'anonimo manifestamente infondate.*

*Per quanto attiene, infine, alla denuncia riguardante il taglio di conifere presso*

*la sede del parco nazionale d'Abruzzo in Pescasseroli, si rende noto che il relativo procedimento penale (n. 601 del 1986 registro generale) è stato promosso dal pretore di Castel di Sangro che, con decreto 90 giugno 1987, ha dichiarato non doversi promuovere l'azione penale, non essendo emersi elementi di responsabilità a carico del presidente o del direttore del parco.*

*Dagli accertamenti istruttori, infatti, è emerso che presso il centro visite di Pescasseroli, si è proceduto semplicemente ad un disboscamento ed al parziale abbattimento di piante conifere in eccesso e di alberi esotici, al fine di consentire la costituzione di un arboreto appenninico, attraverso la messa a dimora di piante autoctone, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni e del parere di qualificati tecnici.*

*Detti tagli, oltre a non integrare gli estremi del reato ex articolo 695 capoverso n. 5 codice penale (trattandosi di piante di proprietà dell'ente, situate all'interno del giardino e degli immobili di proprietà privata dell'ente), non costituiscono neppure violazione dell'articolo 794 codice penale, in quanto le piante di conifere abbattute non costituivano di per sé bellezza naturale, né tale qualità può essere attribuita ai luoghi ove vegetavano (centro urbano, giardino creato artificialmente).*

Il Ministro di grazia e giustizia: VASSALLI.

**SOSPURI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

*il signor Giuseppe Pidone, nato a Nicosia il 17 ottobre 1930 e residente in Busto Arsizio (Varese), ex agente di custodia, è stato posto in congedo a seguito di infermità contratta per causa di servizio;*

*il sopra nominato, con ricorso n. 93007, ha rivendicato il riconoscimento dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;*

*il ricorso di cui trattasi è fermo alla fase istruttoria presso la procura ge-*

nerale della Corte dei conti fin dal 31 gennaio 1980 —

se ritenga di dovere intervenire, per quanto di sua competenza, al fine di determinare la rapida definizione del caso, tenuto anche conto delle condizioni fisiche del ricorrente, ulteriormente aggravatesi a seguito dell'insorgere di un tumore polmonare. (4-01846)

RISPOSTA. — *Il signor Giuseppe Pidone, agente di custodia in congedo, ha presentato ricorso avanti alla Corte dei conti avverso il decreto del 5 marzo 1977, n. 97165, avente ad oggetto il mancato riconoscimento dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 996.*

*La Corte dei conti — terza sezione — con decisione del 18 gennaio 1982 n. 48960, ha respinto il ricorso e copia della sentenza in questione è stata notificata allo interessato in data 9 giugno 1983.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere:*

1) se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra e l'esame del ricorso n. 656477 — avverso il decreto ministeriale n. 002087224 — pendente presso la Corte dei conti ed intestato a Giuseppina Frazzei, nata a Milano il 7 agosto 1924 e residente in Francavilla al Mare (Chieti), catturata nel rastrellamento invernale del 1944/45 e deportata nel campo di concentramento di Brux (Cecoslovacchia);

2) quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitare la discussione del ricorso in oggetto, atteso che questo fu prodotto dall'interessata fin dal 14 maggio 1965. (4-01850)

RISPOSTA. — *Il ricorso giurisdizionale n. 656477 presentato dalla signora Giusep-*

*pina Frazzei contro il decreto ministeriale del 2 novembre 1964, n. 2087224, è tuttora pendente presso la Corte dei conti.*

*Infatti, da notizie assunte, nelle vie brevi, presso la procura generale della citata magistratura è risultato che il gravame è in corso di definizione, in quanto, ultimata l'istruttoria di rito, si è in attesa delle conclusioni da parte del magistrato.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che*

*a pagina 137 del tomo XVIII pubblicato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P 2 si ha modo di leggere che un testimone attendibile, quale l'allora direttore dell'edizione romana del settimanale Panorama, riferì al magistrato inquirente che il signor Pazienza si vantava pubblicamente di ricattare il procuratore della Repubblica di Milano, dottor Mauro Gresti, perché questi, secondo le parole dello stesso Pazienza « giocava a carte e perdeva molto; ed in più era coinvolto in un affare di donne a Roma »;*

*in passato il dottor Gresti è già stato oggetto di una specifica inchiesta giudiziaria che arrivò alla perquisizione dello studio e dell'abitazione dell'alto magistrato, proprio in considerazione di fondati sospetti di collusione con il gruppo Calvi; inchiesta che si risolse con il pieno proscioglimento del dottor Gresti da ogni addebito —:*

1) se gli risultati che siano state fatte indagini in materia, se non altro per salvaguardare quella necessaria credibilità del giudice, recentemente e clamorosamente riaffermata;

2) perché i risultati di tale indagine, se svolta, nello stesso interesse del dottor Gresti, non sono stati ampiamente pubblicizzati, con ampio e doveroso riconoscimento a questo magistrato della pro-

pria correttezza e buona fede nell'espletamento delle delicatissime funzioni cui è preposto;

3) se risulti al ministro che il dottor Mauro Gresti abbia agito in giudizio contro il Pazienza. (4-00601)

**RISPOSTA.** — *Nel corso di un procedimento penale contro Francesco Pazienza ed altri, venne assunto come testimone dal sostituto procuratore della Repubblica di Roma, dottor Domenico Sica, il giornalista Andrea Barboni, il quale riferì, fra l'altro, quanto dichiaratogli dall'imputato Pazienza in ordine all'allora procuratore della Repubblica di Milano, dottor Mauro Gresti, negli esatti termini riportati dall'interrogante.*

*Dette dichiarazioni, per altro, si collocano nel contesto di una conversazione confidenziale avuta dal Barboni con il Pazienza: non risponde a verità, pertanto, che il Pazienza si sia vantato pubblicamente di ricattare il dottor Mauro Gresti.*

*Valutandole irrilevanti sul piano penale, il magistrato inquirente non ritenne di dover disporre alcun accertamento preliminare in ordine alle predette dichiarazioni e trasmise quindi gli atti, nel loro complesso, alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2.*

*Il dottor Gresti, che in data 17 agosto 1987, ha lasciato l'incarico di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano per avere compiuto il settantesimo anno di età, non risulta aver mai conosciuto né incontrato il signor Pazienza e non ha proposto querela contro lo stesso per il reato di diffamazione perché tale reato si consuma quando l'offesa alla reputazione avviene comunicando con più persone mentre — come detto — è pacifico che il Pazienza fece la confidenza al solo Barboni e non certo ai fini della pubblicazione sulla stampa, pubblicazione che, infatti, non avvenne ad opera del Barboni.*

*Il dottor Gresti venne a conoscenza delle dichiarazioni in oggetto soltanto in occasione della pubblicazione del loro contenuto nel bollettino di informazioni dell'agenzia di stampa AXEL diretto da Francesco Santoro, avvenuta in data 4 marzo 1985.*

*Contro il Santoro il dottor Gresti ha sporto querela per il reato di diffamazione a mezzo della stampa e il tribunale di Roma (sezione terza penale), con sentenza 1° aprile 1987, ha ritenuto la responsabilità del Santoro in ordine al reato ascrittogli condannandolo alla pena di lire 1 milione e 500 mila di multa, nonché al pagamento di lire 2 milioni a titolo di riparazione pecuniaria in favore del dottor Gresti, costituitosi parte civile, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Avverso la suddetta sentenza è stato proposto appello.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha a suo tempo preso in esame il comportamento di alcuni uomini politici in merito al pagamento di una supposta tangente per la nota vendita di fregate della classe Lupo all'Iraq — se sia a conoscenza dell'effettivo ruolo svolto nell'intera vicenda dell'intermediazione dal signor Michel Merhej, di Damasco, nonché dall'ex presidente del Consiglio di Stato Pasquale Melito. (4-00605)

**RISPOSTA.** — *Data la natura delle questioni sollevate dall'interrogante, si ritiene doveroso far rinvio all'esito dell'istruttoria compiuta in merito dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.*

Il Ministro del commercio con l'estero: RUGGIERO.

**STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE.** — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che

la RAI-TV si è distinta in tutti questi anni per la pervicace insistenza con la quale attraverso il video cerca di alimentare il livore nei confronti della squadra di calcio della Juventus colpevole, eviden-

temente, di vincere troppo e di non darsi a quelle folli spese che hanno portato in rosso molti bilanci delle società di calcio;

ad esempio di tale campagna, che oltretutto minaccia di fungere da detonatore degli episodi di violenza che periodicamente si verificano negli stadi, si ricorda la trasmissione di *Domenica In* andata in onda nella giornata in cui il Lecce sconfisse la Roma sul proprio terreno e durante la quale, all'annuncio della prima rete della Roma, i conduttori della trasmissione si esaltarono visibilmente applaudendo ed urlando, mentre lasciarono passare sotto silenzio le reti del Lecce e la continua e ripetitiva attenzione con la quale si vivisezionava ogni azione sospetta che si verifica nell'area di rigore della Juventus e si misurano in cm. ed in mm. le posizioni dei giocatori, mentre non vengono neppure presi in considerazione altri episodi ugualmente se non più interessanti;

la trasmissione televisiva *Il processo del lunedì* si distingue in genere per la smaccata partigianeria a favore della Roma al punto che, a detta trasmissione, vengono abitualmente invitati: l'atletico onorevole Andreotti; quel campione di simpatia del presidente della Roma Viola; l'esperto di lingua italiana senatore Evangelisti insieme ai soliti giornalisti romani e/o romanisti —

se non ritiene opportuno invitare i responsabili sportivi della RAI-TV ad attenersi ad una scrupolosa imparzialità nell'informazione ed a una linea di correttezza nei confronti di tutte le squadre di calcio italiane senza sbraccate manifestazioni di amore od odio verso questa o quella società. (4-00652)

**RISPOSTA.** — *Non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico della trasmissioni.*

*È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sot-*

*tratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.*

*Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi di indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.*

*Trattasi quindi di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.*

*Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato dall'interrogante, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI — la quale ha fatto presente che le trasmissioni televisive a contenuto sportivo sono state sempre improntate ad una linea di imparzialità e di completezza di informazione — attuata attraverso una scelta ed una alternanza di commentatori basata su criteri di specifica competenza e professionalità.*

*È possibile che alcuni commenti relativi a singoli episodi di calcio possono talvolta far insorgere discussioni o dissensi, ma la concessionaria medesima ha escluso che nei vari servizi i giornalisti e gli esperti abbiano avuto un comportamento discriminatorio ed ostile nei confronti di talune squadre di calcio ed, in particolare, della Juventus.*

*Per quanto riguarda la ricorrente partecipazione alla trasmissione *Il processo del lunedì* di alcuni esperti, la stessa società RAI ha precisato che da un attento controllo effettuato è risultato che il deputato Andreotti non ha mai partecipato alle trasmissioni che si sono svolte durante l'attuale stagione calcistica mentre è intervenuto mediamente due volte nel corso di ciascun campionato per quanto riguarda i*

precedenti sette anni. Il deputato Evangelisti è stato invitato una sola volta a campionato mentre il senatore Viola, che ha fatto registrare circa tre presenze l'anno, ha partecipato ad una sola puntata del processo del lunedì in onda quest'anno 1987.

Per quanto attiene, infine, il riferimento alla reiterata partecipazione di giornalisti romani si fa presente che, nell'ambito della completa autonomia di cui godono le varie testate, risponde a criteri di funzionalità invitare giornalisti che lavorano nelle località dalle quali viene diffusa la trasmissione.

È sulla base di tale principio che sono invitati esperti e critici e non in virtù della preferenza che gli stessi possono avere per questa o quella squadra.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMÌ.

STEFANINI, TOMA E BINELLI. — Al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso che

per sanare il deficit finanziario CEE del 1987, la Commissione CEE ha modificato il regolamento relativo al finanziamento del FEOGA-garanzia, sostituendo il sistema degli anticipi con quello dei rimborsi, pertanto gli Stati membri dovranno pre-finanziare la spesa agricola per l'ultima parte dell'esercizio finanziario;

questa misura transitoria potrebbe, visto il perdurare del problema finanziario CEE, divenire permanente e quindi incidere sull'esercizio finanziario 1988 —:

se il Governo ha provveduto alla copertura nazionale per il 1987;

qual è la posizione definitiva del Governo al riguardo, in vista del vertice CEE di Copenaghen;

come si intende eventualmente far fronte alla spesa agricola destinata a incidere significativamente sulla legge finanziaria per il 1988. (4-02091)

RISPOSTA. — Nella sessione del consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE, te-

nutasi a Lussemburgo il 19-20 ottobre 1987, è stata approvata la modifica del regolamento n. 729 del 1970 relativo al finanziamento della politica agricola comune (regolamento n. 3183 del 19 ottobre 1987).

La suddetta modifica prevede che, dopo l'esaurimento degli stanziamenti concessi al FEOGA (Fondo comunitario di orientamento e garanzia dell'agricoltura)-garanzia per l'esercizio 1987 (1° novembre 1987), i mezzi finanziari necessari per coprire le spese dello stesso fondo saranno anticipati dagli Stati membri, in funzione del fabbisogno dei rispettivi servizi pagatori, fino all'inizio del secondo mese successivo a quello in cui sono avvenuti i pagamenti.

Infatti, al pagamento delle spese del fondo FEOGA-garanzia dovranno far fronte gli Stati membri con propri fondi nazionali, che verranno rimborsati dalla Commissione delle comunità europee dopo un periodo medio di 50 giorni.

L'ampia e complessa discussione, che ha coinvolto varie istituzioni comunitarie (Commissione, Consiglio dei ministri dell'agricoltura e del tesoro, Parlamento europeo), ha consentito che la proposta originaria della Commissione, in considerazione anche della azione svolta dalla delegazione italiana, venisse largamente emendata in relazione sia del carattere di provvisorietà del nuovo sistema di pagamento delle spese FEOGA-garanzia, sia dell'esigenza che lo stesso non provocasse alcun aggravio finanziario sugli esercizi 1988 e successivi.

Il nuovo sistema di pagamento delle spese FEOGA-garanzia, in vigore dal 1° novembre 1987, non ha trovato l'Amministrazione italiana impreparata.

Infatti il Ministero del tesoro, d'intesa con quello dell'agricoltura, ha previsto la costituzione di un fondo di mille miliardi, ritenuto sufficiente per assicurare il pagamento delle spese FEOGA-garanzia di due mesi decorrenti da novembre 1987, la cui dotazione sarà di volta in volta reintegrata dagli importi versati mensilmente dalla Commissione CEE, a decorrere dal mese di gennaio 1988.

Pertanto, tutti gli operatori italiani non dovranno sopportare alcun aggravio conse-

guente a ritardi nella ricezione degli aiuti comunitari in quanto gli organismi d'intervento italiani (AIMA, cassa conguaglio zucchero, intendenza di finanza ed ente nazionale risi) potranno usufruire della dotazione finanziaria necessaria per far fronte alla concessione degli aiuti richiesti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere se sia noto al Governo che gli insegnanti delle scuole allievi agenti di Polizia di Stato hanno avuto per l'anno accademico 1986-87 incarico annuale dal provveditore agli studi competente, ad esempio quelli della scuola di Piacenza (Roncovero) con provvedimento dell'11 ottobre 1986.

Per sapere se sia noto al Governo che successivamente detto incarico è stato mutato in due incarichi semestrali e precisamente nel maggio 1987 sarebbe stato « annullato » l'incarico « annuale » e « sostituito » con due incarichi semestrali decorrenti, il primo dall'11 ottobre 1986 al 9 maggio 1987 e l'altro dal 22 maggio 1987 al 21 novembre 1987.

Per sapere se sia noto che il periodo tra il 9 maggio 1987 al 22 maggio 1987 non è stato retribuito, e per gli insegnanti di dattilografia, addirittura dal 15 marzo 1987, data asserita come quella di « fine rapporto ».

Per sapere se abbia apprezzato il Governo la gravissima differenza, anche in termini di « carriera » tra chi abbia un incarico « annuale » rispetto a due incarichi, quasi, « semestrali », sia sotto il profilo economico, come sotto quello giuridico: ciò anche ai fini e in relazione alle « ferie », indennità annuali varie *et similia* !

Per sapere che cosa intendano fare per consentire anche a questi insegnanti di poter avere incarico annuale anche per il prossimo anno, tenuto conto che le nomine vengono fatte entro il mese di otto-

bre, di ogni anno, e il « secondo semestrale » degli insegnanti suindicati, scadrebbe il 21 novembre 1987, si che al momento effettivo delle « nomine » essi figurerebbero « occupati » e già « incaricati ». (4-00471)

RISPOSTA. — *La questione prospettata dall'interrogante si è positivamente risolta.*

*La scuola allievi agenti di polizia di Stato di Piacenza, con la nota 27 ottobre 1987, ha comunicato al provveditore agli studi della citata città che il professor Antonino Desi è stato a disposizione della scuola stessa nel periodo intercorrente fa la fine del 96° corso e l'inizio del 104° corso.*

*A seguito dell'invio della citata comunicazione ufficiale in merito al servizio prestato dal docente, il provveditore agli studi ha disposto, quindi, per la corresponsione degli emolumenti relativi al periodo citato ed il conseguente riconoscimento giuridico ad ogni effetto del periodo stesso.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano stati avviati gli studi per l'abrogazione della norma e del conseguente macchinoso e superato sistema per la richiesta delle notifiche di cui all'articolo 21 delle disposizioni regolamentari del codice di procedura penale. Detta norma, infatti, imponendo alle autorità giudiziarie giudicanti di richiedere la notifica tramite le procure relative, comporta inutili spese, fatiche e impegni con il rischio di determinare aumenti dei possibili errori, con aggravio delle spese e delle lungaggini delle procedure. (4-01772)

RISPOSTA. — *Il problema segnalato nell'interrogazione è da tempo all'attenzione di questo Ministero che già durante la IX legislatura aveva elaborato uno schema di decreto del Presidente della Repubblica di modifica dell'articolo 21 del regio decreto n. 609 del 1931 recante disposizioni regola-*

mentari per l'esecuzione del codice di procedura penale.

La possibilità di modificare il citato articolo, eliminando il passaggio dei decreti di citazione dagli uffici del pubblico ministero che — così come previsto dall'articolo 21 — ne cura la consegna all'ufficiale giudiziario per la notificazione, è attualmente allo studio di questo Dicastero che valuterà anche la possibilità di operare tale modificazione con un decreto presidenziale — così come durante la IX legislatura — anziché con legge, dato che non sembrano esservi valide ragioni per escludere la legittimità di un intervento non di natura legislativa.

Il regio decreto 28 maggio 1931 n. 603 era un atto di natura regolamentare e la materia regolata dall'articolo 21 non sembra precludere un intervento di natura analogo.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere quali iniziative ritengano di prendere i ministri interrogati, nell'ambito delle rispettive loro competenze, per la corretta e pronta ricostruzione della carriera quale dipendente dello Stato dell'avvocato Aldo Bertozzi di Piacenza, colà nato il 7 agosto 1947 e residente in via Santa Franca 63, il quale dopo incarichi quale supplente annuale di educazione fisica, durante gli studi universitari, divenne borsista ricercatore presso l'Università degli studi di Parma l'8 gennaio 1972, si che, in quel tempo si dimetteva dall'incarico di supplente di cui sopra. Detta borsa di studio gli venne confermata per gli anni 1972-1973 e prorogata sino al 31 dicembre 1973; quindi dal 1° gennaio 1974 al 15 luglio 1974, lavorò ancora per detta università ricevendo un emolumento sotto forma di premio di operosità, e in data 16 luglio 1974 risultò vincitore del concorso indetto secondo l'articolo 5 del DDL 1° ottobre 1973 convertito in legge 30 novembre

1973, n. 766, si che poi con decreto rettorile 14 dicembre 1980, n. 224, venne inquadrato nel ruolo dei ricercatori universitari con effetto 1° agosto 1980; quindi addì 9 settembre 1982 si dimetteva da tale incarico e assumeva quello di professore ordinario nell'istituto tecnico commerciale Romagnosi di Piacenza; dovrebbe, quindi, a norma delle disposizioni vigenti, aver ampiamente maturato l'anzianità di servizio per il pieno trattamento di quiescenza, ma secondo gli esperti del provveditorato agli studi di Piacenza il periodo come borsista non potrebbe essere calcolato ai fini pensionistici, in aperta violazione dell'articolo 103, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il quale recita ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza; sul punto è stato fatto e sollecitato anche specifico quesito al Ministro della pubblica istruzione, ad oggi senza risposta. (4-01894)

RISPOSTA. — Circa la richiesta che al professor Aldo Bertozzi — in atto docente di discipline giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico commerciale di Piacenza — venga riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato anteriormente presso l'università di Parma, in qualità di borsista, contrattista e ricercatore universitario, si fa presente che al personale docente di ruolo delle scuole ed istituti statali d'istruzione secondaria ed artistica può essere riconosciuto, a norma di quanto previsto dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417 e nei limiti ivi stabiliti, soltanto il servizio prestato come insegnante non di ruolo presso le medesime istituzioni e presso gli educandati femminili statali.

Per quanto concerne, invece, il servizio reso dai suindicati docenti a livello universitario, lo stesso articolo 81 ne consente il riconoscimento solo ove si tratti di servizio prestato in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario.

*Non rientrando, pertanto, in alcuna di tali fattispecie il servizio di borsista, nessun provvedimento si rende possibile adottare ai fini della richiesta ricostruzione di carriera.*

*In conformità di quanto previsto dall'articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, il servizio in questione è, invece, riconoscibile per intero, ai fini pensionistici, a condizione che ne venga fatta richiesta entro un anno dalla conferma in ruolo.*

*A quest'ultimo proposito, il provveditore agli studi di Piacenza ha, per altro, fatto presente che nessuna richiesta del genere risulta formulata a quell'ufficio scolastico da parte del professor Bertozzi.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia nota la situazione che viene creata in danno di quei giovani, che, avendo superato l'esame di idoneità presso qualche scuola privata, dopo i pesanti studi per il recupero di anni in precedenza persi, si trovino obbligati a frequentare l'anno successivo o nella scuola di provenienza o nella scuola presso la quale hanno superato detto esame; e se non si ritenga questa pastoia inutilmente punitiva per studenti e famiglie, che, se fanno un sacrificio per il recupero di un anno sia sotto il profilo economico, come di ogni altro conseguente disagio davvero non si capisce come questa situazione debba protrarsi per un altro anno, al solo evidente scopo di proteggere esclusivamente dette scuole, non certamente di difendere la libertà di studio dei cittadini; che cosa intendano fare i ministri interessati in ordine ad uno degli ultimi casi verificati, cioè quello del giovane Sartori Walter, minorenni, per il quale la madre esercente la patria potestà aveva richiesto nulla osta per poter far frequentare il corso vicino al suo luogo di residenza in Valdastico e invece detta famiglia deve subire il disa-

gio di inviare ancora per un anno il figlio minore o a Verona, scuola di provenienza, o, addirittura a Milano, presso la scuola ove ha sostenuto e superato l'esame di idoneità; che cosa intendano fare in merito, essendo noto che intraprendendo il costo, le noie e le lungaggini processuali, per il ricorso al TAR per giurisprudenza ormai costante e consolidata la Basso avrebbe certamente soddisfazione, anche se troppo tardi per il rituale e utile trasferimento che dovrebbe intervenire al più presto.

(4-02257)

RISPOSTA. — *L'obbligo per gli studenti privatisti che abbiano superato gli esami di idoneità presso una scuola non statale, di frequentare per un anno quella stessa scuola, trova fondamento sia in presupposti giuridici sia in valide considerazioni di merito.*

*Tale obbligo, che per il passato ebbe a costituire oggetto di specifiche, periodiche istruzioni, è stato negli ultimi tempi sancito, con carattere permanente, dall'articolo 7, primo comma, della ordinanza del 30 gennaio 1984, emanata in applicazione del regio decreto-legge 16 maggio 1940 n. 417, con il quale venne conferito al ministro della pubblica istruzione il potere di regolamentare, con proprio atto, scrutini ed esami nelle scuole non statali.*

*Sotto il profilo dell'opportunità, poi, l'obbligo suddetto, ben lungi dal rappresentare un intralcio per studenti e famiglie, risponde soprattutto all'esigenza di realizzare una scuola non statale in grado di raggiungere finalità di istruzione e di educazione che non prestino il fianco a tentazioni di altra natura (commerciale, ideologica e simili); con la precettività, come sopra introdotta, si è inteso in sostanza evitare che l'attività connessa agli esami di idoneità finisse col diventare il fine prevalente delle scuole non statali.*

*D'altra parte, la dichiarazione resa dagli stessi candidati, di essere a conoscenza dell'obbligo di frequenza, costituisce indubbiamente una valida remora ad eventuali intenti speculativi, che potrebbero essere perseguiti ove tale obbligo non sussistesse.*

*Né è da ritenere che la vigente normativa possa, in qualche modo, limitare la libertà di studio, dal momento che la scelta della scuola è fatta esclusivamente dagli interessati e non da altri.*

*Per le suesposte considerazioni è stata sottratta ai presidi la facoltà di rilasciare il così detto nulla osta per l'iscrizione ad altra scuola e si è ritenuto di attribuirlo, invece, ai competenti provveditori agli studi, più opportunamente qualificati a valutare, in caso di sopravvenute, eccezionali esigenze, le particolari richieste dei singoli studenti, in conformità di quanto stabilito con la circolare ministeriale del 23 marzo 1984, n. 100.*

*Nel caso specifico, il provveditore agli studi di Milano non ha ravvisato le condizioni necessarie per concedere la deroga all'obbligo di cui trattasi a favore dello studente Walter Sartori, residente in Valdaostico (Vicenza), il quale nell'anno scolastico 1985/86, — dopo aver seguito un corso di preparazione presso un istituto privato di Verona — ebbe a sostenere gli esami di idoneità presso il Lindeberg Flyingh School, istituto legalmente riconosciuto con sede in Milano.*

*Nell'anno scolastico 1986-87 l'interessato, al termine degli studi seguiti ancora una volta da privatista, sostenne gli esami di idoneità alla terza classe presso lo stesso istituto di Milano, mentre, per l'anno scolastico 1987/88 ebbe a presentare domanda di iscrizione alla terza classe dell'istituto tecnico aeronautico Baracca di Forlì, conservando sempre la residenza a Valdaostico.*

*Senonché i motivi addotti a giustificazione di tale iscrizione non sono stati, per le ragioni suesposte, ritenuti validi e fondati dal provveditore agli studi di Milano il quale, con proprio atto del 20 ottobre 1987, n. 30080, ha disposto, di conseguenza, il rigetto della richiesta di deroga presentata dallo studente.*

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

TEALDI, PAGANELLI, SARTI, MARTINO E SOAVE. — Al Ministro delle poste

e telecomunicazioni. — Per conoscere — premesso

che nello scorso mese di maggio il ministro delle poste e telecomunicazioni, in accordo con il ministro della funzione pubblica, presentò alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una richiesta in deroga alla legge finanziaria, per l'assunzione nella amministrazione delle poste e telecomunicazioni di 9.036 unità in varie qualifiche, al fine di coprire altrettanti posti vacanti nell'organico;

che il Consiglio dei Ministri ha concesso la deroga per l'assunzione di sole 1.037 unità, penalizzando le categorie di massa (IV e V) per le quali la richiesta corrispondeva alle maggiori carenze di personale, con grave e seria ripercussione sui servizi e sul personale in attività;

che si deve evidenziare come il personale postelegrafonico sia mal distribuito sul territorio nazionale, con carenze più accentuate nel Nord Italia, privato di personale con trasferimenti al Sud e al Centro, nonostante l'obbligo del quinquennio di permanenza in sede;

che la situazione di disfunzione dei servizi postali, specie nel Nord, è allarmante e impone urgenti provvedimenti che debbono essere concretati con la richiesta di una ulteriore deroga a copertura più congrua di posti cronicamente insufficienti —:

quali provvedimenti intende adottare, con urgenza, per porre rimedio alla sopra lamentata situazione. (4-00401)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 1987, l'Amministrazione postelegrafonica è stata autorizzata ad assumere, entro l'anno 1987, 1.934 unità in deroga al divieto posto dalla legge finanziaria 1987; di tale numero complessivo un gruppo è già stato chiamato in servizio, mentre si procederà all'assunzione dei vincitori dei concorsi che sono ancora in fase di espletamento, via via che verranno approvate le relative graduatorie. Si precisa, comunque, che delle predette 1.934

unità, un contingente di ben 998 unità riguarderà dipendenti da inquadrare nelle categorie quarta e quinta.

Per quanto concerne la lamentata carenza di personale che sarebbe più accentuata nelle sedi del nord, si fa presente che l'Amministrazione postelegrafonica ha, da tempo, adottato varie iniziative allo scopo di limitare il verificarsi di tale fenomeno.

Sono stati, infatti, banditi concorsi in ambito compartimentale e provinciale in cui è previsto il vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione, secondo quanto disposto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

In materia di trasferimenti è stato stabilito che il numero dei posti da mettere a trasferimento, per ogni qualifica funzionale di ciascuna categoria, deve essere determinato tenendo conto delle esigenze di servizio delle sedi di appartenenza e di destinazione dei richiedenti sulla base della situazione numerica del personale applicato nelle singole province, compartimenti ed organi centrali.

È stata, altresì, confermata l'impossibilità di prendere in considerazione le domande di trasferimento avanzate da quei dipendenti nei cui confronti vige l'obbligo di permanenza per cinque anni nella sede di prima applicazione, disposizione per altro mai disattesa.

Tali provvedimenti sembrano sufficientemente adeguati al conseguimento del fine

auspicato ed, infatti, come si evince dal prospetto, che segue, le carenze di personale, se si esclude la particolare situazione del Trentino-Alto Adige, appaiono livellate in ambito nazionale.

Per fronteggiare tali deficienze organiche l'Amministrazione postelegrafonica fa ricorso all'assunzione di personale straordinario che, allo stato attuale, risulta essere di 3.196 unità.

Per quanto riguarda il settore degli uffici locali la carenza di personale risulta essere livellata su una media del 9,44 per cento nella quinta categoria e del 6,78 per cento nella quarta, mentre in alcune regioni del centro sud si registrano percentuali maggiori rispetto al nord (quali ad esempio la Puglia con il 13 per cento nella quinta categoria e la Sicilia con l'8 per cento nella quarta categoria).

Anche in tale settore, pertanto, le varie direzioni provinciali sono state autorizzate ad assumere, entro l'anno 1987, personale straordinario per complessive 432.475 giornate lavorative per la quarta categoria (operatori di esercizio) e 35.970 giornate lavorative per la quinta categoria (operatori specializzati).

Si precisa, infine, che la circolare che disciplina la materia dei trasferimenti a domanda limita, per le qualifiche per le quali è previsto l'accesso dall'esterno, il numero dei posti da mettere a trasferimento al 35 per cento delle disponibilità.

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1988

**SITUAZIONE GLOBALE RIEPILOGATIVA PER COMPARTIMENTI  
(COMPRESO MINISTERO)  
AL 1° GIUGNO 1987**

**ASSEGNI AUTORIZZATI CON ORDINANZA**

Denominazione Organi	Assegno e scorta	Amministrati	Differenza	Percentuale
<i>Piemonte</i> . . . . .	10.060	8.559	- 1.501	- 15
<i>Liguria</i> . . . . .	6.558	5.702	- 856	- 13
<i>Lombardia</i> . . . . .	20.888	18.251	- 2.637	- 13
<i>Trentino-Alto Adige - sede Trento</i> . . .	1.551	1.366	- 185	- 12
<i>Trentino-Alto Adige - sede Bolzano</i> . .	1.146	648	- 498	- 43
<i>Veneto</i> . . . . .	9.145	7.702	- 1.443	- 16
<i>Friuli-Venezia Giulia</i> . . . . .	3.360	2.839	- 521	- 15
<i>Emilia-Romagna</i> . . . . .	9.265	7.807	- 1.458	- 16
<i>Toscana</i> . . . . .	9.197	7.927	- 1.270	- 14
<i>Marche</i> . . . . .	3.584	2.975	- 609	- 17
<i>Umbria</i> . . . . .	1.636	1.493	- 143	- 9
<i>Lazio</i> . . . . .	19.437	17.930	- 1.507	- 8
<i>Ministero</i> . . . . .	8.918	7.317	- 1.601	- 18
<i>Abruzzo</i> . . . . .	3.437	3.381	- 56	- 2
<i>Molise</i> . . . . .	706	788	+ 82	+ 12
<i>Campania</i> . . . . .	10.203	9.691	- 512	- 5
<i>Puglia</i> . . . . .	6.768	6.066	- 702	- 10
<i>Basilicata</i> . . . . .	835	779	- 56	- 7
<i>Calabria</i> . . . . .	3.934	3.360	- 574	- 15
<i>Sicilia</i> . . . . .	11.069	10.592	- 477	- 4
<i>Sardegna</i> . . . . .	3.675	3.069	- 606	- 16
<b>Totale . . .</b>	<b>145.372</b>	<b>128.242</b>	<b>- 17.130</b>	<b>- 12</b>

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: MAMMI.

TREMAGLIA E POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che con telex del 17 ottobre 1987 il Ministero della pubblica istruzione ha comunicato al comune di Orio al Serio la decisione di chiudere la sezione staccata della media « Ciaffi »;

considerato altresì:

1) che dal 1985 il provveditorato agli studi di Bergamo ha avanzato la proposta di chiudere la scuola media inferiore di Orio al Serio (Bergamo) sezione staccata della scuola media « Ciaffi » di Bergamo;

2) che il comune di Orio al Serio ha più volte espresso la propria opposizione a tale progetto, anche in considerazione del numero di alunni che frequenta tale sezione, e delle difficoltà di collegamento con la sede principale della media « Ciaffi »;

3) che nonostante tale formale reiterata opposizione, risulterebbe che il provveditore di Bergamo abbia affermato (contrariamente al vero), in una relazione al Ministero della pubblica istruzione, che l'amministrazione locale di Orio sarebbe stata consenziente a una simile ipotesi;

4) che dal novembre 1985 all'aprile 1987 nessuna comunicazione è pervenuta al comune di Orio al Serio da parte del provveditore agli studi di Bergamo in merito a una effettiva chiusura della scuola media; che solamente in data 4 aprile 1987 il provveditore agli studi di Bergamo ha fatto conoscere una simile eventualità;

5) che a seguito di colloqui intervenuti tra comune di Orio al Serio e provveditorato la prospettata chiusura della scuola si tramutò nell'ipotesi di chiusura solamente della 1ª classe, giustificata dall'insufficiente numero di iscrizioni; che allorché alcune famiglie residenti nella zona si rivolsero alla sede centrale della media « Ciaffi » per iscrivere i propri figli al primo anno della sezione di Orio, venne risposto (fin dal giugno 1987, e

sempre senza che fosse stato comunicato ufficialmente alcun provvedimento amministrativo) che tali iscrizioni non potevano essere accettate, in quanto la media di Orio sarebbe stata soppressa;

6) che all'inizio dell'anno scolastico 1987-1988 il provveditore agli studi di Bergamo ha autorizzato il funzionamento delle classi 2ª e 3ª della media, e nel corso di una assemblea svoltasi il 18 settembre 1987, pubblicamente annunciò che per quanto concerneva la classe 1ª, avrebbe cercato di ottenere l'autorizzazione ministeriale affinché proseguisse l'attività della stessa classe 1ª seguito a tale decisione gli iscritti alla 1ª classe vennero aggregati alla 2ª classe;

7) che nella stessa giornata del 18 settembre 1987, insieme al sindaco del comune di Orio, il provveditore agli studi di Bergamo parlò direttamente con l'onorevole Galloni, ministro della pubblica istruzione, il quale lo invitò a riferirgli con una apposita relazione i problemi della media di Orio al Serio, sottoponendogli le eventuali ragioni del mantenimento della 1ª classe e dell'intera scuola, recependo le istanze e le motivazioni addotte dalla delegazione di genitori che era presente;

8) che, non risulta che alcun genere di relazione sia stata comunicata al Ministero in questi termini;

9) che nonostante le assicurazioni fornite, in data 17 ottobre 1987 un altro telex inviato al comune di Orio al Serio da parte del provveditore agli studi di Bergamo ha comunicato che con proprio decreto, il ministro della pubblica istruzione ha deciso la chiusura totale, a far data dal 1º settembre 1987, della sezione di scuola media in oggetto;

10) che nessuna esatta indicazione è stata fornita sulla destinazione degli alunni delle classi 2ª e 3ª, e quanto agli alunni della classe 1ª del tutto arbitrariamente sono stati suddivisi in due gruppi ed aggregati a classi della sede centrale della media « Ciaffi », in Bergamo;

11) che su sollecitazione dell'amministrazione di Orio e delle famiglie dei ragazzi, nel corso di un incontro con il vice provveditore agli studi di Bergamo, dottor Snaider, è stato comunicato dal preside della media « Ciaffi » che il provveditore agli studi di Bergamo, in data 10 ottobre 1987, avrebbe a lui confermato che la sezione di Orio avrebbe operato normalmente per tutto il presente anno scolastico, così che si sarebbe dovuta ufficializzare la nomina degli insegnanti;

12) che in seguito a tale incontro, il vice provveditore agli studi di Bergamo comunicò il 20 ottobre 1987 la disponibilità a che le lezioni riprendessero regolarmente dal 21 ottobre 1987;

13) che la situazione, attualmente, è di assoluta confusione, e non è dato sapere quale sarà il destino degli alunni della sezione di scuola media in oggetto; considerato che il comune di Orio al Serio non è in grado di affrontare le ingenti spese necessarie ad allestire un servizio di trasporto per gli alunni, e che, data la conformazione del territorio del comune di Orio e del comune di Bergamo, non è possibile garantire facilmente i collegamenti tra l'attuale sede della sezione staccata, e la media « Ciaffi » —:

1) se la ricostruzione dei fatti, come esposta, coincide con gli elementi di cui è in possesso;

2) se la condotta del provveditore agli studi di Bergamo non appaia incredibilmente confusa, inefficiente, e tale da compromettere gravemente il diritto dei cittadini a fruire di un pubblico servizio, e nello stesso tempo da ostacolare il dovere della frequenza scolastica;

3) se il provveditore agli studi di Bergamo abbia effettivamente inviato al ministro la relazione preannunciata all'incontro del 18 settembre 1987;

4) se non appaia indispensabile revocare il decreto di chiusura della scuola in oggetto, anche in considerazione del prevedibile sviluppo edilizio e di residenti, nel comune di Orio al Serio, alla

luce della sua vicinanza con il capoluogo provinciale, delle ipotesi di cui al nuovo P.R.G., e delle stesse dinamiche della popolazione bergamasca;

5) se infine non sia indispensabile ed urgente assumere iniziative al fine di consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 1987-1988 per gli alunni della scuola in questione, e per garantire le migliori condizioni di esercizio del diritto all'istruzione. (4-02344)

*RISPOSTA. — Nel precisare che la soppressione della sezione staccata, a suo tempo istituita nel comune di Orio al Serio, della scuola media Caffi di Bergamo si è resa necessaria nell'ambito del piano istitutivo relativo all'anno 1987-88, a causa della notevole diminuzione del numero degli alunni, si deve, anzitutto, far presente che questo Ministero, in accoglimento della richiesta del provveditore agli studi di Bergamo ed al fine di venire incontro alle esigenze dei ragazzi interessati, ha eccezionalmente autorizzato, limitatamente all'anno scolastico 1987-88, il funzionamento della seconda e terza classe presso la sede di Orio al Serio.*

*Tale autorizzazione non comporta, tuttavia, la revoca del provvedimento di soppressione, che è stato disposto con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987 su conforme parere del consiglio provinciale, non essendosi ravvisata, in presenza di un accentuato decentramento degli utenti, la possibilità di rinviare ulteriormente una decisione che si sarebbe dovuta già assumere negli scorsi anni, qualora non si fossero concesse deroghe.*

*Infatti, per l'anno scolastico 1987-88, gli iscritti alla prima classe, che nell'anno 1986-87 erano stati 17, erano scesi a sole 9 unità, quindi notevolmente al di sotto del numero minimo richiesto per la costituzione delle classi iniziali delle scuole medie, stabilito di norma in 15 alunni dalle disposizioni vigenti ultimamente confermate con il decreto-legge 1° ottobre 1987 n. 405.*

*Dagli elementi acquisiti risulta, per altro, che una soppressione graduale, già proposta nel 1987 e che avrebbe comportato il trasferimento degli alunni della prima*

classe alla vicina scuola media Caffi (distante appena due chilometri), non fu ritenuta idonea, in quanto avrebbe gravato l'amministrazione comunale di un doppio onere, quello relativo al trasporto dei predetti alunni e quello necessario alla manutenzione, al riscaldamento, ed alla illuminazione dell'edificio scolastico di Orio al Serio, per il funzionamento della seconda e terza classe.

A prescindere, comunque, da altre considerazioni e circostanze che hanno portato, in alcuni momenti, ad un inasprimento della situazione in sede locale, si deve far presente che il provveditore agli studi di Bergamo non ha mancato di tenere costantemente informato questo Ministero sull'intera vicenda, che, almeno per l'anno scolastico 1987-88, può ritenersi superata, a seguito dell'autorizzazione concessa, come premesso, per il funzionamento, presso la sezione staccata di Orio, della seconda e terza classe.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

VESCE, TEODORI E RUTELLI. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere:

le motivazioni che hanno indotto l'ufficio legale dell'IMI ad opporsi al piano di ripartizione del residuo attivo del patrimonio della commissariata società Itavia, così da bloccare il pagamento delle spettanze arretrate al personale navigante e di terra che da oltre cinque anni, ormai, attende di veder liquidate le proprie competenze;

se il ministro non intenda intervenire immediatamente per non danneggiare ulteriormente questi lavoratori, che già per anni hanno dovuto subire le difficoltà del mancato pagamento dei loro salari, dando disposizioni all'IMI perché, fatti salvi i diritti dell'IMI nei confronti dell'Itavia, a fare le spese di questo atteggiamento sia l'Itavia e non i dipendenti della società. (4-00379)

RISPOSTA. — L'IMI (Istituto mobiliare italiano) ha presentato opposizione al piano

di riparto dell'attivo della società ITAVIA in quanto non ha ritenuto corrette le modalità seguite dal commissario della società stessa.

Infatti nella procedura di distribuzione tra i creditori a diverso titolo dell'attivo risultante dalla liquidazione dei beni della società, in particolare dalla vendita degli aeromobili, non si è tenuto conto che su questi ultimi gravava l'ipoteca a favore dell'IMI. Ad avviso dell'istituto, sul ricavato della vendita degli aerei sono state caricate, in modo esorbitante, le spese generali, comprese quelle effettuate successivamente alla vendita stessa, con la conseguenza di una consistente riduzione delle disponibilità da ripartire tra i creditori ipotecari.

È stata, altresì, contestata la decisione del commissario di far ricadere le spese necessarie per soddisfare le spettanze del personale dipendente interamente sul ricavato degli aerei e delle parti di ricambio, mentre tali spese dovrebbero, quantomeno in parte, gravare anche sul ricavato degli altri beni.

L'istituto, poi, nel segnalare che anche l'ICCRI (Istituto di credito delle casse di risparmio italiane) ha presentato opposizione al piano di riparto, ha precisato che le trattative intraprese per una composizione bonaria della vertenza con l'amministrazione straordinaria dell'ITAVIA erano sfociate in una ipotesi di accordo, approvata dai propri organi deliberanti, ma disattesa dal commissario che ha preferito proseguire la causa in corso.

Giova infine segnalare che nella tutela dei propri diritti patrimoniali l'IMI gode di piena autonomia gestionale.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

VIOLANTE, FRACCHIA, PEDRAZZI CIPOLLA, BARGONE, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, ORLANDI, TORTORELLA, TRABACCHI, TURCO E VACCA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

si sono costituite in tutta Italia numerose associazioni di praticanti procura-

tori legali, dopo aver constatato come l'esito delle ultime prove scritte degli esami di procuratore legale susciti ancora una volta dei dubbi sulla validità dell'attuale sistema di selezione dei futuri professionisti forensi;

la legislazione sulla pratica forense e sull'esame di accesso alla professione, nel suo nucleo essenziale, è ormai vecchia di 50 anni, e che in alcuni casi si tratta di norme poste solo temporaneamente, ma non più sostituite;

a causa delle situazioni di grave lentezza delle procedure concorsuali, molti giovani che hanno svolto con impegno l'attività forense si trovano dopo 4 anni nella impossibilità di lavorare per la scadenza del patrocinio presso le preture —

l'opinione del Ministro sugli interventi che possano correggere le maggiori carenze e in particolare:

a) che l'accesso all'esame sia riservato a chi ha effettivamente svolto la pratica prevista dalla legge;

b) che gli esami vengano indetti ogni sei mesi, iniziando ad indire una sessione per il mese di aprile 1988;

c) che venga nominata una Commissione esaminatrice per ogni 250 candidati (articolo 15 del regio decreto 37/1934) al fine di ottenere una valutazione degli elaborati più attenta e complessivamente più rapida;

d) che i temi vertano su quanto i candidati sono tenuti ad apprendere nel periodo di formazione pratica così come si può desumere da una interpretazione sistematica della normativa vigente (cfr. in particolare articolo 18 del regio decreto 37/1934);

e) che la Commissione esaminatrice esprima una valutazione complessiva sul candidato sottoponendolo sia alle prove scritte che a quelle orali. Al termine delle prove svolte dal candidato la Commissione dovrebbe dare un giudizio motivato e non solo numerico. Inoltre i

risultati delle prove dovrebbero avere carattere di pubblicità.

Per conoscere, infine, se il Ministro ritenga praticabile ed opportuna una proroga del patrocinio per tutti i praticanti procuratori legali di almeno 4 anni.

(4-00979)

*RISPOSTA. — La disciplina degli esami per la professione di procuratore legale è stata oggetto di uno studio specifico da parte di questo Ministero inteso ad introdurre una nuova normativa che, superando ed aggiornando le vecchie disposizioni, tenesse opportunamente conto di tutte le nuove esigenze emerse in materia al fine di operare una valutazione più idonea delle effettive capacità dei candidati. Tale studio ha portato all'elaborazione di uno schema di disegno di legge recante: Modifiche alla disciplina degli esami per la professione di procuratore legale, approvato dal Consiglio dei ministri il 30 ottobre 1987.*

*In ordine ai quesiti formulati nell'interrogazione, con riferimento al punto a) si concorda sulla necessità di un puntuale rispetto della normativa di cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578 convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modifiche e all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985 n. 406, e sull'eventuale adozione delle opportune misure per assicurarne l'osservanza.*

*Con riferimento al punto b), si rileva l'opportunità del mantenimento di un'unica scadenza annuale degli esami che segua la conclusione del corrispondente anno accademico del corso di laurea, consentendo il sostenimento delle prove a tutti coloro che abbiano ottenuto il diploma di laurea nello stesso anno accademico, indipendentemente dalla sessione d'esame.*

*Con riferimento al punto c) si rileva che nello schema di disegno di legge di cui sopra è prevista, ove il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di ammissione superi le cinquecento unità, la eventuale integrazione della commissione, al fine di permettere la costituzione di sotto-commissioni, ad ognuna delle quali ver-*

rebbe assegnato un numero di candidati non inferiore a duecentocinquanta unità.

Con riferimento al punto d) si precisa che, in ottemperanza al dettato dell'articolo 18 del regio decreto n. 37 del 1934, la competente direzione generale del Ministero si è sempre adoperata al fine di formulare i temi in modo che, nello svolgimento degli elaborati, il candidato potesse dimostrare la conoscenza dei principi e delle nozioni apprese nel periodo di praticando previsto dalla legge.

L'ambito di scelta di tali temi risulta, inoltre, ulteriormente ristretto posto che ognuna delle prove scritte verte su due materie, assolutamente diverse tra loro, l'una comprendendo argomenti di diritto civile ed amministrativo, l'altra di procedura civile e procedura penale.

Con riferimento al punto e) si rileva che nello schema di disegno di legge citato è prevista l'attribuzione di un voto ad ognuno dei due elaborati consegnati dal candidato all'esito della lettura dei due lavori.

Quanto alla proposta valutazione complessiva delle prove scritte ed orali, premesso che la disciplina generale di tutti i

concorsi ed esami pubblici prevede una limitata ammissione agli orali, consentita soltanto ai candidati che abbiano riportato una determinata votazione minima nelle prove scritte, si rileva l'opportunità del mantenimento di tale disciplina, da ritenersi tuttora valida, sia con riferimento alla necessità di una obiettiva valutazione del candidato, fondata sulla segretezza degli elaborati, sia con riferimento alla opportunità di non aggravare il lavoro della commissione, che verrebbe, in caso contrario, a dover esaminare, nello svolgimento delle prove orali, tutti i candidati, con evidente ulteriore prolungamento della durata complessiva degli esami.

Infine, con riferimento all'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che è attualmente allo studio il problema relativo all'eventualità di una proroga del patrocinio per i praticanti procuratori legali.

Il Ministro di grazia e giustizia:  
VASSALLI.